

**Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei
cristiani**

Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo



PRESENTAZIONE

La pubblicazione del Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, da parte del pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, costituisce un avvenimento di grande importanza ecclesiale. Numerosi sono stati, dopo il concilio Vaticano II, gli interventi in ambito ecumenico, a livello sia di Chiesa universale sia di Chiese particolari; essi trovano ora in questo testo uno strumento che, in maniera sintetica e chiara, riordina un vasto e ricco materiale. Il nuovo Direttorio viene a prendere il posto del precedente documento, pubblicato in due parti nel 1967 e poi nel 1970, e si propone come autorevole, sicuro e doveroso punto di riferimento per tutta l'azione ecumenica nella Chiesa.

Nel pubblicare la traduzione italiana del Direttorio, possiamo chiederci cosa esso significhi per noi, qui in Italia. Le Chiese particolari in Italia, come in qualsiasi altra regione del mondo, non possono pensarsi come realtà a sé stanti; al contrario devono sentirsi parte dell'unica Chiesa di Cristo, impegnate a realizzare, in un determinato luogo, l'aspirazione di tutta la Chiesa all'unità. Anche se nel territorio di una Chiesa particolare dovessero vivere tutti cattolici, non verrebbe meno per essa il dovere di partecipare all'impegno di tutta la Chiesa per l'unità dei cristiani: l'azione ecumenica è azione dell'unica Chiesa di Cristo in ogni Chiesa particolare, "porzione del popolo di Dio" in cui essa "è veramente presente ed agisce" (Christus Dominus, n. 11). Questo impegno trova ulteriore motivazione per le Chiese particolari in Italia nel fatto che esse hanno come proprio Primate il Papa, il Vescovo di Roma, cui è affidato in modo tutto particolare il ministero dell'unità.

In Italia, poi, vivono varie Chiese e comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. Con questi fratelli cristiani abbiamo il dovere del dialogo e della ricerca della verità, da sviluppare nella riconciliazione, nella carità, nel riconoscimento del patrimonio comune e nella eliminazione delle divisioni. I fedeli di queste Chiese e comunità ecclesiali non sono numerosi; proprio questa situazione accresce la responsabilità dei cattolici nel fare i passi più decisi e coerenti e nel perseverare nell'impegno ecumenico, cercando di superare ogni chiusura e atteggiamenti di parte.

Il cammino verso l'unità si arricchisce oggi di ulteriori motivazioni, di fronte al comune pericolo che sfida ogni credente in Cristo: il diffondersi dell'apatia e dell'indifferenza religiosa, il disorientamento morale e lo smarrimento di tanti fratelli che cercano Dio e non lo trovano o lo trovano in vie sbagliate, perché non c'è chi sappia loro indicare con

sicurezza nella verità. È doloroso che in questa situazione i cristiani perdano parte della loro spinta missionaria ed evangelizzatrice a causa delle divisioni che minano la loro vita interna e riducono la loro credibilità apostolica.

I grandi cambiamenti che caratterizzano la storia dell'umanità nei nostri tempi spingono, inoltre, la Chiesa a farsi pedagoga di riconciliazione e di fraternità. Le accresciute possibilità di comunicazione a tutti i livelli, ma soprattutto l'esplosione del fenomeno migratorio, anche nel nostro paese, conducono al mescolarsi di popoli, culture e religioni. Di fronte a questo fenomeno, ormai irreversibile, diventa sempre più necessario saper coniugare l'identità con la diversità. In questo processo la religione ha un ruolo importante da svolgere. I credenti, in nome di un Dio padre di tutti, e i cristiani, in nome di Cristo Salvatore dell'umanità, sono chiamati ad assumere con carità e verità questo cambiamento e a favorirne l'ordinato sviluppo. L'ecumenismo, mentre ricerca l'unità tra i credenti in Cristo, diventa anche scuola di fraternità nella verità tra tutti gli uomini; un insegnamento per tutti, perché favorisce il mutuo rispetto, promuove la concordia e la solidarietà, orienta l'incontro fruttuoso tra i popoli e tra le culture.

Tutte queste ragioni rendono particolarmente significativo il dono che la Santa Sede fa alle nostre Chiese con questo documento. Esso ci invita ad avere una più precisa e profonda comprensione dell'unità della Chiesa, alla luce della ecclesiologia di comunione, nelle sue radici trinitarie, promossa dal concilio Vaticano II. Di particolare importanza sono poi i principi e le norme che vengono dati sulla formazione dei fedeli e sul carattere ecumenico da imprimere a tutta l'attività pastorale. Nel Direttorio troviamo precise direttive su come realizzare un'autentica formazione ecumenica, sia come disciplina specifica sia come dimensione presente in ogni azione ecclesiale, dalla catechesi di base fino agli insegnamenti teologici superiori.

Da una reale ricezione di questo testo, e dalla sua sollecitazione a considerare il compito ecumenico come compito ineludibile di ogni Chiesa particolare, è lecito attendersi anche un nuovo impulso nella promozione delle strutture diocesane e nazionali per l'esercizio dell'ecumenismo. Proprio la centralità della dimensione locale dell'azione ecumenica e l'esigenza di una collaborazione comunione ai diversi livelli della Chiesa universale costituiscono elementi che caratterizzano il nuovo Direttorio. In esso troveremo anche un particolare incitamento a sviluppare tutte le varie modalità con cui il

dialogo ecumenico può e deve attuarsi, e i diversi livelli in cui esso si esprime, coinvolgendo tutti i cristiani.

Il cammino verso l'unità dei cristiani è lungo e faticoso. Pregare con Gesù "perché tutti siano una sola cosa" (Gv 17,21) è fondamento di ogni vero ecumenismo; questa preghiera è anche certezza che la nostra aspirazione all'unità corrisponde al disegno stesso del Padre, che non potrà negare ai suoi figli questo dono. A noi sta il dovere di saperlo accogliere, lavorando, ciascuno per la sua parte, nel ricostruire nella verità di Cristo l'unità del suo Corpo.

SERGIO GORETTI

Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino Presidente del Segretariato per l'ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana

* * *

PREMESSA

1. La ricerca dell'unità dei cristiani è stata uno degli obiettivi principali del concilio Vaticano II. Il Direttorio ecumenico, richiesto durante il Concilio e pubblicato in due parti, l'una nel 1967 e l'altra nel 1970 (1), "si è rivelato strumento prezioso per orientare, coordinare e sviluppare lo sforzo ecumenico" (2).

Motivi della presente revisione

2. Oltre la pubblicazione del Direttorio, numerosi altri documenti che si riferiscono all'ecumenismo sono stati pubblicati dalle competenti autorità (3).

La promulgazione del nuovo *Codice di Diritto canonico* per la Chiesa latina (1983) e quella del *Codice dei Canonici delle Chiese orientali* (1990) hanno creato, in materia ecumenica, una situazione disciplinare in parte nuova per i fedeli della Chiesa cattolica.

Allo stesso modo il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, pubblicato nel 1992, ha posto la dimensione ecumenica nell'insegnamento di base per tutti i fedeli della Chiesa.

3. Inoltre, dopo il Concilio si sono intensificati rapporti fraterni con le Chiese e le comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica; si sono avviati e moltiplicati i dialoghi teologici. Nel suo discorso in occasione di un'assemblea plenaria del Segretariato (1988), che si occupava della revisione del Direttorio, il Santo Padre fece rilevare che "l'estensione del movimento ecumenico, la moltiplicazione

dei documenti di dialogo, l'urgenza avvertita di una maggior partecipazione di tutto il popolo di Dio a tale movimento e, conseguentemente, la necessità di una informazione dottrinale esatta in vista di un giusto impegno, tutto ciò esige che, senza indugio, si diano direttive aggiornate" (4). E in questo spirito ed alla luce di tali sviluppi che si è proceduto alla revisione del Direttorio.

Destinatari del Direttorio

4. Il Direttorio ha come primi destinatari i Pastori della Chiesa cattolica, ma riguarda anche tutti i fedeli, chiamati a pregare e ad agire per l'unità dei cristiani sotto la guida dei loro vescovi. Costoro, individualmente per la propria diocesi e collegialmente per tutta la Chiesa, sono responsabili, sotto l'autorità della Santa Sede, dell'indirizzo e delle iniziative in materia di ecumenismo (5).

5. Ma c'è anche da augurarsi che il Direttorio sia utile ai membri delle Chiese e delle comunità ecclesiali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica. Con i cattolici, essi condividono la sollecitudine per la qualità dell'impegno ecumenico. Sarà vantaggioso per loro conoscere la direzione nella quale i responsabili del movimento ecumenico nella Chiesa cattolica intendono promuovere l'azione ecumenica ed i criteri ufficialmente approvati nella Chiesa. Ciò consentirà loro di valutare le iniziative prese dai cattolici, ad ogni livello, sì da corrispondervi in modo adeguato e meglio comprendere le risposte dei cattolici alle proprie iniziative. Va precisato che il Direttorio non intende trattare dei rapporti della Chiesa cattolica con le sette o i nuovi movimenti religiosi (6).

Finalità del Direttorio

6. La nuova edizione del Direttorio è destinata ad essere uno strumento al servizio di tutta la Chiesa e specialmente di coloro che nella Chiesa cattolica sono direttamente impegnati in un'attività ecumenica. Il Direttorio intende motivarla, illuminarla, guidarla e, in alcuni casi particolari, dare anche direttive obbligatorie, secondo la competenza propria del pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani (7). Alla luce dell'esperienza della Chiesa dopo il Concilio e tenendo conto dell'attuale situazione ecumenica, il Direttorio raccoglie tutte le norme già fissate per applicare e sviluppare le decisioni del Concilio e, quand'è necessario, le adatta alla realtà attuale. Esso rafforza le strutture che sono state realizzate per sostenere e guidare l'attività ecumenica ad ogni livello della Chiesa. Nel pieno rispetto della competenza delle autorità a tali vari livelli, il Direttorio dà orientamenti e norme

d'applicazione universali, per indirizzare la partecipazione cattolica all'azione ecumenica. La loro applicazione darà consistenza e coerenza alle differenti maniere di praticare l'ecumenismo, mediante le quali Chiese particolari (8) e gruppi di Chiese particolari rispondono alle diverse situazioni locali. Esso garantirà che l'attività ecumenica nella Chiesa cattolica sia conforme all'unità di fede e di disciplina che unisce i cattolici fra di loro.

Nel nostro tempo c'è, qua o là, una certa tendenza alla confusione dottrinale. Perciò è molto importante che, nel campo dell'ecumenismo come in altri, si evitino abusi che potrebbero contribuirvi o portare all'indifferentismo dottrinale. Se le direttive della Chiesa in questo argomento venissero disattese, sarebbe ostacolato il progresso dell'autentica ricerca della piena unità tra i cristiani. Spetta all'Ordinario del luogo, alle Conferenze episcopali o ai Sinodi delle Chiese orientali cattoliche fare in modo che i principi e le norme contenuti nel Direttorio ecumenico siano fedelmente applicati e vigilare con cura pastorale perché sia evitata ogni possibile deviazione.

Piano del Direttorio

7. Il Direttorio si apre con una esposizione dell'impegno ecumenico della Chiesa cattolica (capitolo I). Segue una elencazione dei mezzi usati dalla Chiesa cattolica per tradurre in pratica tale impegno. Essa lo realizza attraverso l'organizzazione (capitolo II) e la formazione dei suoi membri (capitolo III). A coloro che sono in tal modo organizzati e formati sono destinate le disposizioni dei capitoli IV e V sull'attività ecumenica.

I. La ricerca dell'unità dei cristiani

L'impegno ecumenico della Chiesa cattolica fondato sui principi dottrinali enunciati dal concilio Vaticano II.

II. L'organizzazione nella Chiesa Cattolica del servizio dell'unità dei cristiani

Le persone e le strutture destinate a promuovere l'ecumenismo a tutti i livelli, e le norme che regolano la loro attività.

III. La formazione all'ecumenismo nella Chiesa cattolica Le categorie di persone da formare; finalità, ambito e metodi della formazione nei suoi aspetti dottrinali e pratici.

IV. La comunione di vita e di attività spirituale tra i battezzati

La comunione che esiste con gli altri cristiani sulla base del legame sacramentale del battesimo e le norme per la condivisione della preghiera e di altre attività spirituali, ivi compresi, in casi particolari, alcuni beni sacramentali.

V. Collaborazione ecumenica, dialogo e testimonianza comune

I principi, le diverse forme e le norme della collaborazione tra cristiani in vista del dialogo e della comune testimonianza nel mondo.

8. Così, in un'epoca caratterizzata da una crescente secolarizzazione, che chiama i cristiani ad un'azione comune nella speranza del Regno di Dio, le norme che regolano le relazioni tra cattolici e altri cristiani, e le diverse forme di collaborazione da essi attuate, sono stabilite in modo tale che la promozione dell'unità desiderata da Cristo possa essere perseguita in maniera equilibrata e coerente, nella linea e secondo i principi fissati dal concilio Vaticano II.

I LA RICERCA DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI

9. Il movimento ecumenico intende essere una risposta al dono della grazia di Dio, chiamando tutti i cristiani alla fede nel mistero della Chiesa, secondo il disegno di Dio che vuole condurre l'umanità alla salvezza e all'unità in Cristo mediante lo Spirito santo. Questo movimento chiama i cristiani alla speranza che si realizzi pienamente la preghiera di Gesù "perché tutti siano una sola cosa" (9). Li chiama a quella carità che è il comandamento nuovo di Cristo e il dono per mezzo del quale lo Spirito santo unisce tutti i fedeli. Il concilio Vaticano II ha esplicitamente chiesto ai cattolici di abbracciare nel loro amore tutti i cristiani con una carità che anela a superare, nella verità, ciò che li divide e attivamente si impegna a farlo; essi devono operare sperando e pregando per la promozione dell'unità dei cristiani; la loro fede nel mistero della Chiesa li stimola e li illumina in maniera tale che la loro azione ecumenica possa essere ispirata e guidata da una vera comprensione della Chiesa che è in Cristo come "sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (10)

10. L'insegnamento della Chiesa sull'ecumenismo, così come l'incoraggiamento a sperare e l'invito ad amare, trovano un'espressione ufficiale nei documenti del concilio Vaticano II e in particolare nella *Lumen gentium* e nell'*Unitatis redintegratio*. I documenti successivi che hanno per oggetto l'attività ecumenica nella Chiesa, ivi compreso il *Direttorio ecumenico* (1967 e 1970), si basano sui principi dottrinali, spirituali e pastorali enunciati nei documenti del Concilio. Essi hanno approfondito alcuni argomenti cui si fa cenno nei documenti conciliari, hanno sviluppato una terminologia teologica ed hanno impartito norme d'azione più dettagliate, pur sempre interamente basate sull'insegnamento del Concilio stesso. Tutto ciò offre un insieme di insegnamenti le cui grandi linee saranno esposte in questo capitolo. Tali insegnamenti costituiscono il fondamento del presente Direttorio.

La Chiesa e la sua unità nel piano di Dio

11. Il Concilio colloca il mistero della Chiesa nel mistero della sapienza e della bontà di Dio, il quale attira tutta la famiglia umana ed anche l'intera creazione all'unità in lui (11). A tal fine, Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio Unigenito, che, innalzato sulla croce e poi entrato nella gloria, effuse lo Spirito santo, per mezzo del quale convoca e riunisce nell'unità

della fede, della speranza e della carità il popolo della Nuova Alleanza che è la Chiesa. Per fondare in ogni luogo la Chiesa santa fino alla fine dei secoli, Cristo affidò il compito di insegnare, governare e santificare al collegio dei Dodici, al quale diede Pietro come capo. "Gesù Cristo per mezzo della fedele predicazione del Vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo esercitato nell'amore da parte degli apostoli e dei loro successori sotto l'azione dello Spirito santo, vuole che il suo popolo cresca e sia perfezionata la sua comunione nell'unità" (12). Il Concilio presenta la Chiesa come il nuovo popolo di Dio, che in sé riunisce, con tutte le ricchezze della loro diversità, uomini e donne di ogni nazione e di ogni cultura, dotati di multiformi doni di natura e di grazia, posti a servizio gli uni degli altri, e consapevoli d'essere mandati nel mondo per la sua salvezza (13). Essi accolgono nella fede la Parola di Dio, sono battezzati in Cristo, confermati nello Spirito della Pentecoste e celebrano insieme il sacramento del corpo e del sangue di Cristo nell'Eucaristia:

"Lo Spirito santo, che abita nei credenti e riempie e regge tutta la Chiesa, produce la meravigliosa comunione dei fedeli e tanto intimamente tutti unisce in Cristo, da essere il principio dell'unità della Chiesa. Egli opera la varietà delle grazie e dei servizi e arricchisce con vari doni la Chiesa di Gesù Cristo, "organizzando i santi per compiere l'opera del servizio e per la edificazione del Corpo di Cristo" " (14)

12. A servizio del popolo di Dio, per la sua comune vita di fede e sacramentale, sono posti i ministri ordinati: vescovi, presbiteri e diaconi (15). In tal modo, unito dal triplice legame della fede, della vita sacramentale e del ministero gerarchico, tutto il popolo di Dio realizza ciò che la tradizione di fede dal Nuovo Testamento in poi (16) ha sempre chiamato la koinonia/comunione. È, questo, il concetto chiave che ha ispirato l'ecclesiologia del concilio Vaticano II (17) ed al quale il recente insegnamento del Magistero ha dato una grande importanza.

La Chiesa come comunione

13. La comunione nella quale i cristiani credono e sperano è, nella sua realtà più profonda, la loro unità con il Padre per Cristo nello Spirito santo. Dopo la Pentecoste essa è donata e ricevuta nella Chiesa, comunione dei santi. Ha il suo pieno compimento nella gloria del cielo, ma si realizza già nella Chiesa sulla terra mentre cammina verso quella pienezza. Coloro che vivono uniti nella fede, nella speranza e nella carità, nel servizio vicendevole, nell'insegnamento comune e nei sacramenti, sotto la guida dei loro Pastori (18), hanno parte alla comunione che

costituisce la Chiesa di Dio. Tale comunione concretamente si realizza nelle Chiese particolari, ognuna delle quali è riunita attorno al proprio Vescovo. In ciascuna di esse "è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica ed apostolica" (19). Tale comunione, per sua stessa natura, è perciò universale.

14. La comunione tra le Chiese si conserva e si esprime specialmente attraverso la comunione tra i loro vescovi. Insieme essi formano un collegio, che succede al collegio apostolico e ha come suo capo il Vescovo di Roma, quale successore di Pietro (20). Così i vescovi garantiscono che le Chiese di cui sono i ministri continuano l'unica Chiesa di Cristo, fondata sulla fede e sul ministero degli apostoli. Essi coordinano le energie spirituali e i doni dei fedeli e delle loro associazioni, in vista dell'edificazione della Chiesa e del pieno esercizio della sua missione.

15. Ogni Chiesa particolare, unita in se stessa e nella comunione della Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica, è mandata in nome di Cristo e per la potenza dello Spirito a portare il Vangelo del Regno ad un sempre maggior numero di persone, offrendo loro la comunione con Dio. Accogliendola, tali persone entrano anche in comunione con tutti coloro che già l'hanno ricevuta e, con essi, sono costituiti in un'autentica famiglia di Dio. Con la sua unità, questa famiglia testimonia la comunione con Dio. Proprio in questa missione della Chiesa si realizza la preghiera di Gesù; egli infatti ha pregato "perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato" (21).

16. La comunione all'interno delle Chiese particolari e tra loro è un dono di Dio. La si deve accogliere con gioia e gratitudine, e coltivare con cura. Essa è custodita particolarmente da coloro che sono chiamati a esercitare nella Chiesa il ministero di pastore. L'unità della Chiesa si realizza nel contesto di una ricca diversità. La diversità è una dimensione della cattolicità della Chiesa. La ricchezza stessa di tale diversità può, tuttavia, generare tensioni nella comunione. Ma, nonostante queste tensioni, lo Spirito continua ad agire nella Chiesa chiamando i cristiani, nella loro diversità, ad una sempre più profonda unità.

17. I cattolici conservano la ferma convinzione che l'unica Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, "governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui" (22). Essi confessano che la totalità della verità rivelata, dei sacramenti e del ministero, dati da Cristo per l'edificazione della sua Chiesa e per il compimento della missione che le è propria, si trova nella comunione cattolica della Chiesa. Certo, i

cattolici sono consapevoli di non aver vissuto e di non vivere personalmente in pienezza dei mezzi di grazia di cui la Chiesa è dotata. Malgrado tutto, la loro fiducia nella Chiesa non viene mai meno. La fede dà loro la certezza che essa permane "degnata sposa del suo Signore" e non cessa, "sotto l'azione dello Spirito santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla luce che non conosce tramonto" (23). Quando perciò i cattolici usano le parole "Chiese", "altre Chiese", "altre Chiese e comunità ecclesiali", ecc., per designare coloro che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, si deve sempre tener conto di questa ferma convinzione e confessione di fede.

Le divisioni tra i cristiani e la ricomposizione dell'unità

18. L'insensatezza e il peccato degli uomini, tuttavia, lungo la storia hanno opposto resistenza alla volontà unificante dello Spirito santo e indebolito la forza dell'amore che supera le tensioni che si creano nella vita ecclesiale. Fin dagli inizi della Chiesa avvennero scissioni. Successivamente si manifestarono dissensi più gravi e alcune Chiese in Oriente non si trovarono più in piena comunione con la Sede di Roma e con la Chiesa d'Occidente (24). Più tardi, in Occidente, divisioni più profonde causarono il formarsi di altre comunità ecclesiali. Tali scissioni avevano alla loro origine questioni dottrinali o disciplinari e perfino divergenze sulla natura della Chiesa (25). Il decreto del concilio Vaticano II sull'ecumenismo riconosce che dissensi sono nati "talora non senza colpa di uomini d'entrambe le parti" (26). Tuttavia, per quanto la colpevolezza umana abbia potuto nuocere gravemente alla comunione, questa non è mai stata distrutta. In effetti, la pienezza dell'unità della Chiesa di Cristo si è conservata nella Chiesa cattolica, mentre altre Chiese e comunità ecclesiali, pur non essendo in piena comunione con la Chiesa cattolica, in realtà mantengono con essa una certa comunione. Il Concilio così si esprime:

"Quell'unità crediamo sussistere, senza possibilità d'essere perduta, nella Chiesa cattolica e speriamo che crescerà ogni giorno più fino alla fine dei secoli" (27). Alcuni testi conciliari indicano gli elementi che sono condivisi dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese orientali (28) da una parte, e dalla Chiesa cattolica e dalle altre Chiese e comunità ecclesiali dall'altra (29). "Lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza" (30).

19. Tuttavia nessun cristiano o cristiana può essere pago di tali forme imperfette di comunione, che non corrispondono alla volontà di Cristo e indeboliscono la sua Chiesa nell'esercizio della missione che le è propria.

La grazia di Dio, soprattutto nel nostro secolo, ha spinto alcuni membri di parecchie Chiese e comunità ecclesiali a cercare con decisione di superare le divisioni ereditate dal passato e di ricostruire una comunione d'amore mediante la preghiera, il pentimento, la reciproca richiesta di perdono per i peccati di divisione del passato e del presente, e attraverso incontri per iniziative di collaborazione e di dialogo teologico. Tali sono gli obiettivi e le attività di quello che è stato chiamato movimento ecumenico (31).

20. Durante il concilio Vaticano II la Chiesa cattolica ha preso solennemente l'impegno di operare per l'unità dei cristiani. Il decreto *Unitatis redintegratio* precisa che l'unità voluta da Cristo per la sua Chiesa si realizza "per mezzo della fedele predicazione del Vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo esercitato nell'amore da parte degli apostoli e dei loro successori, cioè i vescovi con a capo il successore di Pietro". Il decreto afferma che questa unità consiste "nella confessione di una sola fede, nella comune celebrazione del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio" (32). Tale unità, che per sua stessa natura esige una piena comunione visibile di tutti i cristiani, è il fine ultimo del movimento ecumenico. Il Concilio dichiara che essa non richiede affatto che venga sacrificata la ricca diversità di spiritualità, di disciplina, di riti liturgici e di elaborazione della verità rivelata che sono andati sviluppandosi tra i cristiani (33), nella misura in cui tale diversità rimane fedele alla tradizione apostolica.

21. Dopo il concilio Vaticano II l'attività ecumenica, in tutta la Chiesa cattolica, è stata ispirata e guidata da diversi documenti e iniziative della Santa Sede e, nelle Chiese particolari, da documenti e iniziative dei vescovi, dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze episcopali. Si devono anche ricordare i progressi realizzati in molteplici forme di dialogo ecumenico e in diversi tipi di collaborazione ecumenica. Secondo la stessa espressione del Sinodo dei vescovi del 1985, l'ecumenismo "si è profondamente e indelebilmente impresso nella coscienza della Chiesa" (34).

L'ecumenismo nella vita dei cristiani

22. Il movimento ecumenico è una grazia di Dio, concessa dal Padre in risposta alla preghiera di Gesù (35) e alle suppliche della Chiesa ispirata dallo Spirito santo (36). Pur collocandosi nell'ambito della missione generale della Chiesa, che è di unire l'umanità in Cristo, il suo compito specifico è la ricomposizione dell'unità tra i cristiani (37). Coloro che sono battezzati nel nome di Cristo sono, per ciò stesso, chiamati ad

impegnarsi nella ricerca dell'unità (38). La comunione nel battesimo è ordinata alla piena comunione ecclesiale. Vivere il proprio battesimo significa essere coinvolti nella missione di Cristo, la quale consiste appunto nel raccogliere tutto nell'unità.

23. I cattolici sono invitati a rispondere, secondo le indicazioni dei loro Pastori, con solidarietà e gratitudine agli sforzi che si compiono per ristabilire l'unità dei cristiani in molte Chiese e comunità ecclesiali e nelle varie organizzazioni alle quali danno la loro collaborazione. Là dove non si realizza nessuna attività ecumenica, almeno praticamente, i cattolici cercheranno di promuoverla. Là dove l'impegno ecumenico incontra opposizioni o ostacoli, a causa di tendenze settarie o di attività che portano a divisioni ancora più profonde tra coloro che confessano il nome di Cristo, i cattolici siano pazienti e perseveranti. Gli Ordinari del luogo (39), i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche (40) e le Conferenze episcopali si troveranno talvolta nella necessità di prendere speciali misure per superare il pericolo di *indifferentismo* o di *proselitismo* (41). Ciò potrebbe riguardare particolarmente le giovani Chiese. I cattolici, in tutti i loro rapporti con membri di altre Chiese e comunità ecclesiali, agiranno con rettitudine, prudenza e competenza. Il criterio di procedere con gradualità e precauzione, senza eludere le difficoltà, è anche una garanzia per non cedere alla tentazione dell'indifferentismo o del proselitismo, che sarebbe la rovina del vero spirito ecumenico.

24. Qualunque sia la situazione locale, i cattolici, per essere in grado di assumere le loro responsabilità ecumeniche, devono agire insieme e in accordo con i loro vescovi. Innanzi tutto devono conoscere a fondo la natura della Chiesa cattolica ed essere capaci di render conto del suo insegnamento, della sua disciplina e dei suoi principi ecumenici. Quanto meglio conoscono tutto questo, tanto meglio lo possono esporre nelle discussioni con gli altri cristiani e convenientemente spiegarlo motivandolo. Devono anche avere una corretta conoscenza delle altre Chiese e comunità ecclesiali con le quali sono in rapporto. È necessario prendere in attenta considerazione le varie condizioni preliminari all'impegno ecumenico, che sono enunciate nel decreto del concilio Vaticano II sull'ecumenismo (42).

25. L'ecumenismo, con tutte le sue esigenze umane e morali, è talmente radicato nell'azione misteriosa della Provvidenza del Padre, per il Figlio e nello Spirito, da toccare le profondità della spiritualità cristiana. Esso richiede quella "conversione del cuore e quella santità della vita, insieme con le preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani", che il decreto del concilio Vaticano II sull'ecumenismo chiama "ecumenismo

spirituale" e ritiene essere "l'anima di tutto il movimento ecumenico" (43). Coloro che si immedesimano profondamente a Cristo devono conformarsi alla sua preghiera, in particolare alla sua preghiera per l'unità; coloro che vivono nello Spirito devono lasciarsi trasformare dall'amore, che, per la causa dell'unità, "tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta" (44) coloro che vivono in spirito di pentimento saranno particolarmente sensibili al peccato delle divisioni e pregheranno per il perdono e la conversione. Coloro che tendono alla santità saranno capaci di riconoscere i suoi frutti anche al di fuori dei confini visibili della loro Chiesa (45). Arriveranno a conoscere veramente Dio come colui che solo è capace di raccogliere tutti nell'unità, essendo il Padre di tutti.

I diversi livelli dell'azione ecumenica

26. Le possibilità e le esigenze dell'azione ecumenica non si presentano nello stesso modo in una parrocchia, in una diocesi, a livello di un'organizzazione regionale o nazionale delle diocesi, a livello della Chiesa universale. L'ecumenismo richiede un impegno del popolo di Dio nelle strutture ecclesiastiche e secondo la disciplina propria di ciascuno di tali livelli.

27. Nella diocesi, raccolta attorno al suo Vescovo, nelle parrocchie e nei diversi gruppi e comunità, l'unità dei cristiani si costruisce e si evidenzia giorno per giorno (46): uomini e donne ascoltano nella fede la Parola di Dio, pregano, celebrano i sacramenti, si mettono al servizio gli uni degli altri e testimoniano il Vangelo della salvezza a coloro che ancora non credono.

Tuttavia, quando membri di una stessa famiglia appartengono a Chiese e comunità ecclesiali diverse, quando dei cristiani non possono ricevere la comunione con il coniuge o i figli o gli amici, la sofferenza per la divisione si fa acutamente sentire e dovrebbe più fortemente stimolare alla preghiera e all'attività ecumenica.

28. Il fatto di riunire, all'interno della comunione cattolica, le Chiese particolari in istituzioni affini, quali i Sinodi delle Chiese orientali e le Conferenze episcopali, manifesta la comunione esistente tra queste Chiese. Tali assemblee possono sensibilmente facilitare lo sviluppo di efficaci relazioni ecumeniche con le Chiese e le comunità ecclesiali di una stessa regione che non sono in piena comunione con noi. Oltre la loro tradizione culturale e civica, esse condividono una comune eredità ecclesiale, che risale all'epoca anteriore alle divisioni. Avendo maggiori possibilità che non una Chiesa particolare di trattare in maniera

rappresentativa i fattori regionali e nazionali dell'attività ecumenica, i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e le Conferenze episcopali possono dar vita a organizzazioni destinate a valorizzare e coordinare le risorse e gli sforzi del loro territorio, in modo tale da sostenere le attività delle Chiese particolari e consentire loro di seguire, nelle loro iniziative ecumeniche, un cammino cattolico omogeneo.

29. Spetta al Collegio dei vescovi e alla Sede apostolica il giudizio in ultima istanza sul modo in cui si deve rispondere alle esigenze della piena comunione (47). A questo livello si raccoglie e si valuta l'esperienza ecumenica di tutte le Chiese particolari; si riuniscono i mezzi necessari al servizio della comunione a livello universale e tra tutte le Chiese particolari che fanno parte di questa comunione e per essa si adoperano; si danno le direttive che servono a orientare e dirigere le attività ecumeniche ovunque si svolgano nella Chiesa. Spesso è a questo livello della Chiesa che le altre Chiese e comunità ecclesiali si rivolgono quando desiderano essere in rapporto ecumenico con la Chiesa cattolica. Ed è a questo livello che possono essere prese le decisioni ultime concernenti la ricomposizione della comunione.

Complessità e diversità della situazione ecumenica

30. Il movimento ecumenico vuole essere obbediente alla Parola di Dio, alle ispirazioni dello Spirito santo e all'autorità di coloro ai quali è affidato il ministero di assicurare che la Chiesa rimanga fedele a quella tradizione apostolica in cui vengono accolti la Parola di Dio e i doni dello Spirito. Ciò che si ricerca è la comunione, che è il cuore del mistero della Chiesa, ed è per questo che il ministero apostolico dei vescovi è particolarmente necessario nell'ambito dell'attività ecumenica. Le situazioni di cui l'ecumenismo si occupa molto spesso sono senza precedenti, variano da luogo a luogo e di epoca in epoca. Vanno incoraggiate anche le iniziative dei fedeli nel campo dell'ecumenismo. E però indispensabile un attento e continuo discernimento, che compete a coloro che hanno la responsabilità ultima della dottrina e della disciplina della Chiesa (48). A costoro spetta incoraggiare iniziative serie ed assicurare che siano attuate secondo i principi cattolici dell'ecumenismo. Essi devono ridare fiducia a coloro che si lasciano scoraggiare dalle difficoltà e moderare la generosità imprudente di coloro che non soppesano debitamente le reali difficoltà disseminate sulla via della ricomposizione dell'unità. Il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, il cui ruolo e la cui responsabilità consistono nel dare direttive e suggerimenti per l'attività ecumenica, offre lo stesso servizio all'intera Chiesa.

31. La natura dell'azione ecumenica intrapresa in una regione particolare subirà sempre l'influsso del carattere particolare della situazione ecumenica del luogo. La scelta dell'impegno ecumenico appropriato spetta primariamente al Vescovo, il quale deve tener conto delle specifiche responsabilità e delle esigenze tipiche della sua diocesi. È impossibile passare in rassegna la varietà delle situazioni; si possono nondimeno fare alcune osservazioni abbastanza generali.

32. Il compito ecumenico si presenterà in modo diverso in un paese in prevalenza cattolico e in un paese in cui cristiani orientali o anglicani o protestanti sono in gran numero o maggioranza. Il compito assumerà aspetti ancora diversi in paesi nei quali c'è una maggioranza di non cristiani. La partecipazione della Chiesa cattolica al movimento ecumenico in paesi in cui essa è largamente maggioritaria è cruciale perché l'ecumenismo sia un movimento che coinvolga tutta la Chiesa.

33. Allo stesso modo, il compito ecumenico varierà notevolmente a seconda che la maggioranza dei nostri interlocutori cristiani appartenga parte a una o a più Chiese orientali anziché a comunità della Riforma. Ogni caso ha una propria dinamica e sue peculiari possibilità. Molti altri fattori, politici, sociali, culturali, geografici ed etnici, possono dare un'impronta specifica al compito ecumenico.

34. Le diverse caratteristiche del compito ecumenico dipenderanno sempre dal particolare contesto locale. L'importante è che, nello sforzo comune, i cattolici, ovunque nel mondo, si sostengano vicendevolmente con la preghiera e il reciproco incoraggiamento, in modo che si possa perseguire la ricerca dell'unità dei cristiani, nei suoi molteplici aspetti, nell'obbedienza al comandamento del Signore.

Le sette e i nuovi movimenti religiosi

35. Il panorama religioso del nostro mondo, negli ultimi decenni, è andato notevolmente evolvendosi e in alcune parti del mondo il cambiamento di maggior rilievo è stato il proliferare di sette e di nuovi movimenti religiosi, la cui aspirazione a relazioni pacifiche con la Chiesa cattolica può talvolta essere debole o non esistere affatto. Nel 1986, quattro dicasteri della Curia romana hanno pubblicato congiuntamente un rapporto (49), che richiama l'attenzione sulla fondamentale distinzione da farsi tra le sette e i nuovi movimenti religiosi da una parte e le Chiese e comunità ecclesiali dall'altra. In questo campo sono in corso ulteriori studi.

36. Per quel che riguarda le sette e i nuovi movimenti religiosi, la situazione è assai complessa e si presenta in modo differente secondo il contesto culturale. In alcuni paesi le sette si sviluppano in un ambiente

culturale fondamentalmente religioso. In altri luoghi si diffondono in società sempre più secolarizzate, ma che, al tempo stesso, conservano credenze e superstizioni. Certe sette sono e si dicono di origine non cristiana; altre sono eclettiche; altre ancora si dichiarano cristiane, ma possono sia aver rotto con comunità cristiane, sia conservare ancora legami con il cristianesimo. È chiaro che spetta primariamente al Vescovo, alla Conferenza episcopale o al Sinodo delle Chiese orientali cattoliche discernere il miglior modo di rispondere alla sfida rappresentata dalle sette in una determinata regione. Bisogna però insistere sul fatto che i principi della condivisione spirituale o della cooperazione pratica indicati in questo Directorio si applicano esclusivamente alle Chiese e alle comunità ecclesiali con le quali la Chiesa cattolica ha instaurato relazioni ecumeniche. Al lettore di questo Directorio apparirà con chiarezza che l'unico fondamento per tale condivisione e per tale cooperazione sta nel riconoscere da una parte e dall'altra una certa comunione già esistente, anche se imperfetta, congiunta all'apertura e al rispetto reciproco generati da un simile riconoscimento.

II

L'ORGANIZZAZIONE NELLA CHIESA CATTOLICA DEL SERVIZIO DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI

Introduzione

37. Attraverso le Chiese particolari, la Chiesa cattolica è presente in molti luoghi e regioni in cui affianca altre Chiese e comunità ecclesiali. Queste regioni hanno caratteristiche loro proprie d'ordine spirituale, etnico, politico e culturale. In molti casi, in tali regioni risiede la suprema autorità religiosa di altre Chiese e comunità ecclesiale; queste regioni spesso corrispondono al territorio di un Sinodo delle Chiese orientali cattoliche o di una Conferenza episcopale.

38. Di conseguenza, una Chiesa cattolica particolare, o parecchie Chiese particolari che hanno tra loro stretti rapporti di collaborazione, possono trovarsi in posizione molto favorevole per entrare in contatto, a questo livello, con altre Chiese o comunità ecclesiali. Possono stabilire con esse relazioni ecumeniche fruttuose, giovando al movimento ecumenico nel suo insieme (50).

39. Il concilio Vaticano II ha raccomandato l'azione ecumenica in modo speciale "ai vescovi d'ogni parte della terra, perché sia promossa con sollecitudine e sia con prudenza da loro diretta" (51). Questa direttiva, che spesso è già stata tradotta in pratica da singoli vescovi, da Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o da Conferenze episcopali, è stata introdotta nei Codici di diritto canonico.

Per la Chiesa latina il *CIC*, can. 755, afferma:

" § 1. Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei vescovi e alla Sede apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo".

"§ 2. Spetta parimenti ai vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze episcopali, promuovere la medesima unità e, secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche, tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa".

Per le Chiese orientali cattoliche il *CCEO*, cann. 902-904, § 1, afferma:

Canone 902: "Poiché la sollecitudine di ristabilire l'unità di tutti quanti i cristiani spetta all'intera Chiesa, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i Pastori della Chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all'attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo."

Canone 903: "Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l'esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori".

Canone 904, § 1: "Siano promosse assiduamente le iniziative del movimento ecumenico in ciascuna Chiesa *sui iuris* con norme speciali di diritto particolare sotto la guida dello stesso movimento da parte della Sede apostolica romana per la Chiesa universale".

40. Alla luce di questa competenza particolare per promuovere e guidare l'attività ecumenica, è proprio della responsabilità dei singoli vescovi diocesani, dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche, o delle Conferenze episcopali stabilire le norme secondo cui le persone o le commissioni sotto indicate svolgeranno le attività loro demandate e vigilare sull'applicazione di tali norme. Inoltre, si dovrà aver cura che coloro ai quali verranno affidate queste responsabilità ecumeniche abbiano un'adeguata conoscenza dei principi cattolici dell'ecumenismo e siano seriamente preparati per il loro compito.

Il delegato diocesano per l'ecumenismo

41. Nelle diocesi il Vescovo nomini una persona competente come delegato diocesano per le questioni ecumeniche. Costui potrà essere incaricato di animare la commissione ecumenica diocesana e di coordinarne le attività, come è indicato al n. 44 (oppure di svolgere tali attività, in mancanza della suddetta commissione). In quanto stretta collaboratrice del Vescovo e con l'aiuto conveniente, questa persona incoraggerà, nella diocesi, svariate iniziative di preghiere per l'unità dei cristiani, avrà cura che le esigenze ecumeniche influenzino le attività della diocesi, identificherà i bisogni particolari della diocesi e su di essi la terrà informata. Tale delegato è anche il responsabile che rappresenta la comunità cattolica nei suoi rapporti con le altre Chiese e comunità ecclesiali e i loro dirigenti, di cui facilita le relazioni con il Vescovo del luogo, il clero e il laicato a diversi livelli. Egli sarà il consigliere del Vescovo e delle altre istanze della diocesi in materia ecumenica e faciliterà la condivisione di esperienze di iniziative ecumeniche tra i pastori e le organizzazioni diocesane. Avrà cura di mantenere contatti con i delegati o le commissioni di altre diocesi. Anche là dove i cattolici sono in maggioranza, oppure nelle diocesi che hanno limitato personale e limitate risorse, si raccomanda che venga nominato un delegato

diocesano (o una delegata diocesana) per attuare le attività predette, nella misura in cui ciò sia possibile e conveniente.

La commissione o il segretariato ecumenico di una diocesi

42. Il Vescovo della diocesi, oltre a nominare un delegato diocesano per le questioni ecumeniche, istituirà un consiglio, una commissione o un segretariato con l'incarico di attuare le direttive o gli orientamenti che egli potrà dare, e, più generalmente, di promuovere l'attività ecumenica nella diocesi (52). Laddove le circostanze lo richiedano, più diocesi possono riunirsi per costituire una commissione o un segretariato del genere.

43. La commissione o il segretariato sia rappresentativo dell'intera diocesi e, in linea di massima, comprenda membri del clero, dei religiosi, delle religiose e del laicato, con varie competenze, e specialmente persone che abbiano una specifica competenza ecumenica. È auspicabile che rappresentanti del consiglio presbiterale, del consiglio pastorale e dei seminari diocesani o regionali siano annoverati tra i membri della commissione o del segretariato.

Tale commissione dovrà cooperare con le istituzioni o organizzazioni ecumeniche già esistenti o che saranno istituite, avvalendosi del loro apporto quando se ne presenti l'occasione. Essa dovrà essere pronta ad aiutare il delegato diocesano per l'ecumenismo e a mettersi a disposizione di altre organizzazioni diocesane o di iniziative private per il reciproco scambio di informazioni e di idee. Sarebbe particolarmente importante che esistessero rapporti con le parrocchie e le organizzazioni parrocchiali, con le iniziative apostoliche dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, e con movimenti e associazioni di laici.

44. Oltre alle funzioni che già le sono state assegnate, è compito di questa commissione:

a. tradurre in pratica le decisioni del Vescovo diocesano concernenti l'applicazione dell'insegnamento e delle norme del concilio Vaticano II sull'ecumenismo come pure i documenti postconciliari che vengono emanati dalla Santa Sede, dai Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e dalle Conferenze episcopali;

b. mantenere rapporti con la commissione ecumenica territoriale (cfr. *infra*) e adattare i suoi consigli e i suoi suggerimenti alle condizioni locali. Quando la situazione lo richiede, è raccomandabile che si trasmettano al pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani informazioni su determinate esperienze e sui loro risultati, o altre informazioni utili;

- c. favorire l'ecumenismo spirituale secondo i principi indicati dal decreto conciliare sull'ecumenismo e in altri punti di questo Direttorio riguardo alla preghiera, pubblica e privata, per l'unità dei cristiani;
- d. offrire aiuto e appoggio, con mezzi quali sessioni di lavoro e seminari per la formazione ecumenica del clero e dei laici, per un'adeguata applicazione della dimensione ecumenica a tutti gli aspetti della vita, prestando una speciale attenzione al modo in cui i seminaristi vengono preparati a dare la dovuta dimensione ecumenica alla predicazione, alla catechesi e ad altre forme di insegnamento, nonché per le attività pastorali (per esempio, per la pastorale dei matrimoni misti), ecc.;
- e. coltivare la cordialità e la carità tra i cattolici e gli altri cristiani con i quali ancora manca la piena comunione ecclesiale, seguendo i suggerimenti e le direttive che si daranno più sotto (in particolare ai nn. 205-218);
- f. proporre e guidare conversazioni e consultazioni con loro, tenendo ben presente che è opportuno adattare alla diversità dei partecipanti e dei soggetti del dialogo (53)
- g. indicare esperti da incaricare, a livello diocesano, per il dialogo con le altre Chiese e comunità ecclesiali;
- h. promuovere, in collaborazione con altre organizzazioni diocesane e con gli altri cristiani, nella misura del possibile, una testimonianza comune di fede cristiana e, allo stesso modo, un'azione comune in ambiti quali l'educazione, la moralità pubblica e privata, la giustizia sociale, le questioni connesse con la cultura, la scienza e le arti (54)
- i. proporre ai vescovi scambi di osservatori e invitati in occasione di importanti conferenze, di sinodi, dell'insediamento di autorità religiose e in altre circostanze simili.

45. Nelle diocesi, le parrocchie dovrebbero essere incoraggiate a prender parte ad iniziative ecumeniche a livello parrocchiale e, quand'è possibile, a costituire gruppi incaricati di realizzare tali attività (cfr. *infra*, n. 67). Le parrocchie dovrebbero rimanere in stretto rapporto con le autorità diocesane e scambiare informazioni ed esperienze con esse, con le altre parrocchie e altri gruppi.

La commissione ecumenica dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze episcopali

46. Ogni Sinodo delle Chiese orientali cattoliche e ogni Conferenza episcopale, secondo le procedure loro proprie, costituiranno una commissione episcopale per l'ecumenismo, assistita da esperti, uomini e

donne, scelti tra il clero, tra religiosi e religiose e tra laici. Per quanto è possibile, tale commissione sarà affiancata da una segreteria permanente. Questa commissione, il cui metodo di lavoro sarà determinato dagli statuti del Sinodo o della Conferenza, avrà il compito di proporre orientamenti in materia ecumenica e concreti modi d'azione, in conformità con la legislazione, le direttive, le legittime consuetudini ecclesiali in vigore e tenendo presenti le reali possibilità di una determinata regione. È necessario che vengano prese in considerazione tutte le circostanze di luoghi e di persone del territorio di competenza, ma che si tenga anche conto della Chiesa universale. Nel caso in cui il piccolo numero dei membri della Conferenza episcopale non consentisse di costituire una commissione di vescovi, si dovrebbe almeno nominare un Vescovo responsabile dei compiti ecumenici indicati qui sotto al n. 47.

47. Le funzioni di questa commissione comprenderanno quelle enumerate al n. 44, nella misura in cui esse trovano riscontro nella competenza dei Sinodi delle Chiese orientali o delle Conferenze episcopali. Ma essa deve anche assumersi altri compiti, di cui ecco alcuni esempi:

- a. mettere in pratica le norme e le istruzioni della Santa Sede in materia;
- b. consigliare e assistere i vescovi che istituiscono una commissione ecumenica nella loro diocesi, e stimolare la collaborazione tra i responsabili diocesani dell'ecumenismo e tra le commissioni stesse, organizzando, per esempio, incontri periodici di delegati e di rappresentanti delle commissioni diocesane;
- c. incoraggiare e, quando se ne ravvisi l'opportunità, aiutare le altre commissioni della Conferenza episcopale e dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche a tener conto della dimensione ecumenica dell'attività di detta Conferenza, delle sue dichiarazioni ufficiali, ecc.;
- d. promuovere la collaborazione tra i cristiani, arrecando, per esempio, un aiuto spirituale e materiale, ove ciò sia possibile, tanto alle organizzazioni ecumeniche esistenti quanto alle iniziative ecumeniche da promuovere nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca, oppure in quello della pastorale e dell'approfondimento della vita cristiana, secondo i principi del decreto conciliare sull'ecumenismo, ai nn. 9-12;
- e. avviare consultazioni e un dialogo con i responsabili di Chiesa e con i consigli di Chiesa esistenti a livello nazionale o territoriale (distinti, però, dalla diocesi) e creare strutture adatte per tali dialoghi;

- f. designare esperti che, col mandato ufficiale della Chiesa, partecipino alle consultazioni e al dialogo con gli esperti delle Chiese, delle comunità ecclesiali e delle organizzazioni sopra menzionate;
- g. intrattenere rapporti e un'attiva collaborazione con le strutture ecumeniche realizzate da istituti di vita consacrata e da società di vita apostolica e con quelle di altre organizzazioni cattoliche, all'interno del territorio;
- h. organizzare lo scambio di osservatori e di invitati in occasione di importanti assemblee ecclesiali e di altri avvenimenti analoghi di livello nazionale o territoriale;
- i. informare i vescovi della Conferenza e dei Sinodi sugli sviluppi dei dialoghi che si svolgono nell'ambito del territorio; rendere partecipe di tali informazioni il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, a Roma, in modo tale che il vicendevole scambio di opinioni e di esperienze e i risultati del dialogo possano promuovere altri dialoghi a differenti livelli della vita della Chiesa;
- j. in generale, mantenere rapporti, in ordine alle questioni ecumeniche, tra i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o le Conferenze episcopali e il pontificio Consiglio per l'unità dei cristiani, a Roma, come pure con le commissioni ecumeniche di altre Conferenze territoriali.

Strutture ecumeniche in altri contesti ecclesiali

48. Organismi sopranazionali, variamente configurati, che assicurano cooperazione e sostegno tra le Conferenze episcopali avranno anch'essi strutture che possano dare una dimensione ecumenica al loro lavoro. L'estensione e la forma delle loro attività siano determinate dagli statuti e regolamenti di ciascuno di tali organismi e in base alle concrete possibilità del territorio.

49. Nella Chiesa cattolica esistono comunità e organizzazioni che hanno un posto specifico nell'attuazione della vita apostolica della Chiesa. Pur non facendo parte direttamente delle strutture ecumeniche predette, la loro attività molto spesso ha un'importante dimensione ecumenica e dovrebbe essere organizzata in strutture adeguate, in armonia con le finalità dell'organizzazione. Tra queste comunità e organizzazioni, ci sono gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica e diverse organizzazioni di fedeli cattolici.

Istituti di vita consacrata e società di vita apostolica

50. Poiché la cura di ristabilire l'unità dei cristiani riguarda tutta la Chiesa, tanto i ministri sacri quanto i laici (55), gli ordini religiosi, le

congregazioni religiose e le società di vita apostolica, per la natura stessa dei loro compiti nella Chiesa e per il loro contesto di vita, hanno occasioni specifiche di favorire l'ideale e l'azione ecumenica. In conformità ai propri carismi e alle proprie costituzioni — di cui alcune sono anteriori alle divisioni dei cristiani — e alla luce dello spirito e delle finalità di ciascuno, tali istituti e tali società sono incoraggiati ad attuare, secondo le loro concrete possibilità e nei limiti delle loro regole di vita, le seguenti prospettive e attività:

- a. favorire la consapevolezza dell'importanza ecumenica delle loro particolari forme di vita, poiché la conversione del cuore, la santità personale, la preghiera, pubblica e privata, e il servizio disinteressato alla Chiesa e al mondo sono il cuore del movimento ecumenico;
- b. aiutare a far comprendere la dimensione ecumenica della vocazione di tutti i cristiani alla santità della vita, offrendo occasioni per far progredire la formazione spirituale, la contemplazione, l'adorazione e la lode di Dio, il servizio del prossimo;
- c. tenendo conto della natura e delle esigenze dei luoghi e delle persone, organizzare incontri con cristiani di diverse Chiese e comunità ecclesiali per preghiere liturgiche, riflessioni, esercizi spirituali e per una comprensione più profonda delle tradizioni spirituali cristiane;
- d. mantenere rapporti con monasteri o comunità cenobitiche di altre Comunioni cristiane per lo scambio di ricchezze spirituali e intellettuali, e di esperienze di vita apostolica, poiché lo sviluppo dei carismi religiosi di tali Comunioni può costituire un reale apporto per l'intero movimento ecumenico. Potrebbe in tal modo essere suscitata una feconda emulazione spirituale;
- e. nel dare indirizzi alle proprie istituzioni educative, numerose e varie, tener presente l'attività ecumenica secondo i principi sotto indicati in questo Direttorio;
- f. collaborare con altri cristiani in un'azione comune per la giustizia sociale, lo sviluppo economico, il miglioramento delle condizioni sanitarie e dell'educazione, la tutela del creato, e per la pace e la riconciliazione tra le nazioni e le comunità;
- g. "Per quanto lo permettano le condizioni religiose, va promossa un'azione ecumenica tale che i cattolici, esclusa ogni forma sia di indifferentismo e di confusionismo, sia di sconsiderata concorrenza, attraverso una comune, per quanto è possibile, professione di fede in Dio e in Gesù Cristo di fronte alle genti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati, secondo le norme del decreto

sull'ecumenismo. Collaborino soprattutto per la causa di Cristo, loro comune Signore: il suo Nome li unisca!"⁵⁶.

Nel compiere tali attività osserveranno le norme che il Vescovo diocesano, i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o le Conferenze episcopali avranno stabilite per l'opera ecumenica, considerata come un elemento della loro cooperazione all'insieme dell'apostolato in un determinato territorio. Mantengano strette relazioni con le diverse commissioni ecumeniche diocesane o nazionali e, nei casi indicati, con il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.

51. Avviando tale attività ecumenica, è molto opportuno che i vari istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, a livello della propria autorità centrale, nominino un delegato, oppure una commissione, con il compito di promuovere e di assicurare il proprio, impegno ecumenico. La funzione di questi delegati, o commissioni, sarà di favorire la formazione ecumenica di tutti i membri, di collaborare alla formazione ecumenica specializzata dei consiglieri per le questioni ecumeniche presso le autorità a livello generale e locale degli istituti e delle società; più particolarmente sarà loro compito mettere in atto e assicurare le attività sopra descritte (n. 50).

Organizzazioni dei fedeli

52. Le organizzazioni dei fedeli cattolici di un territorio particolare o di una nazione, e anche le organizzazioni internazionali che si propongono come fine, per esempio, il rinnovamento spirituale, l'azione per la pace e la giustizia sociale, l'educazione a vari livelli, l'aiuto economico a paesi e istituzioni, ecc. svilupperanno gli aspetti ecumenici delle proprie attività. Avranno cura che le dimensioni ecumeniche della propria opera siano oggetto di una sufficiente attenzione e anche, se necessario, che esse siano espresse negli statuti e nelle strutture. Nello svolgere le loro attività ecumeniche, restino in rapporto con le commissioni ecumeniche territoriali e locali e, quando le circostanze lo richiedono, con il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per un proficuo scambio di esperienze e consigli.

Il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani

53. A livello della Chiesa universale, il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, che è un dicastero della Curia romana, ha la competenza e l'incarico di promuovere la piena comunione di tutti i cristiani. La costituzione apostolica *Pastor Bonus* (cfr. *supra*, n. 6) afferma che, da un lato, il Consiglio promuove lo spirito e l'azione

ecumenica all'interno della Chiesa cattolica, e, dall'altro, cura le relazioni con le altre Chiese e comunità ecclesiali.

a. Il pontificio Consiglio si occupa della retta interpretazione dei principi dell'ecumenismo e dei mezzi per la loro applicazione; attua le decisioni del concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo; stimola e assiste i gruppi nazionali e internazionali impegnati a promuovere l'unità dei cristiani e aiuta a coordinare le loro iniziative.

b. Organizza dialoghi ufficiali con le altre Chiese e comunità ecclesiali a livello internazionale; delega osservatori cattolici a livello internazionale; delega osservatori cattolici alle conferenze e alle riunioni ditali istituzioni e di altre organizzazioni ecumeniche, e invita loro osservatori a riunioni della Chiesa cattolica, tutte le volte che ciò parrà opportuno.

54. Per adempiere tali compiti, il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani pubblica di quando in quando orientamenti e direttive valedoli per tutta la Chiesa cattolica. Inoltre, rimane in contatto con i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e con le Conferenze episcopali, con le loro commissioni ecumeniche e con i vescovi e le organizzazioni all'interno della Chiesa cattolica. Il coordinamento delle attività ecumeniche dell'intera Chiesa cattolica richiede che tali contatti siano reciproci. È quindi opportuno che il Consiglio sia informato delle iniziative di rilievo prese ai diversi livelli della vita della Chiesa. Ciò è necessario, in particolare, quando si tratta di iniziative che hanno implicazioni internazionali, come allorché a un livello nazionale o territoriale vengono organizzati dialoghi importanti con altre Chiese e comunità ecclesiali. Il mutuo scambio di informazioni e di consigli giova alle attività ecumeniche a livello internazionale come agli altri livelli della vita della Chiesa. Tutto ciò che potenzia lo sviluppo dell'armonia e dell'impegno ecumenico coerente, consolida parimenti la comunione all'interno della Chiesa cattolica

III

LA FORMAZIONE ALL' ECUMENISMO NELLA CHIESA CATTOLICA

Necessità e finalità della formazione ecumenica

55. "La cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fedeli che i pastori, e tocca ognuno secondo la propria capacità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici e storici" (57). Tenuto conto della natura della Chiesa cattolica, i cattolici troveranno nella fedeltà alle indicazioni del concilio Vaticano II i mezzi per contribuire alla formazione ecumenica sia di ciascun membro sia dell'intera comunità alla quale appartengono. L'unità di tutti in Cristo sarà così il risultato di una crescita comune e di una comune maturazione; infatti l'appello di Dio alla "conversione interiore" (58) e al "rinnovamento della Chiesa" (59), che hanno un'importanza singolare per la ricerca dell'unità, non esclude nessuno.

Per questo motivo, tutti i fedeli sono chiamati ad impegnarsi per realizzare una comunione crescente con gli altri cristiani. Un contributo particolare, però, può essere dato dai membri del popolo di Dio che sono impegnati nella formazione, quali i superiori e gli insegnanti di istituti superiori e di istituti specializzati. Coloro che svolgono un'attività pastorale, in particolare i parroci e gli altri ministri ordinati, hanno una funzione da svolgere in questo campo. Attiene alla responsabilità di ogni Vescovo, dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze episcopali impartire direttive generali riguardanti la formazione ecumenica.

Adeguamento della formazione alle condizioni concrete delle persone

56. L'ecumenismo esige un rinnovamento di atteggiamento e una certa duttilità nei metodi di ricerca dell'unità. Si deve tener conto anche della diversità delle persone, delle funzioni e delle situazioni, come pure della specificità delle Chiese particolari e delle comunità impegnate con esse nella ricerca dell'unità. Di conseguenza, la formazione ecumenica richiede una pedagogia che sia adattata alle concrete situazioni di vita delle persone e dei gruppi e che rispetti l'esigenza di progressività in uno sforzo di rinnovamento continuo e di cambiamento di atteggiamento.

57. Tutti coloro che si occupano di pastorale e non soltanto gli insegnanti verranno, quindi, formati gradatamente, secondo i seguenti orientamenti fondamentali:

- a. Fin dagli inizi sono necessarie la conoscenza della sacra Scrittura e la formazione dottrinale, non disgiunte dalla conoscenza della storia e della situazione ecumenica del paese in cui si vive.
 - b. La conoscenza della storia delle divisioni e degli sforzi di riconciliazione, come pure delle posizioni dottrinali delle altre Chiese e comunità ecclesiali consente di analizzare i problemi nel loro contesto socioculturale e di discernere, nelle espressioni della fede, le diversità legittime e le divergenze incompatibili con la fede cattolica.
 - c. In tale prospettiva, si terrà conto dei risultati e dei chiarimenti forniti dai dialoghi teologici e dagli studi scientifici. È anche auspicabile che i cristiani scrivano insieme la storia delle loro divisioni e dei loro sforzi nella ricerca dell'unità.
 - d. Può essere così evitato il pericolo di interpretazioni soggettive, tanto nella presentazione della fede cattolica quanto nel modo in cui la Chiesa cattolica comprende la fede e la vita delle altre Chiese e comunità ecclesiali.
 - e. Man mano che progredisce, la formazione ecumenica fa sentire come inseparabili la sollecitudine per l'unità della Chiesa cattolica e quella della comunione con le altre Chiese e comunità ecclesiali.
 - f. La sollecitudine per questa unità e per questa comunione implica che ai cattolici stia a cuore l'approfondimento delle relazioni tanto con i cristiani orientali quanto con i cristiani sorti dalla Riforma.
 - g. Il metodo d'insegnamento, che mai disattende l'esigenza della progressività, permette di distinguere e di distribuire gradualmente la materia e i rispettivi contenuti secondo le diverse fasi della formazione dottrinale e dell'esperienza ecumenica.
- Così tutti coloro che si occupano di pastorale saranno fedeli alla santa e vivente tradizione, che nella Chiesa è sorgente di azione. Sapranno vagliare e accogliere la verità, ovunque sia: " Ogni verità, da qualunque parte venga, è dallo Spirito santo" (60).

A. FORMAZIONE DI TUTTI I FEDELI

58. La sollecitudine per l'unità è al cuore della concezione della Chiesa. Scopo della formazione ecumenica è che tutti i cristiani siano animati dallo spirito ecumenico, qualunque sia la loro particolare missione e la loro specifica funzione nel mondo e nella società. Nella vita del fedele, riempito dello Spirito di Cristo, è di capitale importanza il dono implorato da Cristo prima della sua Passione, cioè "la grazia dell'unità". Tale unità è, in primo luogo, l'unità con Cristo in un unico moto di carità verso il Padre e verso il prossimo. In secondo luogo, è la comunione

profonda e attiva del fedele con la Chiesa universale nella Chiesa particolare cui appartiene (61). In terzo luogo, è la pienezza dell'unità visibile ricercata con tutti i cristiani delle altre Chiese e comunità ecclesiali.

I mezzi di formazione

59. *L'ascolto e lo studio della Parola di Dio.* La Chiesa cattolica ha sempre considerato "le divine Scritture", unitamente alla tradizione, "come la regola suprema della propria fede"; esse sono "per i figli della Chiesa, [...] cibo dell'anima, sorgente pura e perenne di vita spirituale" (62). I nostri fratelli e le nostre sorelle di altre Chiese e comunità ecclesiali hanno profonda venerazione e amore per la sacra Scrittura. Ciò li spinge allo studio costante e diligente dei libri sacri (63). Quindi, la Parola di Dio, essendo unica e la stessa per tutti i cristiani, rinvigorisce progressivamente il cammino verso l'unità nella misura in cui verrà accostata con religiosa attenzione e con uno studio appassionato.

60. *La predicazione.* È necessario prestare una cura particolare alla predicazione, sia durante sia al di fuori del culto propriamente liturgico. Come dice il papa Paolo VI, "in quanto evangelizzatori, noi dobbiamo offrire ai fedeli di Cristo l'immagine non di uomini divisi e separati da litigi che non edificano affatto, ma di persone mature nella fede, capaci di ritrovarsi insieme al di sopra delle tensioni concrete, grazie alla ricerca comune, sincera e disinteressata della verità" (64). Le varie parti dell'anno liturgico offrono occasioni propizie per sviluppare i temi dell'unità cristiana e per stimolare allo studio, alla riflessione e alla preghiera.

La predicazione deve preoccuparsi di rivelare il mistero dell'unità della Chiesa e, per quanto è possibile, di promuovere l'unità dei cristiani in modo visibile. Nella predicazione si deve evitare ogni uso improprio della sacra Scrittura.

61. *La catechesi.* La catechesi non consiste soltanto nell'insegnare la dottrina, ma nell'iniziare all'intera vita cristiana, con la piena partecipazione ai sacramenti della Chiesa. Questo insegnamento, però, può contribuire anche a formare ad un autentico comportamento ecumenico, come è indicato nell'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Catechesi tradendae* (nn. 32-33) secondo queste linee direttive:

a. Innanzi tutto la catechesi deve esporre con chiarezza, con carità e con la dovuta fermezza tutta la dottrina della Chiesa cattolica, rispettando specialmente l'ordine e la gerarchia delle verità (65) ed evitando le espressioni e i modi di esporre la dottrina che potrebbero riuscire di ostacolo al dialogo.

b. Parlando delle altre Chiese e comunità ecclesiali, è importante presentare correttamente e lealmente il loro insegnamento. Tra gli elementi dai quali la stessa Chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi e di grande valore, possono trovarsi fuori dei confini visibili della Chiesa cattolica (66). Lo Spirito di Cristo non rifiuta di servirsi di tali comunità come mezzi di salvezza. Fare ciò mette in risalto le verità di fede che le differenti confessioni cristiane hanno in comune. Questo "aiuterà i cattolici, da una parte, ad approfondire la loro fede e, dall'altra, li metterà in condizione di conoscere meglio e stimare gli altri cristiani, facilitando così la ricerca in comune del cammino verso la piena unità, nella verità tutta intera" (67).

c. La catechesi ha una dimensione ecumenica se suscita e alimenta un vero desiderio dell'unità, e più ancora, se ispira sforzi sinceri, inclusi sforzi di umiltà per purificarsi, al fine di sgomberare gli ostacoli lungo la strada, non attraverso facili omissioni e concessioni sul piano dottrinale, ma in vista dell'unità perfetta, quale la vuole il Signore e con i mezzi che Egli vuole (68).

d. La catechesi, inoltre, è ecumenica, se si sforza di preparare i fanciulli e i giovani, come pure gli adulti, a vivere in contatto con altri cristiani, pur formandosi come cattolici e rispettando la fede degli altri (69).

e. Ciò si può fare attraverso il discernimento delle possibilità offerte dalla distinzione tra le verità di fede e i loro modi di espressione (70) attraverso il reciproco sforzo di conoscenza e di stima dei valori presenti nelle rispettive tradizioni teologiche; mostrando chiaramente che il dialogo ha creato nuovi rapporti, che, se ben compresi, possono portare alla collaborazione e alla pace (71)

f. L'esortazione apostolica *Catechesi tradendae* dovrebbe essere il punto di riferimento nella elaborazione dei nuovi catechismi che vengono preparati nelle Chiese locali sotto l'autorità dei vescovi.

62. La liturgia. Essendo "la prima e indispensabile sorgente dalla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano" (72) liturgia dà un importante contributo all'unità di tutti coloro che credono in Cristo; essa è una celebrazione e un fattore di unità; dove è pienamente compresa e dove ognuno vi partecipa pienamente, "contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa" (73)

a. Poiché la santa eucaristia è "il mirabile sacramento dal quale l'unità della Chiesa è simboleggiata e prodotta" (74) molto importante aver cura che sia ben celebrata, affinché i fedeli che vi partecipano, "offrendo la

vittima immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che **Dio sia finalmente tutto in tutti**" (75).

b. È bene essere fedeli alla preghiera per l'unità dei cristiani, secondo le indicazioni del presente Direttorio, sia nei momenti in cui la liturgia lo propone — come, per esempio, in occasione di celebrazioni della Parola oppure delle celebrazioni orientali chiamate "Litia" e "Mole-ben" —, sia specialmente durante la Messa — al momento della preghiera universale — oppure durante le litanie dette "Ectenie", sia ancora mediante la celebrazione della Messa votiva per l'unità della Chiesa, con l'aiuto di appositi formulari.

Inoltre, è molto utile per la formazione ecumenica estendere le preghiere per l'unità a certe occasioni, come quella della settimana di preghiere per l'unità (18-25 gennaio), o quella della settimana tra l'Ascensione e la Pentecoste, affinché lo Spirito santo confermi la Chiesa nell'unità e nell'apostolicità della sua missione universale di salvezza.

63. *La vita spirituale.* Nel movimento ecumenico è necessario dare la priorità alla conversione del cuore, alla vita spirituale e al suo rinnovamento. "Questa conversione del cuore e questa santità della vita, insieme con le preghiere private e pubbliche per l'unità dei cristiani, si devono ritenere come l'anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale" (76) anto ogni cristiano, nella misura in cui vive una vita spirituale autentica, che ha come centro lo stesso Cristo Salvatore e come fine la gloria di Dio Padre, può sempre e ovunque partecipare in profondità al movimento ecumenico, rendendo testimonianza al Vangelo di Cristo con la propria vita (77)

a. I cattolici valorizzeranno certi elementi e beni, sorgenti di vita spirituale, che si trovano nelle altre Chiese e comunità ecclesiali e che appartengono all'unica Chiesa di Cristo: sacra Scrittura, sacramenti e altre azioni sacre, fede, speranza, carità e altri doni dello Spirito (78). Tali beni hanno dato frutti copiosi, ad esempio, nella tradizione mistica dell'Oriente cristiano e nei tesori spirituali della vita monastica, nel culto e nella pietà degli anglicani, nella preghiera evangelica e nelle diverse forme di spiritualità dei protestanti.

b. Tale apprezzamento non deve rimanere puramente teorico; quando le condizioni particolari lo permettono, deve essere completato dalla conoscenza pratica delle altre tradizioni di spiritualità. Conseguentemente, la condivisione della preghiera e un certo tipo di

partecipazione al culto pubblico e a forme di devozione degli altri cristiani, in conformità alle norme vigenti, possono avere un valore formativo (79).

64. *Altre iniziative.* La collaborazione ad iniziative caritative e sociali — nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, ecc. — ha un valore formativo comprovato; così come l'attività per la pace nel mondo, o in particolari regioni della terra dove è minacciata, e quella in difesa dei diritti dell'uomo e della libertà religiosa (80).

Tali azioni, ben dirette, possono mostrare l'efficacia dell'applicazione sociale del Vangelo e la forza pratica della sensibilità ecumenica in diversi settori. Una periodica riflessione sui fondamenti cristiani di queste azioni, per verificarne la qualità e la fecondità e per correggerne i difetti, sarà parimenti educativa e costruttiva.

Gli ambiti più adatti alla formazione

65. Sono i luoghi in cui si sviluppano gradualmente la maturità umana e cristiana, il senso della socialità e la comunione. Per questo la famiglia, la parrocchia, la scuola, i gruppi, le associazioni e i movimenti ecclesiali hanno una singolare importanza.

66. *La famiglia,* chiamata dal concilio Vaticano II "Chiesa domestica" (81), è il primo ambiente in cui quotidianamente si costruisce o si indebolisce l'unità, mediante l'incontro di persone, per molti aspetti diverse, che però si accettano in una comunione d'amore; è nella famiglia che si deve aver cura di non alimentare pregiudizi, ma, al contrario, di ricercare in tutto la verità.

a. La consapevolezza della propria identità cristiana e della propria missione dispone la famiglia ad essere anche una comunità per gli altri, aperta non soltanto nei confronti della Chiesa, ma pure nei confronti della società umana, disposta al dialogo e all'impegno sociale. Come la Chiesa, la famiglia deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui esso si irradia; e infatti la costituzione conciliare *Lumen gentium* afferma che, nella Chiesa domestica, "i genitori devono essere per i loro figli, con la parola e con l'esempio, i primi annunciatori del Vangelo" (n. 11).

b. Le famiglie sorte da un matrimonio misto hanno il dovere di sforzarsi di annunciare Cristo secondo tutte le esigenze del battesimo che i loro membri hanno in comune; inoltre, hanno il non facile compito di rendersi esse stesse artefici di unità (82). "Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questo matrimonio, la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali" (83).

67. *La parrocchia*, in quanto unità ecclesiale radunata attorno all'Eucaristia, deve essere e proclamarsi luogo dell'autentica testimonianza ecumenica. Uno dei grandi doveri della parrocchia è, pertanto, quello di coltivare nei suoi membri lo spirito ecumenico. Ciò esige una diligente attenzione ai contenuti e alle forme della predicazione, in particolare dell'omelia, come pure della catechesi. Inoltre, richiede un programma pastorale e ciò suppone che qualcuno sia incaricato dell'animazione e del coordinamento ecumenico, operando in stretta collaborazione con il parroco; costui si incaricherà eventualmente anche delle varie forme di collaborazione con le corrispondenti parrocchie degli altri cristiani. Infine, è necessario che la parrocchia non sia lacerata da polemiche interne, da polarizzazioni ideologiche o da reciproche accuse tra cristiani, ma ognuno, secondo il proprio spirito e la propria vocazione, si faccia servo della verità nell'amore (84).

68. *La scuola*, di ogni ordine e grado, deve dare una dimensione ecumenica all'insegnamento religioso in essa impartito e, secondo la propria peculiarità, tendere alla formazione del cuore e dell'intelligenza ai valori umani e religiosi, educando al dialogo, alla pace, alle relazioni interpersonali (85).

a. Lo spirito di carità, di rispetto e di dialogo esige che si mettano al bando i pregiudizi e le parole che danno un'immagine falsa degli altri fratelli cristiani. Ciò vale soprattutto per le scuole cattoliche, nelle quali i giovani devono crescere nella fede, nella preghiera e nella decisione di mettere in pratica il Vangelo cristiano dell'unità. Si avrà cura di insegnare loro l'ecumenismo autentico, seguendo la dottrina della Chiesa cattolica.

b. Quando è possibile, in collaborazione con gli altri insegnanti, non si mancherà di presentare le varie materie, come, per esempio, la storia e l'arte, in modo da sottolineare i problemi ecumenici in uno spirito di dialogo e di unità. A tal fine, è auspicabile anche che i docenti abbiano una corretta e adeguata conoscenza delle origini, della storia e delle dottrine delle altre Chiese e comunità ecclesiali, soprattutto di quelle che sono presenti sullo stesso territorio.

69. *I gruppi, le associazioni e i movimenti ecclesiali*. La vita cristiana, e in modo speciale la vita delle Chiese particolari, nel corso della storia si è arricchita di una varietà di espressioni, di progetti, di spiritualità conformi ai carismi donati dallo Spirito per l'edificazione della Chiesa, in cui si manifesta una netta distinzione di compiti al servizio della comunità.

Coloro che fanno parte di questi gruppi, movimenti e associazioni devono essere animati da un forte spirito ecumenico. Per vivere il loro impegno battesimale nel mondo (86), ricercando sia l'unità cattolica

attraverso il dialogo e la comunione tra i diversi movimenti e le diverse associazioni sia una comunione più vasta con altre Chiese e comunità ecclesiali e con i movimenti e i gruppi che ad esse si ispirano, è necessario che i loro sforzi siano fondati su una solida formazione e siano illuminati dalla saggezza e dalla prudenza cristiane

B. FORMAZIONE DI COLORO CHE OPERANO NEL MINISTERO PASTORALE

1. MINISTRI ORDINATI

70. Tra i principali doveri di ogni futuro ministro ordinato c'è quello di formarsi una personalità che, per quanto possibile, sia all'altezza della sua missione di aiutare gli altri ad incontrare Cristo. In questa prospettiva, il candidato al ministero deve coltivare pienamente le qualità umane che rendono una persona accetta agli altri e credibile, vigilante sul proprio linguaggio e sulle proprie capacità di dialogo, per acquisire una attitudine autenticamente ecumenica. Ciò è essenziale per chi ha una funzione di maestro e di pastore in una Chiesa particolare, come il Vescovo, come pure per chi come presbitero viene destinato alla cura d'anime, ma non è meno importante per il diacono, e in modo particolare per i diaconi permanenti, chiamati a servire la comunità dei fedeli.

71. Quando prende iniziative e organizza incontri, è necessario che il ministro agisca con lucidità e nella fedeltà alla Chiesa, rispettando le diverse competenze e osservando le disposizioni che i Pastori della Chiesa, in forza del loro mandato, stabiliscono per il movimento ecumenico della Chiesa universale e per ogni Chiesa particolare, al fine di collaborare alla costruzione dell'unità dei cristiani senza pregiudizi e senza iniziative inopportune.

a) FORMAZIONE DOTTRINALE

72. Le Conferenze episcopali si accerteranno che i piani di studi mettano in rilievo la dimensione ecumenica di ogni materia e prevedano uno studio specifico dell'ecumenismo. Verificheranno che questi piani di studio siano conformi alle indicazioni del presente Direttorio.

1) La dimensione ecumenica delle varie materie

73. L'azione ecumenica "non può essere se non pienamente e sinceramente cattolica, cioè fedele alla verità che abbiamo ricevuta dagli apostoli e dai Padri, e conforme alla fede che la Chiesa cattolica ha sempre professato" (87).

74. Gli studenti devono imparare a distinguere tra le verità rivelate — le quali esigono tutte il medesimo assenso di fede —, il modo con cui vengono enunziate e le dottrine teologiche (88). Per quel che riguarda la formulazione delle verità rivelate, si terrà conto di ciò che, tra gli altri documenti, viene affermato dalla dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede *Mysterium Ecclesiae*, 5: "Sebbene le verità che la Chiesa con le sue formule dogmatiche intende effettivamente insegnare, si distinguano dalle mutevoli concezioni di una determinata epoca e possano essere espresse anche senza di esse, può darsi tuttavia che quelle stesse verità dal sacro Magistero siano enunciate con termini che risentono di tali concezioni. Ciò premesso, si deve dire che le formule dogmatiche del Magistero della Chiesa fin dall'inizio furono adatte a comunicare la verità rivelata, e che restano per sempre adatte a comunicarla a chi le comprende rettamente" (89). Gli studenti, quindi, imparino a distinguere tra "il deposito della fede, cioè le verità contenute nella nostra veneranda dottrina" (90), e il modo in cui tali verità sono formulate; tra le verità da enunciare e i vari modi di concettualizzarle e di esporle; tra la tradizione apostolica e le tradizioni strettamente ecclesiastiche; e al tempo stesso imparino a riconoscere e rispettare il valore permanente delle formule dogmatiche. Fin dal tempo della loro formazione filosofica, gli studenti devono essere preparati a cogliere la legittima diversità che nella teologia deriva dai diversi metodi e dai diversi linguaggi usati dai teologi per indagare i divini misteri. In realtà potrà risultare che le diverse formulazioni teologiche più che contraddittorie siano complementari.

75. Inoltre, è necessario che sia sempre rispettata la "gerarchia delle verità" della dottrina cattolica; tali verità, sebbene esigano tutte l'assenso di fede loro dovuto, non hanno però tutte la medesima centralità nel mistero rivelato in Gesù Cristo, perché diverso è il loro nesso con il fondamento della fede cristiana (91).

2) Dimensione ecumenica delle discipline teologiche in generale

76. L'apertura ecumenica è una dimensione costitutiva della formazione dei futuri presbiteri e diaconi: "L'insegnamento della sacra teologia e delle altre discipline, specialmente storiche, deve essere fatto anche sotto l'aspetto ecumenico, perché abbia sempre meglio a corrispondere alla verità dei fatti" (92). La dimensione ecumenica della formazione teologica non deve essere limitata alle differenti categorie di insegnamento. Poiché parliamo di insegnamento interdisciplinare — e non soltanto "pluridisciplinare" —, questo dovrà implicare la collaborazione tra i professori interessati e un coordinamento reciproco.

Per tutte le materie, anche per quelle fondamentali, si potranno opportunamente sottolineare i seguenti aspetti:

- a. gli elementi del patrimonio cristiano sul piano della verità e della santità che sono comuni a tutte le Chiese e comunità ecclesiali, sebbene talvolta siano enunciati secondo una diversa formulazione teologica;
- b. le ricchezze di liturgia, di spiritualità e di dottrina che sono proprie di ogni comunione, ma che possono aiutare i cristiani a raggiungere una conoscenza più profonda della natura della Chiesa;
- c. i punti che, in materia di fede e di morale, sono causa di disaccordo, ma che possono incoraggiare ricerche più approfondite sulla Parola di Dio e portare a distinguere le contraddizioni reali da quelle apparenti.

3) Dimensione ecumenica delle discipline teologiche in particolare

77. In ogni disciplina teologica, l'approccio ecumenico deve portare a considerare il legame esistente tra la materia particolare e il mistero dell'unità della Chiesa. Inoltre, l'insegnante deve inculcare ai suoi alunni la fedeltà a tutta la tradizione autenticamente cristiana in materia di teologia, di spiritualità e di disciplina ecclesiastica. Gli studenti, dal confronto del proprio patrimonio con le ricchezze delle tradizioni cristiane dell'Oriente e dell'Occidente, nella loro espressione antica o moderna, trarranno una consapevolezza più viva di tale pienezza (93).

78. Questo studio comparativo è importante in tutte le materie: per lo studio della Scrittura, sorgente comune della fede di tutti i cristiani; per lo studio della tradizione apostolica che si trova nelle opere dei Padri della Chiesa e degli altri autori ecclesiastici d'Oriente e d'Occidente; per la liturgia, dove le diverse forme del culto divino e la loro importanza dottrinale e spirituale sono scientificamente raffrontate; per la teologia dogmatica e morale, soprattutto per quel che concerne i problemi sorti dal dialogo ecumenico; per la storia della Chiesa, in cui si deve fare una scrupolosa indagine sull'unità della Chiesa e sulle cause di separazione; per il diritto canonico, dove è doveroso fare una netta distinzione tra gli elementi di diritto divino e quelli che sono di diritto ecclesiastico e che possono essere passibili di cambiamenti secondo le epoche, le forme di cultura o le tradizioni locali; e, infine, per la formazione pastorale e missionaria come per gli studi sociologici, in cui si deve porre attenzione alla situazione comune a tutti i cristiani di fronte al mondo moderno. Così la pienezza della Rivelazione divina sarà espressa nel modo migliore e più completo, e noi adempiremo meglio la missione che Cristo ha affidato alla sua Chiesa per il mondo.

4) Corsi speciali di ecumenismo

79. Anche se tutta la formazione teologica dev'essere permeata dalla dimensione ecumenica, è di singolare importanza che nell'ambito del primo ciclo, al momento più adatto, sia proposto un corso di ecumenismo, che dovrebbe essere reso obbligatorio. A grandi linee, e con possibili adattamenti, tale corso può avere il seguente contenuto:

a. le nozioni di cattolicità, di unità organica e visibile della Chiesa, di *oikouménè*, di ecumenismo, secondo la loro origine storica e nel loro significato attuale dal punto di vista cattolico;

b. i fondamenti dottrinali dell'attività ecumenica, con speciale attenzione ai legami di comunione che attualmente esistono tra le Chiese e le comunità ecclesiali (94)

c. la storia dell'ecumenismo, che comprende quella delle divisioni e dei numerosi tentativi, compiuti nel corso di secoli, per ricomporre l'unità, e dei loro successi e insuccessi, come pure lo stato attuale della ricerca dell'unità;

d. il fine e il metodo dell'ecumenismo, delle diverse forme di unione e di collaborazione, la speranza di ricomporre l'unità, le condizioni dell'unità, il concetto di piena e perfetta unità;

e. l'aspetto "istituzionale" e la vita attuale delle diverse comunità cristiane; tendenze dottrinali, cause reali delle separazioni, iniziative missionarie, spiritualità, forme di culto divino, necessità di una più profonda conoscenza della teologia e della spiritualità orientali (95)

f. alcuni problemi specifici, quali: la partecipazione comune al culto, il proselitismo e l'irenismo, la libertà religiosa, i matrimoni misti, il posto dei laici, e segnatamente delle donne, nella Chiesa;

g. l'ecumenismo spirituale, in particolare il senso della preghiera per l'unità e delle altre forme di avvicinamento all'unità per la quale Cristo ha pregato.

80. Per l'organizzazione del piano di studi, si danno i seguenti suggerimenti:

a. È opportuno fare assai presto un'introduzione generale all'ecumenismo, in modo che gli studenti fin dall'inizio degli studi teologici possano essere sensibilizzati alla dimensione ecumenica dei loro studi (96). Tale introduzione dovrebbe trattare gli elementi di base dell'ecumenismo.

b. La parte speciale dell'insegnamento sull'ecumenismo dovrebbe normalmente trovare il suo posto alla fine del primo ciclo di studi teologici o altrimenti verso il termine degli studi nei seminari, in modo che gli studenti, acquistando una larga conoscenza dell'ecumenismo, possano farne una sintesi con la loro formazione teologica.

c. È necessario scegliere con cura i testi di studio e i manuali; essi devono esporre con fedeltà l'insegnamento degli altri cristiani nel campo della storia, della teologia e della spiritualità, in modo non solo da consentire un confronto onesto e obiettivo, ma anche stimolare un ulteriore approfondimento della dottrina cattolica.

81. Può essere utile invitare conferenzieri ed esperti delle altre tradizioni nel contesto degli accordi di collaborazione tra le istituzioni cattoliche e i centri che dipendono dagli altri cristiani (97). Se sorgono problemi particolari in un seminario o in un determinato istituto, spetta al Vescovo diocesano decidere, conformemente alle direttive stabilite dalla Conferenza episcopale, in merito alle iniziative da prendere, sotto la responsabilità delle autorità accademiche, e dopo aver verificato le qualità morali e professionali richieste per i conferenzieri delle altre Chiese e comunità ecclesiali. In questi scambi culturali, occorre assicurare che non venga meno il carattere cattolico dell'istituto di formazione, come pure il suo diritto e il suo dovere di formare i propri candidati e d'insegnare la dottrina cattolica secondo le norme della Chiesa.

B. ESPERIENZA ECUMENICA

82. Nel periodo di formazione, affinché l'approccio all'ecumenismo non sia staccato dalla vita, bensì radicato nell'esperienza viva delle comunità, è opportuno organizzare incontri e colloqui con altri cristiani, sempre rispettando le norme della Chiesa cattolica, a livello tanto universale quanto particolare, e invitando rappresentanti delle altre comunità che abbiano la preparazione professionale, religiosa e lo spirito ecumenico necessari per un dialogo franco e costruttivo. Si possono anche programmare incontri con studenti di altre Chiese e comunità ecclesiali (98). Gli istituti di formazione, però, sono talmente differenti che è impossibile stabilire regole uniformi. In effetti, la realtà comporta sfumature connesse con la diversità dei paesi o delle regioni e con la diversità dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese e comunità ecclesiali sul piano dell'ecclesiologia, della collaborazione e del dialogo. Anche a questo riguardo è molto importante e indispensabile tener presente l'esigenza della progressività e dell'adattamento. I superiori devono rifarsi ai principi generali, adattandoli alle circostanze e alle occasioni particolari.

2. MINISTRI E COLLABORATORI NON ORDINATI

A. FORMAZIONE DOTTRINALE

83. All'azione pastorale, oltre ai ministri ordinati, collaborano altri operatori riconosciuti: i catechisti, gli insegnanti, gli animatori laici. Per la loro formazione, nelle Chiese locali sono stati costituiti gli istituti di scienze religiose, gli istituti di pastorale e altri centri di formazione e di aggiornamento. Valgono per essi gli stessi piani di studio e le medesime norme degli istituti di teologia, ma con i necessari adattamenti al livello dei partecipanti e dei loro studi.

84. In modo particolare, tenuto conto della legittima varietà dei carismi e delle attività proprie dei monasteri, degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, è di singolare importanza che "tutti gli istituti partecipino alla vita della Chiesa e, secondo il loro carattere, facciano propri e sostengano nella misura delle proprie possibilità le sue iniziative e gli scopi che essa si propone di raggiungere nei vari campi", ivi compreso quello " ecumenico "

La loro formazione deve comprendere una dimensione ecumenica fin dal noviziato e poi durante le tappe successive. La *Ratio formationis* di ogni istituto deve prevedere, in parallelo con i piani di studio dei ministri ordinati, che sia sottolineata la dimensione ecumenica delle diverse discipline e insieme che sia proposto un corso specifico di ecumenismo, adattato alle circostanze e alle situazioni locali. Al tempo stesso, è importante che l'autorità competente dell'istituto abbia cura della formazione di specialisti in ecumenismo, al fine di orientare l'impegno ecumenico dell'intero istituto.

B. ESPERIENZA ECUMENICA

85. Per tradurre in pratica quanto si studia, è utile incoraggiare i rapporti e gli scambi tra i monasteri e le comunità religiose cattoliche e quelli delle altre Chiese e comunità ecclesiali, sotto forma di scambi di informazione, di aiuto spirituale, e talvolta materiale, o sotto forma di scambi culturali (100).

86. Data l'importanza del ruolo dei laici nella Chiesa e nella società, si incoraggeranno i laici responsabili dell'azione ecumenica a sviluppare i contatti e gli scambi con le altre Chiese e comunità ecclesiali, seguendo le norme contenute in questo Direttorio.

C. FORMAZIONE SPECIALIZZATA

87. *Importanza della formazione al dialogo.* Tenendo conto dell'influenza dei centri superiori di cultura, appare evidente che le facoltà ecclesiastiche e gli altri istituti di studio superiori hanno una funzione

particolarmente importante nella preparazione al dialogo ecumenico, in vista del suo svolgimento e del progresso dell'unità dei cristiani, che proprio il dialogo aiuta a conseguire. La preparazione pedagogica al dialogo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a. un impegno personale e sincero, vissuto nella fede, senza la quale il dialogo non è più un dialogo tra fratelli e sorelle, ma un puro esercizio accademico;
- b. la ricerca di vie e di mezzi nuovi per stabilire reciproche relazioni e per ricomporre l'unità, fondata su una maggior fedeltà al Vangelo e sull'autentica professione della fede cristiana nella verità e nella carità;
- c. la consapevolezza che il dialogo ecumenico non ha un carattere puramente privato tra persone o gruppi particolari, ma si inserisce nell'impegno dell'intera Chiesa e conseguentemente deve essere condotto in modo coerente con l'insegnamento e le direttive dei suoi Pastori;
- d. una disposizione a riconoscere che i membri delle diverse Chiese e comunità ecclesiali possono aiutarci a meglio comprendere e a presentare con esattezza la dottrina e la vita delle loro comunità;
- e. il rispetto della coscienza e della convinzione personale di chiunque esponga un aspetto o una dottrina della propria Chiesa, oppure il suo modo particolare di comprendere la Rivelazione divina;
- f. il riconoscimento del fatto che non tutti possono valersi di una eguale preparazione per prendere parte al dialogo, dal momento che i livelli di educazione, di maturità critica e di progresso spirituale sono diversi.

Ruolo delle facoltà ecclesiastiche

88. La costituzione apostolica *Sapientia christiana* precisa che, fin dal primo ciclo della facoltà di teologia, si deve studiare la teologia fondamentale con riferimento anche alle questioni connesse con l'ecumenismo (101).

Parimenti, durante il secondo ciclo, "le questioni ecumeniche devono essere accuratamente trattate, secondo le norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica" (102).

In altri termini, sarà opportuno istituire corsi di specializzazione sull'ecumenismo, i quali, oltre agli elementi sopra indicati al n. 79, potranno trattare anche gli argomenti qui sotto elencati:

- a. lo stato attuale dei rapporti tra la Chiesa cattolica e le altre Chiese e comunità ecclesiali, sulla base dello studio dei risultati del dialogo resi pubblici;

- b. lo studio del patrimonio e delle tradizioni degli altri cristiani d'Oriente e d'Occidente;
- c. l'importanza del Consiglio ecumenico delle Chiese per il movimento ecumenico e la situazione attuale dei rapporti tra la Chiesa cattolica e questo stesso Consiglio;
- d. il ruolo dei Consigli di Chiese nazionali o sopranazionali, le loro realizzazioni e le loro difficoltà.

Va inoltre ricordato che nell'insegnamento e nella ricerca teologica non deve mai mancare la dimensione ecumenica.

Ruolo delle università cattoliche

89. Anche le università cattoliche sono chiamate a dare una solida formazione ecumenica. Fra le misure appropriate che esse possono prendere, se ne indicano alcune a titolo di esempio:

- a. Quando la materia lo consente, occorre cercare di dare una dimensione ecumenica ai metodi d'insegnamento e di ricerca.
- b. Vanno previsti colloqui e giornate di studio dedicate alle questioni ecumeniche.
- c. Si organizzino conferenze e incontri per fare, in comune, uno studio, un lavoro o una attività sociale, riservando del tempo per ricercare i principi cristiani di azione sociale e i mezzi per applicarli. Queste occasioni, riunendo soltanto cattolici oppure cattolici e altri cristiani, devono, per quanto è possibile, stimolare alla collaborazione con gli altri istituti superiori esistenti sul territorio.
- d. Nei periodici e nelle riviste universitarie si riservi uno spazio per la cronaca degli avvenimenti che riguardano l'ecumenismo e anche per studi più approfonditi, che preferibilmente commentino i documenti comuni dei dialoghi tra le Chiese.
- e. Nei collegi universitari si devono caldamente raccomandare i cordiali rapporti tra i cattolici e gli altri studenti cristiani, i quali, se ben guidati, grazie a tali rapporti, possono imparare a vivere insieme in un profondo spirito ecumenico ed essere testimoni fedeli della loro fede cristiana.
- f. È opportuno dare un rilievo particolare alla preghiera per l'unità, non soltanto durante la settimana ad essa dedicata, ma anche in altre occasioni nel corso dell'anno. Secondo le circostanze di luoghi e di persone e in conformità alle norme stabilite per le celebrazioni comuni, si possono programmare ritiri in comune, sotto la direzione di una guida spirituale di sicura esperienza.

g. Un campo molto vasto si offre quanto alla testimonianza comune, in particolare per le opere a carattere sociale o caritativo. Gli studenti devono essere preparati e stimolati a ciò: non soltanto gli studenti di teologia, ma anche quelli delle altre facoltà, come le facoltà di diritto, di sociologia, di economia politica, che, con la loro collaborazione, aiuteranno a facilitare e a realizzare iniziative del genere.

h. I cappellani, gli assistenti spirituali degli studenti e i professori avranno particolarmente a cuore di adempiere i loro doveri in uno spirito ecumenico, segnatamente organizzando alcune delle iniziative sopra indicate. Tale compito richiede loro un'approfondita conoscenza della dottrina della Chiesa, un'adeguata competenza nelle discipline accademiche, una ferma prudenza e il senso della misura: tutte queste qualità devono metterli in grado di aiutare gli studenti ad armonizzare la propria vita di fede con l'apertura agli altri.

Ruolo degli istituti ecumenici specializzati

90. Per svolgere il suo compito ecumenico, la Chiesa ha bisogno di un buon numero di esperti in questa materia: ministri ordinati, religiosi, laici, uomini e donne. Costoro sono necessari anche nelle regioni a maggioranza cattolica.

Ciò richiede istituti specializzati dotati:

— di un'adeguata documentazione sull'ecumenismo, particolarmente sui dialoghi in corso e sui programmi futuri;

— di un corpo docente capace e ben preparato, sia nel campo della dottrina cattolica sia in quello dell'ecumenismo.

Le istituzioni si impegnino soprattutto nella ricerca ecumenica, in collaborazione, per quanto è possibile, con esperti di altre tradizioni teologiche e con i loro fedeli; organizzino incontri ecumenici, come conferenze e congressi; rimangano anche in rapporto con le commissioni ecumeniche nazionali e con il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, per essere costantemente tenuti al corrente dello stato attuale dei dialoghi interconfessionali e dei progressi compiuti.

Gli esperti così formati potranno fornire di personale il movimento ecumenico nella Chiesa cattolica, come membri o dirigenti degli organismi responsabili diocesani, nazionali o internazionali, come professori di corsi di ecumenismo in istituti o centri ecclesiastici, oppure come animatori di un autentico spirito ecumenico e dell'attività ecumenica nel loro ambiente.

D. FORMAZIONE PERMANENTE

91. La formazione dottrinale e pratica non si limita al periodo di formazione, ma esige dai ministri ordinati e dagli operatori pastorali un continuo aggiornamento, dato che il movimento ecumenico è in evoluzione.

Nell'attuare quanto programmato per l'aggiornamento pastorale del clero — attraverso riunioni e congressi, ritiri o giornate di riflessione o di studio sui problemi pastorali — i vescovi e i superiori religiosi prestino un'attenta considerazione all'ecumenismo, sulla base delle seguenti indicazioni:

I sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e i laici siano sistematicamente informati sullo stato attuale del movimento ecumenico, così da poter inserire la dimensione ecumenica nella predicazione, nella catechesi, nella preghiera e nella vita cristiana in generale. Se lo si ritiene possibile e opportuno, sarebbe bene qualche volta invitare un ministro di un'altra Chiesa a parlare della propria tradizione o anche di problemi pastorali, che spesso sono comuni a tutti.

Là dove si presenta l'occasione e con il consenso del Vescovo della diocesi, il clero cattolico e coloro che nella diocesi si occupano di pastorale potranno partecipare a riunioni interconfessionali allo scopo di migliorare le relazioni reciproche e di risolvere, con il contributo di tutti, problemi pastorali comuni. La realizzazione di tali iniziative spesso è facilitata dalla creazione, per i ministri ordinati, di consigli o associazioni locali e regionali, ecc., oppure anche dall'adesione ad associazioni analoghe già esistenti.

Le facoltà di teologia, gli istituti di studi superiori, i seminari e altri istituti di formazione possono dare un grande contributo alla formazione permanente, sia organizzando corsi di studi per coloro che operano nel ministero pastorale, sia offrendo la loro collaborazione, in personale insegnante e in materiale, per discipline e corsi programmati da altri.

Sono di grande utilità, inoltre, i seguenti mezzi: una informazione oggettiva attraverso gli strumenti di comunicazione sociale della Chiesa locale e, possibilmente, attraverso quelli dello Stato; uno scambio di informazione con i servizi degli strumenti di comunicazione sociale delle altre Chiese e comunità ecclesiali; rapporti sistematici e permanenti con la commissione ecumenica diocesana o con quella nazionale, in modo da dare a tutti i cattolici impegnati nella pastorale una documentazione precisa sugli sviluppi del movimento ecumenico.

È opportuno, poi, approfittare delle diverse forme di incontri spirituali per approfondire gli elementi di spiritualità comuni e specifici. Questi

incontri offrono l'occasione di riflettere sull'unità e di pregare per la riconciliazione di tutti i cristiani. La partecipazione, a tali incontri, di membri di diverse Chiese e comunità ecclesiali può giovare alla reciproca comprensione e alla crescita della comunione spirituale.

Infine, è auspicabile che periodicamente si faccia una valutazione dell'attività ecumenica.

IV COMUNIONE DI VITA E DI ATTIVITÀ SPIRITUALE TRA I BATTEZZATI

A. IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO

92. Per mezzo del sacramento del battesimo una persona è veramente incorporata a Cristo e alla sua Chiesa, e viene rigenerata per partecipare alla vita divina (103). Il battesimo costituisce quindi il vincolo sacramentale dell'unità che esiste tra tutti quelli che, per suo mezzo, sono rinati. Il battesimo, di per sé, è soltanto un inizio, poiché tende all'acquisizione della pienezza della vita in Cristo. Pertanto esso è ordinato alla professione della fede, alla piena integrazione nell'economia della salvezza e alla comunione eucaristica (104). Istituito da Gesù stesso, il battesimo, mediante il quale si partecipa al mistero della sua morte e della sua risurrezione, implica la conversione, la fede, la remissione del peccato e il dono della grazia.

93. Il battesimo è conferito con l'acqua e una formula che indica chiaramente l'atto di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Di conseguenza, è di somma importanza per tutti i discepoli di Cristo che il battesimo venga amministrato da tutti in questo modo e che le diverse Chiese e comunità ecclesiali giungano, per quanto è possibile, ad un accordo sul suo significato e sulla validità della sua celebrazione.

94. È vivamente raccomandato che il dialogo circa il significato e la valida celebrazione del battesimo avvenga tra le autorità cattoliche e quelle delle altre Chiese e comunità ecclesiali a livello diocesano o di Conferenze episcopali. In tal modo sarà loro possibile arrivare a dichiarazioni comuni, nelle quali potranno esprimere il reciproco riconoscimento dei battesimi, pronunciandosi anche sul modo d'agire nei casi in cui potrebbero esserci dubbi sulla validità di questo o quel battesimo.

95. Per arrivare a tali forme di accordo, occorrerà avere ben presenti i seguenti punti:

Il battesimo per immersione, o per infusione, con la formula trinitaria è, in sé, valido. Di conseguenza, se i rituali, i libri liturgici o le consuetudini stabilite da una Chiesa o da una comunità ecclesiale prescrivono uno di questi modi di battezzare, il sacramento deve essere ritenuto valido, a meno che si abbiano fondate ragioni per mettere in dubbio che il ministro abbia osservato le norme della propria comunità o Chiesa.

La fede insufficiente di un ministro in ciò che concerne il battesimo, di per sé non ha mai reso invalido un battesimo. L'intenzione sufficiente del ministro che battezza deve essere presunta, a meno che non ci sia un serio motivo di dubitare che egli abbia voluto fare ciò che fa la Chiesa.

Se si sollevano dubbi sull'uso dell'acqua e sul modo di adoperarla (105), il rispetto per il sacramento e la deferenza verso le comunità ecclesiali implicate richiedono che sia condotta una seria indagine sulla pratica della comunità in questione, prima di qualsiasi giudizio sulla validità del battesimo da essa amministrato.

96. Secondo la situazione locale e qualora se ne presenti l'occasione, i cattolici possono far memoria, in una celebrazione comune con altri cristiani, del battesimo che li unisce, rinnovando con loro la rinuncia al peccato e l'impegno di vivere una vita pienamente cristiana, impegno assunto con le promesse del loro battesimo, e proponendo risolutamente di cooperare con la grazia dello Spirito santo per cercare di sanare le divisioni che esistono tra i cristiani.

97. Sebbene con il battesimo la persona venga incorporata a Cristo e alla sua Chiesa, ciò concretamente si realizza in una determinata Chiesa o comunità ecclesiale. Pertanto un battesimo non deve essere conferito congiuntamente da due ministri appartenenti a Chiese o a comunità ecclesiali diverse. D'altra parte, secondo la tradizione liturgica e teologica cattolica, il battesimo è amministrato da un solo celebrante. Per ragioni pastorali, in circostanze eccezionali, l'Ordinario del luogo può tuttavia permettere che il ministro di una Chiesa o comunità ecclesiale partecipi alla celebrazione, proclamando una lettura o facendo una preghiera, ecc. La reciprocità è possibile solo nel caso in cui il battesimo celebrato in un'altra comunità non sia in contrasto né con i principi né con la disciplina della Chiesa cattolica (106).

98. Secondo il pensiero cattolico, i padrini e le madrine, nell'accezione liturgica e canonica, devono essere membri della Chiesa o della comunità ecclesiale nella quale viene celebrato il battesimo. Essi non si assumono soltanto la responsabilità dell'educazione cristiana della persona battezzata (o cresimata) in qualità di parente o amico; essi sono lì pure

come rappresentanti di una comunità di fede, garanti della fede e del desiderio di comunione ecclesiale del candidato.

1. Basandosi sul battesimo comune, e a causa dei vincoli di parentela o di amicizia, un battezzato che appartiene ad un'altra comunità ecclesiale può tuttavia essere ammesso come *testimone* del battesimo, ma soltanto insieme con un padrino cattolico (107). Un cattolico può svolgere la medesima funzione nei confronti di una persona che deve essere battezzata in un'altra comunità ecclesiale.

2. In forza della stretta comunione esistente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di *padrino* congiuntamente ad un padrino cattolico (o una madrina) al battesimo di un bambino o di un adulto cattolico, a condizione che si sia sufficientemente provveduto all'educazione del battezzato e che sia riconosciuta l'idoneità del padrino. Il ruolo del padrino a un battesimo conferito in una Chiesa orientale ortodossa non è interdetto a un cattolico, se vi è invitato. In tal caso l'obbligo di prendersi cura dell'educazione cristiana spetta in primo luogo al padrino (o alla madrina) che è membro della Chiesa nella quale il bambino è battezzato (108).

99. Ogni cristiano ha il diritto, per motivi di coscienza, di decidere liberamente di entrare nella piena comunione cattolica (109). Adoperarsi per preparare una persona che desidera essere ricevuta nella piena comunione della Chiesa cattolica è, in sé, un'azione distinta dall'attività ecumenica (110). Il rito dell'Iniziazione cristiana degli adulti prevede una formula per ricevere tali persone nella piena comunione cattolica. Nondimeno, in simili casi, così come nel caso dei matrimoni misti, l'autorità cattolica può avvertire la necessità di indagare per sapere se il battesimo, già ricevuto, sia stato celebrato validamente. Nel compiere tali accertamenti, si tenga conto delle seguenti raccomandazioni:

La validità del battesimo, come è conferito nelle varie Chiese orientali, non è assolutamente oggetto di dubbio. E quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministrato. In queste Chiese il sacramento della confermazione (crismazione) è legittimamente amministrato dal sacerdote contemporaneamente al battesimo; può pertanto accadere con una certa frequenza che nella certificazione canonica del battesimo non sia fatta alcuna menzione della confermazione. Ciò non autorizza affatto a mettere in dubbio che sia stata conferita anche la confermazione.

Quanto ai cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali, prima di esaminare la validità del battesimo di un cristiano, sarà necessario sapere se sia stato realizzato un accordo sul battesimo dalle Chiese e dalle

comunità ecclesiali delle regioni o località in causa (come detto sopra, al n. 94), e se il battesimo sia stato effettivamente amministrato in conformità a tale accordo. Tuttavia, va fatto rilevare che la mancanza di un accordo formale sul battesimo, non deve automaticamente condurre a dubitare della validità del battesimo.

A riguardo di questi cristiani, quando è stata rilasciata una attestazione ecclesiastica ufficiale, non c'è alcun motivo di dubitare della validità del battesimo conferito nelle loro Chiese o comunità ecclesiali, a meno che, per un caso particolare, un esame non riveli che c'è una seria ragione per dubitare della materia, della formula usata per il battesimo, dell'intenzione del battezzato adulto e del ministro che ha battezzato".

Se, anche dopo una scrupolosa ricerca, rimane un fondato dubbio sulla corretta amministrazione del battesimo e si ritiene necessario battezzare sotto condizione, il ministro cattolico dovrà dar prova del suo rispetto per la dottrina secondo la quale il battesimo può essere conferito una volta sola, spiegando alla persona interessata perché in quel caso venga battezzata sotto condizione e, anche, il significato del rito del battesimo sotto condizione; inoltre, il rito del battesimo sotto condizione dev'essere celebrato in privato e non in pubblico (112).

È auspicabile che i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e le Conferenze episcopali diano direttive in ordine all'accettazione nella piena comunione cattolica di cristiani battezzati in altre Chiese e comunità ecclesiali, tenendo conto del fatto che non si tratta di catecumeni e anche del grado di conoscenza e di pratica della fede cristiana che costoro possono avere.

100. Secondo il rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, coloro che aderiscono a Cristo per la prima volta sono normalmente battezzati durante la Veglia pasquale. Là dove la celebrazione di tale rito comprende l'accettazione di coloro che, già battezzati, entrano nella piena comunione cattolica, bisogna fare una netta distinzione tra questi ultimi e coloro che non hanno ancora ricevuto il battesimo.

101. Allo stato attuale delle nostre relazioni con le comunità ecclesiali sorte dalla Riforma del XVI secolo, non si è ancora arrivati ad un accordo né sul significato, né sulla natura sacramentale e neppure sull'amministrazione del sacramento della confermazione. Di conseguenza, nelle circostanze attuali, le persone che entrassero nella piena comunione della Chiesa cattolica e che venissero da queste comunità, dovrebbero ricevere il sacramento della confermazione secondo la dottrina e il rito della Chiesa cattolica, prima di essere ammesse alla Comunione eucaristica.

B. CONDIVISIONE DI ATTIVITÀE DI RISORSE SPIRITUALI

Principi generali

102. I cristiani possono essere incoraggiati a condividere attività e risorse spirituali, cioè a condividere quell'eredità spirituale che essi hanno in comune, in una maniera e a un livello adeguati al loro stato attuale di divisione (113).

103. L'espressione "condivisione di attività e di risorse spirituali" comprende realtà quali la preghiera fatta in comune, la partecipazione al culto liturgico in senso stretto, come viene specificato sotto, al n. 116, e così pure l'uso comune dei luoghi e di tutti gli oggetti liturgici necessari.

104. I principi che dovranno regolare la condivisione spirituale sono i seguenti:

Nonostante le profonde differenze che impediscono la piena comunione ecclesiale, è chiaro che tutti coloro che per il battesimo sono incorporati a Cristo hanno in comune molti elementi della vita cristiana. Esiste, quindi, tra i cristiani una reale comunione, che, quantunque imperfetta, può essere espressa in molti modi, ivi compresa la condivisione della preghiera e del culto liturgico (114), come si preciserà al paragrafo seguente.

Secondo la fede cattolica, la Chiesa cattolica è dotata di tutta la verità rivelata e di tutti i mezzi di salvezza per un dono che non può venir meno (115). Tuttavia, tra gli elementi e i doni che appartengono alla Chiesa cattolica (per esempio la Parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità, ecc.), molti possono esistere fuori dei suoi confini visibili. Le Chiese e le comunità ecclesiali, che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, non sono affatto state private di significato e di valore nel mistero della salvezza, poiché lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come mezzi di salvezza (116). Secondo modi che variano in rapporto alla condizione di ciascuna Chiesa o comunità ecclesiale, le loro celebrazioni possono nutrire la vita della grazia nei loro membri che vi partecipano e dare accesso alla comunione della salvezza (117).

Pertanto, la condivisione delle attività e delle risorse spirituali deve riflettere questa duplice realtà:

la reale comunione nella vita dello Spirito che già esiste tra i cristiani e che si esprime nella loro preghiera e nel culto liturgico;

2) il carattere incompleto di tale comunione a motivo di differenze di fede e a causa di modi di pensare che sono inconciliabili con una condivisione piena dei doni spirituali.

d) La fedeltà a questa realtà complessa rende necessario stabilire norme di condivisione spirituale tenendo conto della diversità di situazione ecclesiale esistente tra le Chiese e le comunità ecclesiali che vi sono implicate, in modo che i cristiani apprezzino le loro ricchezze spirituali comuni e ne gioiscano, ma siano anche resi consapevoli della necessità di superare le separazioni che tuttora esistono.

e) Poiché la concelebrazione eucaristica è una manifestazione visibile della piena comunione di fede, di culto e di vita comune della Chiesa cattolica, espressa dai ministri di questa Chiesa, non è permesso concelebrazionare l'Eucaristia con ministri di altre Chiese o comunità ecclesiali (118).

105. Sarebbe necessaria una certa "reciprocità", dal momento che la condivisione delle attività e delle risorse spirituali, pur entro limiti precisi, è un contributo, in spirito di buona volontà e di carità, alla crescita dell'armonia tra cristiani.

106. Riguardo a tale condivisione, sono raccomandate consultazioni tra le autorità cattoliche competenti e quelle delle altre Comunioni, per ricercare le possibilità di una legittima reciprocità secondo la dottrina e le tradizioni delle differenti comunità.

107. I cattolici devono dar prova di un sincero rispetto per la disciplina liturgica e sacramentale delle altre Chiese e comunità ecclesiali: queste sono invitate a mostrare lo stesso rispetto per la disciplina cattolica. Uno degli obiettivi della consultazione, cui sopra si è accennato, dovrebbe essere quello di puntare ad una migliore comprensione reciproca della disciplina di ciascuna comunità e anche a un accordo sul modo di regolare una situazione in cui la disciplina di una Chiesa mette in causa o contrasta con la disciplina dell'altra.

Preghiera in comune

108. Là dove è opportuno, i cattolici devono essere incoraggiati a radunarsi per pregare con cristiani appartenenti ad altre Chiese e comunità ecclesiali, secondo le norme dettate dalla Chiesa. Queste preghiere in comune sono senza dubbio un mezzo efficace per impetrare la grazia dell'unità, e sono una genuina manifestazione dei vincoli con i quali i cattolici sono ancora uniti con questi altri cristiani (119). La preghiera in comune è, in se stessa, una via che conduce alla riconciliazione spirituale.

109. La preghiera in comune è raccomandata ai cattolici e agli altri cristiani per presentare a Dio, insieme, le necessità e le preoccupazioni che condividono — come ad esempio la pace, le questioni sociali, la mutua carità tra gli uomini, la dignità della famiglia, le conseguenze della povertà, la fame e la violenza, ecc. Si equiparano a tali casi le occasioni in cui, secondo le circostanze, una nazione, una regione o una comunità vuole comunitariamente render grazie a Dio o implorare il suo aiuto; ciò può avvenire nella ricorrenza di una festa nazionale, così pure in tempo di calamità o di lutto pubblico, nel giorno della commemorazione dei caduti per la patria, ecc.

La preghiera comune è raccomandata anche negli incontri che vedono riuniti i cristiani per lo studio o l'azione.

110. La preghiera comune dovrebbe avere però come oggetto innanzi tutto la ricomposizione dell'unità dei cristiani. Può incentrarsi, per esempio, sul mistero della Chiesa e della sua unità, sul battesimo come vincolo sacramentale di unità, oppure sul rinnovamento della vita personale e comunitaria come via necessaria per rendere perfetta l'unità. La preghiera comune è particolarmente raccomandata durante la "Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani" o nel periodo che intercorre tra l'Ascensione e la Pentecoste.

111. Tale preghiera dovrebbe essere preparata di comune accordo, con l'apporto dei rappresentanti di Chiese, comunità ecclesiali o altri gruppi. E insieme che converrebbe precisare il ruolo degli uni e degli altri e scegliere i temi, le letture bibliche, gli inni e le preghiere da utilizzare.

a) Una celebrazione del genere può comprendere qualsiasi lettura, preghiera e inno che esprimano ciò che è comune a tutti i cristiani riguardo alla fede o alla vita spirituale. Può includere una esortazione, un'allocuzione o una meditazione biblica che, attingendo alla comune eredità cristiana, accresca il reciproco amore e l'unità.

b) Bisogna aver cura che le traduzioni della sacra Scrittura di cui ci si serve siano accettabili da tutti e siano traduzioni fedeli del testo originale.

c) È auspicabile che la struttura di dette celebrazioni tenga conto dei diversi modelli di preghiera comunitaria in armonia con il rinnovamento liturgico di molte Chiese e comunità ecclesiali, pur prestando una particolare attenzione al comune patrimonio di inni, di testi tratti dai lezionari e di preghiere liturgiche.

d) Preparando celebrazioni tra cattolici e membri di una Chiesa orientale, è necessario considerare attentamente la disciplina liturgica propria di ciascuna delle Chiese, conformemente a quanto si dice qui sotto al n. 115.

112. Sebbene la propria chiesa sia il luogo in cui una comunità ha l'abitudine di celebrare normalmente la propria liturgia, le celebrazioni comuni, di cui si è ora parlato, possono aver luogo nella chiesa dell'una o dell'altra delle comunità interessate, con il consenso di tutti i partecipanti. Qualunque sia il luogo di cui ci si serve, occorre che sia a tutti gradito, che possa essere convenientemente sistemato e che favorisca la devozione.

113. Con il comune consenso dei partecipanti, coloro che in una cerimonia hanno una funzione possono indossare l'abito proprio del loro rango ecclesiastico e della natura della celebrazione.

114. In alcuni casi, sotto la direzione di persone che abbiano ricevuto una particolare formazione e abbiano fatto una adeguata esperienza, può essere utile ricorrere alla condivisione spirituale sotto la forma di ritiri, di esercizi spirituali, di gruppi di studio e di reciproca comunicazione di tradizioni di spiritualità, nonché di forme di incontro più stabili per l'approfondimento di una vita spirituale comune. È necessario che si presti sempre seria attenzione tanto a ciò che è stato detto sul riconoscimento delle reali differenze di dottrina che esistono, quanto all'insegnamento e alla disciplina della Chiesa cattolica sulla condivisione sacramentale.

115. Dato che la celebrazione dell'Eucaristia nel giorno del Signore è il fondamento e il centro di tutto l'anno liturgico (120), i cattolici, fatto salvo il diritto delle Chiese orientali (121), hanno l'obbligo di partecipare alla messa la domenica e nei giorni di precetto (122). Per questo motivo si sconsiglia di organizzare servizi ecumenici la domenica e si ricorda che, anche quando dei cattolici partecipano a servizi ecumenici e a servizi di altre Chiese e comunità ecclesiali, nei giorni suddetti rimane l'obbligo di partecipare alla messa.

Condivisione della liturgia non sacramentale

116. Per culto liturgico si intende il culto celebrato secondo i libri, le norme e le consuetudini di una Chiesa o comunità ecclesiale e presieduto da un ministro o da un delegato di tale Chiesa o comunità. Questo culto liturgico può avere carattere non sacramentale oppure può consistere nella celebrazione di uno o più sacramenti cristiani. Qui si tratta del culto liturgico non sacramentale.

117. In certe occasioni, la preghiera ufficiale di una Chiesa può essere preferita a celebrazioni ecumeniche preparate per l'occasione. La partecipazione a celebrazioni quali la preghiera del mattino o della sera, a veglie straordinarie, ecc. permetterà a persone di tradizioni liturgiche

diverse — cattoliche, orientali, anglicane e protestanti — di meglio comprendere la preghiera delle altre comunità e di condividere più profondamente tradizioni che, spesso, si sono sviluppate partendo da radici comuni.

118. Nelle celebrazioni liturgiche che si fanno in altre Chiese e comunità ecclesiali, si consiglia ai cattolici di prender parte ai salmi, ai responsori, agli inni, ai gesti comuni della Chiesa di cui sono gli invitati. Se i loro ospiti lo propongono, possono proclamare una lettura o predicare.

119. Quando si tratta di assistere ad una celebrazione liturgica di tal genere, si dovrebbe prestare un'attenzione del tutto particolare alla sensibilità del clero e dei fedeli di tutte le comunità cristiane interessate, come anche alle consuetudini locali, che possono variare secondo i tempi, i luoghi, le persone e le circostanze. In una celebrazione liturgica cattolica, i ministri delle altre Chiese e comunità ecclesiali possono avere il posto e gli onori liturgici che convengono al loro rango e al loro ruolo, se lo si ritiene opportuno. I membri del clero cattolico invitati alla celebrazione di un'altra Chiesa o comunità ecclesiale possono, se ciò è gradito a coloro che li accolgono, indossare l'abito e le insegne della loro funzione ecclesiastica.

120. A prudente giudizio dell'Ordinario del luogo, il rito della Chiesa cattolica per le esequie può essere concesso a membri di una Chiesa o di una comunità ecclesiale non cattolica, a condizione che ciò non sia contrario alla loro volontà, che il loro ministro ne sia impedito (123) e che non vi si oppongano le disposizioni generali del diritto (124).

121. Le benedizioni ordinariamente impartite ai cattolici possono essere impartite anche agli altri cristiani, su loro richiesta, in conformità alla natura e all'oggetto della benedizione. Preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e secondo le intenzioni delle altre Chiese e comunità ecclesiali e dei loro capi spirituali, possono essere offerte durante le litanie e altre invocazioni di un servizio liturgico, ma non nel corso dell'anafora eucaristica. L'antica tradizione cristiana liturgica ed ecclesiologica non permette di citare nell'anafora eucaristica se non i nomi delle persone che sono in piena comunione con la Chiesa che celebra quella Eucaristia.

Condivisione di vita sacramentale, in particolare dell'Eucaristia

a) *Condivisione di vita sacramentale con i membri delle varie Chiese orientali*

122. Tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali che non sono in piena comunione con essa, esiste comunque una comunione molto stretta nel

campo della fede (125). Inoltre, "per mezzo della celebrazione della Eucaristia del Signore in queste singole Chiese, la Chiesa di Dio è edificata e cresce" e "quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia[...]" (126). Ciò, secondo la concezione della Chiesa cattolica, costituisce un fondamento ecclesiologico e sacramentale per permettere e perfino incoraggiare una certa condivisione con quelle Chiese, nell'ambito del culto liturgico, anche per quanto riguarda l'Eucaristia, "presentandosi opportune circostanze e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica" (127). Tuttavia, è noto che le Chiese orientali, in forza della concezione ecclesiologica loro propria, possono avere una disciplina più restrittiva in tale materia, disciplina che gli altri devono rispettare. È necessario che i pastori istruiscano con cura i fedeli, perché abbiano una chiara conoscenza delle precise ragioni di tale condivisione nel campo del culto liturgico e delle diverse discipline esistenti al riguardo.

123. Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito a ogni cattolico, per il quale sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi da parte di un ministro di una Chiesa orientale (128).

124. Poiché presso i cattolici e presso i cristiani orientali vigono usanze diverse riguardo alla frequenza della comunione, alla confessione prima della comunione e al digiuno eucaristico, è necessario che i cattolici abbiano cura di non suscitare scandalo e diffidenza tra i cristiani orientali non seguendo le consuetudini delle Chiese d'Oriente. Un cattolico che desidera legittimamente ricevere la comunione presso i cristiani orientali deve, nella misura del possibile, rispettare la disciplina orientale e, se questa Chiesa riserva la comunione sacramentale ai propri fedeli escludendo tutti gli altri, deve astenersi dal prendervi parte.

125. I ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali qualora questi li richiedano spontaneamente e abbiano le dovute disposizioni. Anche in tali casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo apparente (129).

126. Durante una celebrazione liturgica sacramentale in una Chiesa orientale, i cattolici possono proclamare letture, se vi sono stati invitati.

Un cristiano orientale può essere invitato a proclamare letture durante celebrazioni analoghe in chiese cattoliche.

127. Un ministro cattolico può presenziare e prender parte, in una Chiesa orientale, ad una cerimonia di matrimonio, celebrata secondo le norme, tra cristiani orientali o tra due persone di cui una è cattolica e l'altra cristiana orientale, se vi è stato invitato dall'autorità della Chiesa orientale e se si conforma alle norme date qui sotto per i matrimoni misti, là dove vengono applicate.

128. Una persona appartenente a una Chiesa orientale può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; allo stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chiesa orientale. In ogni caso, questa prassi deve essere conforme alla disciplina generale delle due Chiese, riguardante le regole di partecipazione a tali matrimoni.

b) Condivisione di vita sacramentale con i cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali

129. Il sacramento è un'azione di Cristo e della Chiesa per mezzo dello Spirito (130). La celebrazione di un sacramento in una comunità concreta è il segno della realtà della sua unità nella fede, nel culto e nella vita comunitaria. In quanto segni, i sacramenti, e in modo particolarissimo l'Eucaristia, sono sorgenti di unità della comunità cristiana e di vita spirituale e mezzi per incrementarle. Di conseguenza, la comunione eucaristica è inseparabilmente legata alla piena comunione ecclesiale e alla sua espressione visibile.

Al tempo stesso, la Chiesa cattolica insegna che mediante il battesimo i membri di altre Chiese e comunità ecclesiali si trovano in una comunione reale, anche se imperfetta, con la Chiesa cattolica (131) e che "il battesimo costituisce il vincolo sacramentale dell'unità, che vige tra tutti quelli che per mezzo di esso sono stati rigenerati, esso tende interamente all'acquisto della pienezza della vita in Cristo" (132). Per i battezzati, l'Eucaristia è un cibo spirituale, che li rende capaci di vincere il peccato e di vivere della vita stessa di Cristo, di essere più profondamente incorporati a Lui e di partecipare più intensamente a tutta l'economia del mistero di Cristo.

E alla luce di questi due principi basilari, i quali devono sempre essere considerati insieme, che la Chiesa cattolica, in linea di principio, ammette alla comunione eucaristica e ai sacramenti della penitenza e della unzione degli infermi esclusivamente coloro che sono nella sua unità di fede, di culto e di vita ecclesiale (133). Per gli stessi motivi, essa riconosce anche che, in certe circostanze, in via eccezionale e a determinate condizioni,

l'ammissione a questi sacramenti può essere autorizzata e perfino raccomandata a cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali (134).

130. In caso di pericolo di morte, i ministri cattolici possono amministrare questi sacramenti alle condizioni sotto elencate (n. 131). In altri casi, è vivamente raccomandato che il Vescovo diocesano, tenendo conto delle norme che possono esser state stabilite in tale materia dalla Conferenza episcopale o dai Sinodi delle Chiese orientali, fissi norme generali che permettano il discernimento in situazioni di grave e pressante necessità e la verifica delle condizioni qui sotto elencate (n. 131) [135]. In conformità al diritto canonico (136), tali norme generali devono essere stabilite soltanto previa consultazione dell'autorità competente, almeno locale, dell'altra Chiesa o comunità ecclesiale interessata. I ministri cattolici vaglieranno i casi particolari e amministreranno questi sacramenti solo in conformità a tali norme, là dove sono state emanate. Diversamente, giudicheranno in base alle norme del presente Direttorio.

131. Le condizioni in base alle quali un ministro cattolico può amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della penitenza e dell'unzione degli infermi a una persona battezzata, che venga a trovarsi nelle circostanze di cui si fa menzione qui sopra (n. 130), sono: che detta persona sia nell'impossibilità di accedere ad un ministro della sua Chiesa o comunità ecclesiale per ricevere il sacramento desiderato, che chieda del tutto spontaneamente quel sacramento, che manifesti la fede cattolica circa il sacramento chiesto e che abbia le dovute disposizioni (137).

132. Rifacendosi alla dottrina cattolica dei sacramenti e della loro validità, un cattolico, nelle circostanze sopra indicate (nn. 130-131), non può chiedere i suddetti sacramenti che a un ministro di una Chiesa i cui sacramenti sono validi, oppure a un ministro che, secondo la dottrina cattolica dell'ordinazione, è riconosciuto come validamente ordinato.

133. Durante una celebrazione eucaristica della Chiesa cattolica la proclamazione della sacra Scrittura è fatta da membri di questa Chiesa. In occasioni eccezionali e per una giusta causa, il Vescovo diocesano può permettere che un membro di un'altra Chiesa o comunità ecclesiale vi svolga la funzione di lettore.

134. Per la liturgia eucaristica cattolica, *l'omilia*, che è parte della liturgia stessa, è riservata al sacerdote o al diacono, perché in essa vengono presentati i misteri della fede e le norme della vita cristiana in consonanza con l'insegnamento e la tradizione cattolica (138).

135. Per la proclamazione della sacra Scrittura e per la predicazione durante celebrazioni diverse dalla celebrazione eucaristica, devono essere osservate le norme date sopra (n. 118).

136. I membri di altre Chiese o comunità ecclesiali possono fare da testimoni a una celebrazione di matrimonio in una Chiesa cattolica. Anche i cattolici possono essere testimoni a matrimoni celebrati in altre Chiese e comunità ecclesiali.

c) Condivisione di altre risorse per la vita e l'attività spirituale

137. Le chiese cattoliche sono edifici consacrati o benedetti, che hanno un importante significato teologico e liturgico per la comunità cattolica. Di conseguenza, sono generalmente riservate al culto cattolico. Tuttavia, se sacerdoti, ministri o comunità che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica non hanno un luogo, né gli oggetti liturgici necessari per celebrare degnamente le loro cerimonie religiose, il Vescovo diocesano può loro permettere di usare una chiesa o un edificio cattolico e anche prestar loro gli oggetti necessari per il loro culto.

In circostanze analoghe può essere loro consentito di fare funerali o di celebrare ufficiature in cimiteri cattolici.

138. A causa dell'evoluzione sociale, del rapido incremento demografico e dell'urbanizzazione e per motivi finanziari, là dove esistono buone relazioni ecumeniche e c'è comprensione tra le comunità, il possesso o l'uso comune di luoghi di culto per un periodo prolungato può diventare di interesse pratico.

139. Quando il Vescovo diocesano ne ha dato l'autorizzazione, in conformità alle norme della Conferenza episcopale o della Santa Sede, nel caso vi fossero tali luoghi comuni di culto, è necessario prendere saggiamente in considerazione la questione della riserva del SS .mo Sacramento, in modo che sia risolta secondo una sana teologia sacramentale e con tutto il rispetto che gli è dovuto, tenendo anche conto delle diverse sensibilità di coloro che usano l'edificio, costruendo, per esempio, un vano separato o una cappella.

140. Prima di fare i progetti di un edificio comune, le autorità delle comunità interessate dovranno innanzi tutto raggiungere un accordo su come verranno rispettate le differenti discipline, particolarmente per ciò che riguarda i sacramenti. Inoltre, sarà opportuno stendere un accordo scritto in cui, in modo chiaro e adeguato, vengano trattate tutte le questioni che possono essere sollevate in materia di finanze e di obblighi di fronte alle leggi ecclesiastiche e civili.

141. Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per rispettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che

appartengono ad altre Chiese o comunità ecclesiali. In conformità con gli statuti loro propri e approvati, le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbero vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano esercitare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze lo consentono, con il permesso del Vescovo diocesano, tali opportunità possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa una chiesa o una cappella.

142. Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avvertire i sacerdoti e i ministri delle altre comunità cristiane della presenza di loro fedeli, e agevolarli perché possano far visita a dette persone e portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e decorose, anche con l'uso della cappella.

C. MATRIMONI MISTI

143. La presente sezione del Direttorio ecumenico non si prefigge di trattare in modo esaustivo tutte le questioni pastorali e canoniche connesse sia alla celebrazione stessa del sacramento del matrimonio cristiano, sia all'azione pastorale da svolgere presso le famiglie cristiane, dal momento che simili questioni rientrano nell'azione pastorale generale di ogni Vescovo o della Conferenza regionale dei vescovi. Quanto qui si espone mette l'accento sulle questioni specifiche che riguardano i matrimoni misti e in tale contesto deve essere inteso. L'espressione "matrimonio misto" si riferisce ad ogni matrimonio fra una parte cattolica e una parte cristiana battezzata che non è in piena comunione con la Chiesa cattolica (139).

144. In ogni matrimonio la principale preoccupazione della Chiesa è di conservare la solidità e la stabilità del vincolo coniugale indissolubile e della vita familiare che ne deriva. La perfetta unione delle persone e la condivisione completa della vita, che costituiscono lo stato matrimoniale, sono più facilmente assicurati quando i coniugi appartengono alla medesima comunità di fede. Inoltre, la concreta esperienza e le osservazioni che scaturiscono da diversi dialoghi tra i rappresentanti di Chiese e di comunità ecclesiali dimostrano che i matrimoni misti presentano spesso difficoltà per le coppie stesse e per i loro figli in ordine alla conservazione della fede, all'impegno cristiano e all'armonia della vita familiare. Per tutti questi motivi, il matrimonio tra persone che appartengono alla stessa comunità ecclesiale rimane l'obiettivo da raccomandare e da incoraggiare.

145. Poiché tuttavia si constata il numero crescente di matrimoni misti in molte parti del mondo, la viva sollecitudine pastorale della Chiesa si estende alle coppie che si preparano a contrarre tali matrimoni e alle coppie che già li hanno contratti. Questi matrimoni, nonostante le loro particolari difficoltà, "presentano numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l'apporto che possono dare al movimento ecumenico. Ciò è particolarmente vero quando ambedue i coniugi sono fedeli ai loro impegni religiosi. Il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni, la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali" (140).

146. Appartiene alla permanente responsabilità di tutti, ma in primo luogo dei presbiteri, dei diaconi e di coloro che li affiancano nel ministero pastorale, offrire un insegnamento e un sostegno particolari al coniuge cattolico nella sua vita di fede e alle coppie dei matrimoni misti per la loro preparazione alle nozze, durante la celebrazione sacramentale e per la vita comune che ne consegue. Questa cura pastorale deve tener conto della concreta condizione spirituale di ogni coniuge, della sua educazione alla fede e della sua pratica della fede. Al tempo stesso, si deve rispettare la situazione particolare di ogni coppia, la coscienza di ogni coniuge e la santità dello stesso matrimonio sacramentale. Se si ritiene utile, i vescovi diocesani, i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche o le Conferenze episcopali potranno stabilire direttive più particolareggiate per questo servizio pastorale.

147. Per affrontare questa responsabilità, quando la situazione lo richiede, se possibile, occorrerà fare passi positivi per creare legami con il ministro dell'altra Chiesa o comunità ecclesiale, anche se ciò non riesce sempre facile. In linea di massima, gli incontri tra pastori cristiani, al fine di sostenere i matrimoni misti e di conservarne i valori, possono essere un eccellente terreno di collaborazione ecumenica.

148. Stendendo i programmi della preparazione necessaria al matrimonio, il presbitero o il diacono, e coloro che li affiancano, dovranno insistere sugli aspetti positivi di ciò che la coppia, in quanto cristiana, condivide della vita di grazia, di fede, di speranza e di amore e degli altri doni interiori dello Spirito santo (141). Ciascuno dei coniugi, pur continuando ad essere fedele al proprio impegno cristiano e a viverlo, dovrà ricercare ciò che può condurre all'unità e all'armonia, senza minimizzare le reali differenze ed evitando un atteggiamento di indifferenza religiosa.

149. Per favorire una maggiore comprensione e una più profonda unità, ciascun coniuge dovrà cercare di conoscere meglio le convinzioni

religiose dell'altro e gli insegnamenti e le pratiche religiose della Chiesa o comunità ecclesiale cui l'altro appartiene. Per aiutare i due sposi a vivere dell'eredità cristiana che è loro comune, si deve loro ricordare che la preghiera in comune è essenziale per la loro armonia spirituale, e che la lettura e lo studio della sacra Scrittura sono di grande importanza. Durante il periodo di preparazione, l'impegno della coppia per comprendere le tradizioni religiose ed ecclesiali di ognuno e il serio esame delle differenze esistenti, possono condurre ad una onestà, ad una carità e ad una comprensione più grandi verso tali realtà, ma anche verso lo stesso matrimonio.

150. Quando, per "una causa giusta e ragionevole", viene richiesto il permesso di contrarre un matrimonio misto, le due parti dovranno essere istruite sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti. Inoltre, si chiederà alla parte cattolica, secondo la forma stabilita dal diritto particolare delle Chiese orientali cattoliche o dalla Conferenza episcopale, di dichiararsi pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e di promettere sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. L'altra parte deve essere informata di tali promesse e responsabilità (142). Al tempo stesso, bisogna constatare che la parte non cattolica può essere tenuta ad un obbligo analogo in forza del proprio impegno cristiano. È da notare che, nel diritto canonico, non è richiesta a questa parte nessuna promessa, né scritta né verbale.

Nei contatti che si avranno con coloro che intendono celebrare un matrimonio misto, si suggerirà e si favorirà, prima del matrimonio, la discussione e, se possibile, la decisione circa il battesimo e l'educazione cattolica dei figli che nasceranno.

L'Ordinario del luogo, per vagliare l'esistenza o meno di "una causa giusta e ragionevole", in vista di concedere il permesso del matrimonio misto, terrà conto, tra l'altro, di un rifiuto esplicito della parte non cattolica.

151. Il genitore cattolico, nel compiere il proprio dovere di trasmettere la fede cattolica ai figli, rispetterà la libertà religiosa e la coscienza dell'altro genitore, e avrà cura dell'unità e della stabilità del matrimonio e di conservare la comunione della famiglia. Se, nonostante tutti gli sforzi, i figli non vengono battezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dal diritto canonico (143). Tuttavia, non cessa per lui l'obbligo di condividere con i figli la fede cattolica. Tale esigenza rimane e può comportare, per esempio, che egli

svolga una parte attiva nel contribuire all'atmosfera cristiana della famiglia; che faccia quanto è in suo potere con la parola e con l'esempio per aiutare gli altri membri della famiglia ad apprezzare i valori peculiari della tradizione cattolica; che coltivi tutte le disposizioni necessarie perché, ben istruito nella propria fede, sia capace di esporla e di discuterne con gli altri; che preghi con la sua famiglia per implorare la grazia dell'unità dei cristiani, com'è nella volontà del Signore. 152. Pur tenendo ben presente l'esistenza di differenze dottrinali che impediscono la piena comunione sacramentale e canonica tra la Chiesa cattolica e le varie Chiese orientali, nella pastorale dei matrimoni tra cattolici e cristiani orientali si deve porre una particolare attenzione all'insegnamento corretto e solido della fede condivisa dai due sposi e al fatto che nelle Chiese orientali si trovano "veri sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali esse restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli" (144). Una genuina attenzione pastorale accordata alle persone che hanno contratto questo matrimonio può aiutarle a meglio comprendere come i loro figli verranno iniziati ai misteri sacramentali di Cristo e ne saranno spiritualmente nutriti. La loro formazione all'autentica dottrina cristiana e al modo di vivere da cristiani deve essere, per la maggior parte, simile in ognuna delle Chiese. Le diversità in materia di vita liturgica e di devozione privata possono servire ad incoraggiare la preghiera familiare, anziché ostacolarla.

153. Il matrimonio tra una parte cattolica e un membro di una Chiesa orientale è valido se è stato celebrato secondo un rito religioso da un ministro ordinato, purché le altre disposizioni del diritto canonico richieste per la validità siano state rispettate. In questo caso la forma canonica della celebrazione è necessaria per la liceità (145). La forma canonica è richiesta per la validità dei matrimoni tra cattolici e cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali (146)

154. Per gravi motivi, l'Ordinario del luogo della parte cattolica, fatto salvo il diritto delle Chiese orientali (147), previa consultazione dell'Ordinario del luogo in cui verrà celebrato il matrimonio, può dispensare la parte cattolica dall'osservanza della forma canonica del matrimonio (148). Tra i motivi della dispensa possono essere tenuti presenti la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra Chiesa o comunità ecclesiale. Le

Conferenze episcopali dovrebbero stabilire norme in base alle quali la predetta dispensa possa essere concessa secondo una pratica comune.

155. L'obbligo, imposto da alcune Chiese o comunità ecclesiali, di osservare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una causa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, almeno a livello locale.

156. Si terrà presente che una qualche forma pubblica di celebrazione è richiesta per la validità del matrimonio (149), se esso è celebrato con la dispensa dalla forma canonica. Per sottolineare l'unità del matrimonio, non è consentito che abbiano luogo due celebrazioni religiose distinte, per cui lo scambio del consenso sarebbe espresso due volte, oppure un solo servizio religioso durante il quale lo scambio del consenso verrebbe richiesto congiuntamente o successivamente da due ministri (150).

157. Con la previa autorizzazione dell'Ordinario del luogo, un presbitero cattolico o un diacono, se vi è invitato, può essere presente o in qualche modo partecipare alla celebrazione dei matrimoni misti, allorché sia stata accordata la dispensa dalla forma canonica. In questo caso non può esservi che una sola cerimonia durante la quale la persona che presiede riceve lo scambio del consenso degli sposi. Su invito del celebrante, il presbitero cattolico o il diacono può recitare preghiere supplementari e appropriate, leggere le Scritture, fare una breve esortazione e benedire la coppia.

158. Se la coppia lo chiede, l'Ordinario del luogo può permettere che il presbitero cattolico inviti il ministro della Chiesa o della comunità ecclesiale della parte non cattolica a partecipare alla celebrazione del matrimonio, proclamarvi le letture bibliche, fare una breve esortazione e benedire la coppia.

159. Poiché possono presentarsi problemi riguardanti la condivisione eucaristica, a causa della presenza di testimoni o di invitati non cattolici, un matrimonio misto, celebrato secondo la forma cattolica, ha generalmente luogo al di fuori della liturgia eucaristica. Tuttavia, per una giusta causa, il Vescovo diocesano può permettere la celebrazione dell'Eucaristia (151). In quest'ultimo caso, la decisione di ammettere o no la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali (152) quanto per gli altri cristiani (153), e tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati.

160. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell'Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate qui sopra, riguardanti l'ammissione di un cristiano non cattolico alla comunione eucaristica (154), e così pure quelle concernenti la partecipazione di un cattolico alla comunione eucaristica in un'altra Chiesa (155).

V
COLLABORAZIONE ECUMENICA, DIALOGO
E TESTIMONIANZA COMUNE

161. Quando i cristiani vivono e pregano insieme nel modo descritto nel capitolo IV, danno testimonianza della fede che condividono e del loro battesimo nel nome di Dio, il Padre di tutti, nel Figlio suo Gesù, Redentore di tutti, e nello Spirito santo che con la potenza del suo amore tutto trasforma e unisce. Fondate su questa comunione di vita e di doni spirituali, ci sono molte altre forme di collaborazione ecumenica che esprimono e giovano all'unità e mettono in luce la testimonianza della potenza salvifica del Vangelo che i cristiani offrono al mondo. Quando collaborano nello studio e nella diffusione della Bibbia, negli studi liturgici, nella catechesi e negli studi superiori, nella pastorale, nell'evangelizzazione, nel servizio della carità verso un mondo che lotta per realizzare gli ideali di giustizia, di pace e di amore, i cristiani mettono in pratica ciò che è stato proposto nel decreto sull'ecumenismo:

"Tutti i cristiani professino davanti a tutti i popoli la fede in Dio uno e trino, nell'incarnato Figlio di Dio, Redentore e Signore nostro, e con comune sforzo, nella mutua stima, rendano testimonianza della speranza nostra, che non inganna. Siccome in questi tempi si stabilisce su vasta scala la cooperazione nel campo sociale, tutti gli uomini senza esclusione sono chiamati a questa comune opera, ma a maggior ragione quelli che credono in Dio, e più ancora tutti i cristiani, essendo essi insigniti del nome di Cristo. La cooperazione di tutti i cristiani esprime vivamente quella unione, che già vige tra di loro, e pone in una luce più piena il volto di Cristo Servo" (156).

162. I cristiani non possono chiudere il cuore al forte appello che sale dalle necessità dell'umanità nel mondo contemporaneo. Il contributo che essi possono dare in ogni campo della vita umana in cui si manifesta il bisogno di salvezza è più efficace quando lo danno tutti insieme e quando si vede che sono uniti nell'operare. Essi, quindi, desidereranno compiere insieme tutto ciò che è consentito dalla loro fede. La mancanza di una completa comunione tra le diverse Chiese e comunità ecclesiali, le divergenze che ancora esistono nell'insegnamento della fede e della morale, le ferite non dimenticate e l'eredità di una storia di divisione, sono tutti elementi che pongono limiti a quanto i cristiani possono compiere insieme in questo momento. La loro collaborazione li può aiutare a superare ciò che ostacola la piena comunione, a mettere insieme le loro risorse per realizzare una vita e un servizio cristiani insieme alla

comune testimonianza che ne deriva, in vista della missione che condividono:

"In questa unione nella missione, di cui decide soprattutto Cristo stesso, tutti i cristiani debbono scoprire ciò che già li unisce, ancor prima che si realizzi la loro piena comunione" (157).

Forme e strutture della collaborazione ecumenica

163. La collaborazione ecumenica può assumere la forma di una partecipazione, da parte di varie Chiese e comunità ecclesiali, a programmi già definiti da uno dei loro membri, oppure quella di coordinamento di attività indipendenti, così da evitare la ripetizione di iniziative e la inutile moltiplicazione di strutture amministrative, o ancora quella di iniziative e di programmi congiunti. Si possono creare vari tipi di consigli o di comitati, con forme più o meno permanenti, per facilitare le relazioni tra Chiese e comunità ecclesiali e per promuovere tra loro la collaborazione e la testimonianza comune.

164. La partecipazione cattolica a tutte le forme di incontri ecumenici e di progetti di cooperazione rispetterà le norme stabilite dall'autorità ecclesiastica locale. Spetta da ultimo al Vescovo diocesano giudicare sulla opportunità e sulla idoneità di tutte le forme d'azione ecumenica locale, tenendo conto di ciò che è stato deciso a livello regionale o nazionale. I vescovi, i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e le Conferenze episcopali agiranno in accordo con le direttive della Santa Sede e in particolare con quelle del pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.

165. Gli incontri di rappresentanti autorizzati di Chiese e di comunità ecclesiali, che si tengono periodicamente o in speciali occasioni, possono essere di grande aiuto per promuovere la collaborazione ecumenica. Pur costituendo in se stessi un'importante testimonianza dell'impegno dei partecipanti per la promozione dell'unità dei cristiani, tali incontri possono dare il suggello dell'autorità alle attività che i membri delle Chiese e delle comunità, che essi rappresentano, realizzano in collaborazione. Possono anche offrire l'occasione per esaminare quali siano i problemi specifici e i compiti da affrontare nella cooperazione ecumenica e per prendere le decisioni necessarie a costituire gruppi di lavoro e programmi che se ne facciano carico.

Consigli di Chiese e Consigli cristiani

166. I Consigli di Chiese e i Consigli cristiani sono le più stabili tra le strutture costituite per promuovere l'unità e la collaborazione ecumenica.

Un Consiglio di Chiese è composto di Chiese (158) ed è responsabile nei confronti delle Chiese che lo formano. Un Consiglio cristiano è composto, oltre che di Chiese, di altre organizzazioni e gruppi cristiani. Esistono pure altre istituzioni di cooperazione simili ai predetti Consigli, ma con titoli diversi. In generale, Consigli e istituzioni analoghe procurano di dare ai loro membri la possibilità di operare insieme, di avviare un dialogo, di superare le divisioni e le incomprensioni, di sostenere la preghiera e l'azione per l'unità, e di offrire, nella misura del possibile, una testimonianza e un servizio cristiani comuni. Essi devono essere valutati in base alle loro attività e a come si definiscono nelle loro costituzioni; hanno esclusivamente la competenza loro accordata dai membri costituenti; in generale, non hanno poteri di responsabilità nelle trattative in vista dell'unione tra Chiese.

167. Essendo auspicabile che la Chiesa cattolica trovi, a differenti livelli, l'espressione propria delle sue relazioni con altre Chiese e comunità ecclesiali, ed essendo i Consigli di Chiese e i Consigli cristiani tra le forme più importanti della collaborazione ecumenica, ci si deve rallegrare dei contatti sempre più frequenti che la Chiesa cattolica stabilisce con questi Consigli in diverse parti del mondo.

168. La decisione di associarsi ad un Consiglio è di competenza dei vescovi della regione in cui il Consiglio opera; essi hanno anche la responsabilità di vigilare sulla partecipazione cattolica a tali Consigli. Quanto ai Consigli nazionali, competenza e responsabilità saranno generalmente del Sinodo delle Chiese orientali cattoliche o della Conferenza episcopale (eccetto il caso in cui nella nazione vi sia una sola diocesi). Nell'esaminare la questione dell'appartenenza a un Consiglio, le autorità competenti — nel preparare la decisione — abbiano cura di prendere contatti con il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.

169. Tra i numerosi fattori che bisogna considerare in funzione della decisione di aderire come membro ad un Consiglio, c'è l'opportunità pastorale di un tale passo. Si deve innanzi tutto accertare che la partecipazione alla vita del Consiglio sia compatibile con l'insegnamento della Chiesa cattolica e non attenui la sua identità specifica e unica. La prima preoccupazione deve essere quella della chiarezza dottrinale, soprattutto in ciò che concerne l'ecclesiologia. In effetti, i Consigli di Chiese e i Consigli cristiani né in se stessi né per se stessi contengono l'inizio di una nuova Chiesa, che sostituirebbe la comunione attualmente esistente nella Chiesa cattolica. Essi non si definiscono Chiese e non pretendono per se stessi un'autorità che permetta loro di conferire un

ministero della parola o del sacramento (159). E bene prestare una particolare attenzione al sistema di rappresentatività di questo Consiglio e al diritto di voto, alle procedure per giungere alle decisioni, al modo di fare dichiarazioni pubbliche e al grado di autorità ad esse attribuito. Si arrivi ad un accordo chiaro e preciso sui suddetti punti prima di fare il passo di adesione in qualità di membro (160).

170. L'appartenenza cattolica ad un Consiglio locale, nazionale o regionale è completamente differente dalle relazioni tra la Chiesa cattolica e il Consiglio ecumenico delle Chiese. Il Consiglio ecumenico, infatti, può invitare Consigli scelti "ad entrare in rapporti di lavoro in qualità di Consigli associati", ma non ha nessuna autorità e nessun controllo su tali Consigli o sulle Chiese che ne sono membri.

171. Va considerato che aggregarsi ad un Consiglio comporta l'accettazione di importanti responsabilità. La Chiesa cattolica deve essere rappresentata da persone competenti e impegnate. Nell'esercizio del loro mandato esse siano perfettamente consapevoli dei limiti al di là dei quali non possono impegnare la Chiesa senza interpellare l'autorità da cui sono state nominate. Quanto più l'attività di questi Consigli sarà seguita attentamente dalle Chiese che vi sono rappresentate, tanto più il loro contributo al movimento ecumenico sarà importante ed efficace.

Il dialogo ecumenico

172. Il dialogo è al centro della collaborazione ecumenica e l'accompagna in tutte le sue forme. Il dialogo esige che si ascolti e si risponda, che si cerchi di comprendere e di farsi comprendere. Significa essere disposti a porre interrogativi e ad essere a propria volta interrogati. Significa comunicare qualcosa di sé e dar credito a ciò che gli altri dicono di sé. Ogni interlocutore deve essere pronto a chiarificare sempre di più e a modificare le proprie vedute personali e la propria maniera di vivere e di agire, lasciandosi guidare dal genuino amore della verità. La reciprocità e l'impegno vicendevole sono clementi essenziali del dialogo e, così pure, la consapevolezza che gli interlocutori sono su un piede di parità (161). Il dialogo ecumenico permette ai membri delle diverse Chiese e comunità ecclesiali di pervenire ad una conoscenza reciproca, di identificare i punti di fede e di pratica che hanno in comune e quelli in cui differiscono. Gli interlocutori cercano di capire le radici ditali differenze e di valutare in quale misura costituiscano un reale ostacolo ad una fede comune. Quando riconoscono che esse rappresentano un'autentica barriera per la comunione, si sforzano di trovare i mezzi per superarle alla luce di quei nuclei della fede che già hanno in comune.

173. La Chiesa cattolica può avviare il dialogo a livello diocesano, a livello di Conferenza episcopale o di Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e a livello di Chiesa universale. La sua struttura, come comunione universale di fede e di vita sacramentale, le consente di presentare una posizione coerente e unita a ciascuno dei suddetti livelli. Quando non c'è che un solo interlocutore, Chiesa o comunità, il dialogo viene detto bilaterale, quando ce ne sono parecchi, viene definito multilaterale.

174. A livello locale vi sono innumerevoli occasioni di incontro tra cristiani: dalle conversazioni informali che avvengono nella vita quotidiana fino alle sessioni organizzate per esaminare insieme, sotto un'angolatura cristiana, problemi della vita locale o di particolari gruppi professionali (medici, operatori sociali, genitori, educatori), come pure ai gruppi di studio su argomenti specificamente ecumenici. I dialoghi possono essere condotti da gruppi sia di laici, sia di membri del clero, sia di teologi di professione, oppure da aggregazioni di persone appartenenti a questi gruppi. Tali incontri, abbiano o no uno statuto ufficiale — conseguente alla loro promozione o autorizzazione formale da parte della autorità ecclesiastica —, devono sempre essere caratterizzati da un fortissimo senso ecclesiale. I cattolici che vi prendono parte avvertiranno il bisogno di conoscere a fondo la loro fede e di averla saldamente radicata nella loro vita e procureranno di rimanere in comunione di pensiero e di volontà con la loro Chiesa.

175. In alcuni dialoghi i partecipanti sono mandati dalla gerarchia e vi prendono perciò parte non a titolo personale, ma in qualità di rappresentanti delegati della loro Chiesa. Tali mandati possono essere conferiti dall'Ordinario del luogo, dal Sinodo delle Chiese orientali cattoliche o dalla Conferenza episcopale per il suo territorio, o dalla Santa Sede. In questi casi, i partecipanti cattolici hanno una singolare responsabilità nei confronti dell'autorità che li ha mandati. Questa autorità dovrà dare la propria approvazione a qualsiasi risultato del dialogo prima che esso impegni ufficialmente la Chiesa.

176. Gli interlocutori cattolici del dialogo si attengano ai principi riguardanti la dottrina cattolica enunciati dal decreto *Unitatis redintegratio*:

"Il modo e il metodo di annunciare la fede cattolica non devono in alcun modo essere di ostacolo al dialogo con i fratelli. Bisogna assolutamente esporre con chiarezza tutta intera la dottrina. Niente è più alieno dall'ecumenismo, quanto quel falso irenismo, dal quale ne viene a soffrire

la purezza della dottrina cattolica e ne viene oscurato il suo senso genuino e preciso.

Nello stesso tempo, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità ed esattezza, con quel modo di esposizione e di espressione, che possa essere compreso bene anche dai fratelli separati.

Inoltre, nel dialogo ecumenico, i teologi cattolici, restando fedeli alla dottrina della Chiesa, nell'investigare con i fratelli separati i divini misteri, devono procedere con amore della verità, con carità e umiltà. Nel mettere a confronto le dottrine, si ricordino che esiste un ordine o "gerarchia" nelle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso con il fondamento della fede cristiana. Così si preparerà la via, nella quale, per mezzo della fraterna emulazione, tutti saranno spinti verso una più profonda conoscenza e una più chiara manifestazione delle insondabili ricchezze di Cristo" (162).

La questione della gerarchia delle verità è parimenti trattata nel documento intitolato *Riflessioni e suggerimenti a proposito del dialogo ecumenico*:

"Tutto non sta sullo stesso piano, tanto nella vita della Chiesa quanto nel suo impegno; è indubbio che tutte le verità rivelate esigano la stessa adesione di fede, ma, secondo la maggiore o minore prossimità che hanno nei confronti del fondamento del mistero rivelato, esse sono in posizioni diverse le une rispetto alle altre e in differenti rapporti tra loro" (163).

177. Il soggetto del dialogo può essere costituito da un largo ventaglio di questioni dottrinali che coprono un certo lasso di tempo, oppure da una sola questione limitata ad una epoca ben determinata; può trattarsi di un problema pastorale o missionario di fronte al quale le Chiese vogliono trovare una posizione comune, al fine di eliminare le tensioni che si creano tra loro e di promuovere un reciproco aiuto e una testimonianza comune. Per alcune questioni può rivelarsi più efficace un dialogo bilaterale, per altre dà risultati migliori un dialogo multilaterale. L'esperienza dimostra che, nel complesso impegno di promuovere l'unità dei cristiani, le due forme di dialogo sono complementari. E bene che i risultati di un dialogo bilaterale siano sollecitamente comunicati a tutte le altre Chiese e comunità ecclesiali interessate.

178. Una commissione o un comitato istituito per avviare il dialogo su richiesta di due o più Chiese o comunità ecclesiali può giungere a gradi diversi di accordo sul tema proposto e può formulare conclusioni in una dichiarazione. Anche prima che si raggiunga l'accordo, una commissione può talvolta giudicare opportuno pubblicare una dichiarazione o un

rapporto in cui indicare le convergenze raggiunte, individuare i problemi rimasti in sospeso e suggerire la direzione che un futuro dialogo potrebbe prendere. Tutte le dichiarazioni o i rapporti delle commissioni del dialogo sono sottoposte, per l'approvazione, alle Chiese interessate. Le dichiarazioni fatte dalle commissioni del dialogo hanno un valore intrinseco, in ragione della competenza e dello statuto dei loro autori. Esse, però, non impegnano la Chiesa cattolica finché non siano state approvate dalle competenti autorità ecclesiastiche.

179. Quando le competenti autorità ritengono i risultati di un dialogo pronti per essere sottoposti ad una valutazione, i membri del popolo di Dio, secondo il loro ruolo e il loro carisma, devono essere impegnati in questo processo critico. I fedeli, infatti, sono chiamati a esercitare "il senso soprannaturale della fede (*sensus fidei*)", che è dell'intero popolo, allorché, "dai vescovi fino all'ultimo dei fedeli laici" esprime un consenso universale alle verità concernenti la fede e i costumi. Questo senso della fede, suscitato e sorretto dallo Spirito di verità e sotto la guida del sacro Magistero (*magisterium*), mette in grado, se gli si obbedisce fedelmente, di accogliere non più una parola umana, ma la parola di Dio qual è veramente (164) grazie ad esso il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte (165) vi penetra più a fondo interpretandola dovutamente e la mette in atto più perfettamente nella propria vita (166).

Si deve compiere ogni sforzo per trovare il modo migliore di offrire i risultati del dialogo all'attenzione di tutti i membri della Chiesa. Le nuove comprensioni della fede, le nuove testimonianze della sua verità e le nuove forme d'espressione di essa sviluppate nel dialogo, così come la portata degli accordi proposti, siano spiegate per quanto possibile ai fedeli. Ciò consentirà un equo giudizio sulle reazioni di tutti, valutando la loro fedeltà alla tradizione di fede ricevuta dagli apostoli e trasmessa alla comunità dei credenti, sotto la guida dei suoi maestri qualificati. Si deve sperare che questo modo di procedere venga adottato da ogni Chiesa o comunità ecclesiale interlocutrice del dialogo e anche da tutte le Chiese e comunità ecclesiali sensibili all'appello per l'unità, e che le Chiese collaborino a questo sforzo.

180. La vita di fede e la preghiera di fede, come pure la riflessione sulla dottrina della fede, entrano in questo processo di ricezione, attraverso il quale, sotto l'ispirazione dello Spirito santo che "dispensa tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali" (167) e che più particolarmente anima il ministero di coloro che insegnano, tutta la Chiesa fa propri i frutti di un

dialogo, in un cammino di ascolto, di sperimentazione, di discernimento e di vita.

181. Nel vagliare e nell'assumere nuove forme di espressione della fede, che possono comparire in dichiarazioni finali del dialogo ecumenico, oppure antiche espressioni cui si è tornati perché preferite a certi termini teologici più recenti, i cattolici terranno presente la distinzione fatta, nel decreto sull'ecumenismo, tra "il deposito o le verità della fede" e "il modo con cui vengono enunciate" (168). Avranno però cura di evitare le espressioni ambigue, particolarmente nella ricerca di un accordo sui punti di dottrina tradizionalmente controversi. Terranno pure conto del modo con cui lo stesso concilio Vaticano II ha applicato tale distinzione nella sua formulazione della fede cattolica; ammetteranno anche la "gerarchia delle verità" nella dottrina cattolica, di cui parla il decreto sull'ecumenismo (169).

182. Il processo di ricezione include una riflessione teologica di carattere tecnico sulla tradizione di fede come pure sulla realtà pastorale e liturgica della Chiesa d'oggi. Importanti contributi provengono a questo processo dalla specifica competenza delle facoltà di teologia. Tutto il processo è guidato dall'autorità docente ufficiale della Chiesa, che ha la responsabilità di esprimere il giudizio finale sulle dichiarazioni ecumeniche. Le nuove prospettive, che vengono così accolte, entrano nella vita della Chiesa e, in un certo senso, rinnovano ciò che favorisce la riconciliazione con altre Chiese e comunità ecclesiali.

Il lavoro comune a riguardo della Bibbia

183. La Parola di Dio, consegnata nelle Scritture, alimenta in diversi modi (170) la vita della Chiesa ed è un "eccellente strumento nella potente mano di Dio per il raggiungimento di quella unità, che il Salvatore offre a tutti gli uomini" (171). La venerazione delle Scritture è un fondamentale legame di unità tra i cristiani, legame che rimane anche quando le Chiese e le comunità ecclesiali alle quali i cristiani appartengono non sono in piena comunione le une con le altre. Tutto quello che può essere fatto perché i membri delle Chiese e delle comunità ecclesiali leggano la Parola di Dio e, se possibile, lo facciano insieme (per esempio, le "Settimane bibliche"), rafforza il legame di unità già tra loro esistente, li apre all'azione unificante di Dio e dà maggior forza alla testimonianza comune resa alla Parola salvifica di Dio e da loro offerta al mondo. La pubblicazione e la diffusione di adeguate edizioni della Bibbia sono condizioni preliminari all'ascolto della Parola. La Chiesa cattolica, pur continuando a pubblicare edizioni della Bibbia che rispondano alle proprie norme ed esigenze, collabora però volentieri con

altre Chiese e comunità ecclesiali per realizzare traduzioni e per pubblicare edizioni comuni in conformità con quanto è stato previsto dal concilio Vaticano II ed è enunciato nel Diritto canonico (172). Essa considera la collaborazione ecumenica in questo campo una forma importante di servizio comune e di comune testimonianza nella Chiesa e per il mondo.

184. La Chiesa cattolica è impegnata in questa collaborazione in molti modi e a molti livelli. Il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, nel 1969, ha ispirato la fondazione della Federazione cattolica mondiale per l'Apostolato biblico (Federazione biblica cattolica), la quale è una organizzazione cattolica internazionale a carattere pubblico, che ha il compito di dare attuazione pastorale al capitolo VI della *Dei Verbum*. In vista di questa finalità, appare auspicabile che, là dove le circostanze lo consentono, tanto a livello di Chiese particolari quanto a livello regionale, si favorisca una collaborazione effettiva tra il delegato per l'ecumenismo e le locali sezioni della Federazione.

185. Il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, tramite il Segretariato generale della Federazione biblica cattolica, stabilisce e sviluppa rapporti con l'Alleanza biblica universale, che è l'organizzazione cristiana internazionale con cui il Segretariato ha congiuntamente pubblicato le *Direttive riguardanti la cooperazione interconfessionale nella traduzione della Bibbia* (173). Questo documento stabilisce i principi, i mezzi e gli orientamenti pratici di questo particolare genere di collaborazione nel campo biblico, che ha già dato risultati apprezzabili. Analoghi rapporti e una simile cooperazione con istituzioni che hanno come scopo la pubblicazione e la diffusione della Bibbia, sono incoraggiati ad ogni livello della vita ecclesiale. Essi possono facilitare la cooperazione tra le Chiese e comunità ecclesiali per l'attività missionaria, per la catechesi e l'insegnamento religioso, come pure per la preghiera e lo studio in comune. Spesso possono portare all'edizione comune di una Bibbia, che può essere utilizzata da molte Chiese e comunità ecclesiali di un dato ambito culturale o a scopi più precisi, quali lo studio o la vita liturgica (174). Una collaborazione di questo tipo può costituire un antidoto contro l'uso della Bibbia secondo una prospettiva fondamentalista o con vedute settarie.

186. I cattolici possono prender parte allo studio delle Scritture insieme con membri di altre Chiese e comunità ecclesiali in parecchi modi e a molti differenti livelli: dal tipo di lavoro che può essere fatto in gruppi di vicinato o parrocchiali fino alla ricerca scientifica tra esegeti di

professione. Tale studio, perché abbia un valore ecumenico, a qualsiasi livello, deve essere fondato sulla fede e nutrire la fede. Spesso sarà tale studio a far vedere chiaramente, a coloro che vi partecipano, come le posizioni dottrinali delle diverse Chiese e comunità ecclesiali e le differenze dei loro approcci nell'utilizzazione e nell'esegesi della Bibbia conducano ad interpretare certi passi in modo diverso. Per i cattolici, è utile che le edizioni delle Scritture delle quali si servono attirino l'attenzione sui passi in cui è impegnata la dottrina della Chiesa. I cattolici non tralasceranno di affrontare le difficoltà e le differenze derivanti dall'uso ecumenico delle Scritture con comprensione e lealtà verso l'insegnamento della Chiesa. Ciò però non impedirà loro di riconoscere quanto siano vicini agli altri cristiani nell'interpretazione delle Scritture. Finiranno così con l'apprezzare la luce gettata dall'esperienza e dalle tradizioni delle diverse Chiese sui passi delle Scritture particolarmente significativi per loro. Saranno aperti alla possibilità di trovare nelle Scritture nuovi punti di partenza per discutere su passi controversi. Saranno spinti a scoprire il significato della Parola di Dio in rapporto alle situazioni umane contemporanee che condividono con i loro fratelli cristiani. E sperimenteranno, con gioia, la potenza unificatrice della Parola di Dio.

Testi liturgici comuni

187. Le Chiese e le comunità ecclesiali i cui membri vivono in un ambiente culturale omogeneo dovrebbero, là dove è possibile, redigere insieme una raccolta dei più importanti testi cristiani (il Padre Nostro, il Simbolo degli apostoli, il Credo di Nicea-Costantinopoli, una Dossologia trinitaria, il Gloria). Tale raccolta sarebbe destinata ad essere usata regolarmente da tutte le Chiese e comunità ecclesiali, almeno quando pregano in comune, in occasioni ecumeniche. Sarebbe ugualmente auspicabile un accordo su una traduzione del Salterio per l'uso liturgico, o quanto meno un accordo su alcuni salmi che vengono usati con maggior frequenza. Si raccomanda di cercare un analogo accordo per alcune letture comuni delle Scritture destinate all'uso liturgico. L'uso di preghiere liturgiche e di altre preghiere che risalgono all'epoca della Chiesa indivisa può contribuire ad accrescere lo spirito ecumenico. Vengono parimenti raccomandati libri di canto comuni o almeno una raccolta di canti comuni da inserire nei libri di canto delle varie Chiese e comunità ecclesiali; è pure raccomandabile una collaborazione nello sviluppo della musica liturgica. Quando dei cristiani pregano insieme,

con una sola voce, la loro comune testimonianza raggiunge i cieli ma è intesa anche sulla terra.

La collaborazione ecumenica nel campo della catechesi

188. A integrazione della normale catechesi, che in ogni modo i cattolici devono ricevere, la Chiesa cattolica riconosce che, in situazioni di pluralismo religioso, la collaborazione nel campo della catechesi può arricchire la sua vita e quella di altre Chiese e comunità ecclesiali, e anche rafforzare la sua capacità di rendere, in mezzo al mondo, una testimonianza comune alla verità del Vangelo, nella misura attualmente possibile. Il fondamento di tale collaborazione, le sue condizioni e i suoi limiti sono esposti nell'esortazione apostolica *Catechesi tradendae*:

"Tali esperienze trovano il loro fondamento teologico negli elementi che sono comuni a tutti i cristiani. Tuttavia, la comunione di fede tra i cattolici e gli altri cristiani non è completa e perfetta; ci sono anzi, in certi casi, divergenze profonde. Di conseguenza, questa collaborazione ecumenica è per sua stessa natura limitata: essa non deve mai significare una "riduzione" ad un *minimum* comune. La catechesi, per di più, non consiste soltanto nell'insegnare la dottrina, ma nell'iniziazione a tutta la vita cristiana, facendo partecipare pienamente ai sacramenti della Chiesa. Di qui la necessità, laddove sia in atto un'esperienza di collaborazione ecumenica nel campo della catechesi, di vigilare a che la formazione dei cattolici sia ben assicurata, nella Chiesa cattolica, in materia di dottrina e di vita cristiana" (175).

189. In alcuni paesi, lo Stato o particolari circostanze impongono una forma di insegnamento cristiano comune ai cattolici e agli altri cristiani, insegnamento che comporta libri di testo e la determinazione del contenuto dei corsi. In questi casi, non si tratta di una vera catechesi, né di libri che possano essere usati come catechismi. Tuttavia, un tale insegnamento, quando presenta con lealtà elementi di dottrina cristiana, ha un autentico valore ecumenico. Pur apprezzando il valore potenziale di tale insegnamento, resta però indispensabile in questi casi assicurare ai ragazzi cattolici una catechesi specificamente cattolica.

190. Quando l'insegnamento della religione nelle scuole è fatto in collaborazione con membri di religioni diverse da quelle cristiane, deve essere compiuto uno sforzo particolare per assicurare che il messaggio cristiano venga presentato in modo da mettere in evidenza l'unità di fede che esiste tra i cristiani su punti fondamentali, pur spiegando al tempo stesso le divisioni che sussistono e le iniziative intraprese per superarle.

La collaborazione in istituti d'insegnamento superiore

191. Molte occasioni di collaborazione ecumenica e di testimonianza comune sono offerte dallo studio scientifico della teologia e delle discipline ad essa connesse. Tale collaborazione è vantaggiosa per la ricerca teologica. Essa migliora la qualità dell'insegnamento teologico, aiutando i professori ad accordare all'aspetto ecumenico delle questioni teologiche l'attenzione che, nella Chiesa cattolica, è richiesta dal decreto conciliare *Unitatis redintegratio* (176). Facilita la formazione ecumenica degli operatori pastorali (si veda sopra, al c. III). Aiuta i cristiani ad esaminare insieme i grandi problemi intellettuali affrontati dagli uomini e dalle donne d'oggi, partendo da una base comune di sapienza e di esperienza cristiane. Invece di accentuare la loro differenza, i cristiani sono capaci di accordare la dovuta preferenza alla profonda armonia di fede e di comprensione che può esistere nella diversità delle loro espressioni teologiche.

Nei seminari e durante il primo ciclo

192. La collaborazione ecumenica, tanto nello studio quanto nell'insegnamento, è auspicabile già nei programmi della fase iniziale dell'insegnamento teologico, quali sono stabiliti nei seminari e nel primo ciclo delle facoltà di teologia, quantunque a questi livelli lo studio e l'insegnamento ancora non possano seguire il metodo che è proprio della ricerca e di coloro che hanno concluso la loro formazione teologica generale. Una condizione di importanza fondamentale per la collaborazione ecumenica a questi livelli superiori, di cui si tratterà ai nn. 196-203, è che i partecipanti abbiano una solida formazione nella loro fede e nella tradizione della loro Chiesa. L'istruzione del seminario o del primo ciclo della teologia ha come fine di dare allo studente tale formazione di base. La Chiesa cattolica, come le altre Chiese e comunità ecclesiali, elabora il programma e i corsi che considera adeguati a questo fine e sceglie direttori e docenti competenti. La norma è che i docenti dei corsi di dottrina siano cattolici. Di conseguenza, i principi elementari della iniziazione all'ecumenismo e alla teologia ecumenica, che è una componente necessaria della formazione teologica di base (177), vengono dati da docenti cattolici. Una volta che sono rispettati questi fondamentali interessi della Chiesa circa l'obiettivo, il valore, le esigenze di una formazione teologica iniziale — compresi e condivisi da molte altre Chiese e comunità ecclesiali —, gli studenti e i docenti dei seminari cattolici e delle facoltà di teologia possono partecipare alla collaborazione ecumenica in diverse maniere.

193. Le norme per promuovere e regolare la collaborazione tra i cattolici e gli altri cristiani, a livello di seminario e di primo ciclo degli studi teologici, devono essere fissate dai Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e dalle Conferenze episcopali, particolarmente per tutto ciò che riguarda l'istruzione dei candidati all'ordinazione. La commissione ecumenica competente dovrà essere intesa a questo riguardo. Le direttive richieste devono essere incluse nel programma di formazione dei presbiteri, elaborato in conformità al decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius*. Dal momento che gli istituti di formazione per i membri degli ordini religiosi possono egualmente essere interessati a questa forma di collaborazione ecumenica nella formazione teologica, i superiori maggiori o i loro delegati devono contribuire a redigere regolamenti secondo il decreto conciliare *Christus Dominus* (178).

194. Gli studenti cattolici possono assistere a corsi speciali che nelle istituzioni, ivi compresi i seminari, vengono tenuti da cristiani di altre Chiese e comunità ecclesiali, corsi che siano in armonia con i criteri generali per la formazione ecumenica degli studenti cattolici e che rispettino tutte le norme eventualmente stabilite dal Sinodo delle Chiese orientali cattoliche o dalla Conferenza episcopale. Quando si deve prendere una decisione sull'opportunità o meno che studenti cattolici assistano a tali corsi speciali, vanno attentamente valutati l'utilità del corso nel contesto generale della loro formazione, la qualità e lo spirito ecumenico del docente, il livello di preparazione preliminare degli stessi studenti, la loro maturità spirituale e psicologica. Quanto più le conferenze o i corsi si riferiscono da vicino a soggetti dottrinali, tanto più si dovrà vagliare con cura l'opportunità, per gli studenti, di assistervi. La formazione degli studenti e lo sviluppo del loro senso ecumenico esigono gradualità.

195. Nel secondo e terzo ciclo delle facoltà e nei seminari, dopo che gli studenti hanno ricevuto la formazione di base, si possono invitare docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali a tenere conferenze sulle posizioni dottrinali delle Chiese e delle comunità che essi rappresentano, al fine di completare la formazione ecumenica che gli studenti stanno ricevendo da parte dei loro docenti cattolici. Tali docenti potranno anche tenere corsi di natura tecnica, come, per esempio, corsi di lingue, di comunicazione sociale, di sociologia religiosa, ecc. Stabilendo norme per regolare questo tipo di collaborazione, le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche terranno conto del grado di sviluppo raggiunto dal movimento ecumenico nel loro paese e della natura delle relazioni tra i cattolici e le altre Chiese e comunità ecclesiali (179). Preciseranno,

innanzi tutto, come applicare nella propria regione i criteri cattolici sulla qualificazione dei docenti, sul periodo del loro insegnamento e sulla loro responsabilità in ordine al contenuto dei corsi (180). Indicheranno pure in che modo l'insegnamento ricevuto dagli studenti cattolici in tali corsi potrà essere integrato nell'insieme del loro programma. I docenti invitati avranno la qualifica di "conferenzieri invitati". Se necessario, le istituzioni cattoliche organizzeranno seminari o corsi per collocare nel suo contesto l'insegnamento impartito dai conferenzieri di altre Chiese o comunità ecclesiali. I docenti cattolici invitati, in analoghe circostanze, a tenere conferenze nei seminari e nelle scuole teologiche di altre Chiese, accetteranno di buon grado le medesime condizioni. Un tale scambio di docenti, che rispetti gli interessi di ogni Chiesa in ordine alla formazione teologica di base dei propri membri e specialmente di coloro che sono chiamati ad essere suoi ministri, è una efficace forma di collaborazione ecumenica e offre una valida testimonianza comune dell'interesse cristiano per un insegnamento autentico nella Chiesa di Cristo.

Negli istituti superiori e di ricerca teologica

196. A coloro che sono impegnati nella ricerca teologica e a coloro che insegnano ad un livello superiore si apre un campo più vasto di collaborazione ecumenica rispetto ai docenti dei seminari o del livello accademico istituzionale. La maturità dei partecipanti (ricercatori, docenti, studenti) e gli studi superiori già compiuti sulla fede e sulla teologia della propria Chiesa, danno alla loro collaborazione una sicurezza e una ricchezza del tutto particolari, che non ci si può aspettare da coloro che sono ancora impegnati nella formazione istituzionale nelle facoltà o in quella seminaristica.

197. A livello degli studi superiori, la collaborazione è assicurata da esperti che si scambiano le loro ricerche e le condividono con esperti di altre Chiese e comunità ecclesiali. E attuata da gruppi ecumenici e da associazioni di esperti designati a tale scopo. E assicurata, in modo precipuo, nell'ambito dei vari tipi di relazioni instaurate tra istituzioni per lo studio della teologia che appartengono a Chiese diverse. Tali relazioni e la collaborazione che esse favoriscono possono concorrere a dare un carattere ecumenico a tutta l'attività delle istituzioni che vi partecipano. In tale contesto si può arrivare a mettere a disposizione comune il personale, le biblioteche, i corsi, i locali e altri mezzi, così che se ne avvantaggino i ricercatori, i docenti e gli studenti.

198. La collaborazione ecumenica è particolarmente indicata per gli istituti che sono stati creati, in seno a facoltà di teologia già esistenti, per la ricerca e la formazione specializzata in teologia ecumenica oppure per

l'esercizio pastorale dell'ecumenismo; è pure indicata per gli istituti indipendenti creati per il medesimo scopo. Questi ultimi, sebbene possano appartenere a Chiese particolari o a comunità ecclesiali, avranno un'efficacia maggiore se cooperano attivamente con istituti analoghi che appartengono ad altre Chiese. Da un punto di vista ecumenico, è utile che gli istituti ecumenici abbiano nel loro corpo docente e tra i loro studenti membri di altre Chiese o comunità ecclesiali.

199. La creazione e l'amministrazione di queste istituzioni e strutture per la collaborazione ecumenica nello studio della teologia dovrebbero, normalmente, essere affidate a coloro che sono a capo delle istituzioni in questione e a coloro che vi svolgono la loro attività pur godendo di una legittima libertà accademica. La loro efficacia ecumenica esige che agiscano in stretta relazione con le autorità delle Chiese e comunità ecclesiali alle quali appartengono i loro membri. Quando l'istituto impegnato in tali strutture di cooperazione fa parte di una facoltà di teologia che già appartiene alla Chiesa cattolica, o è stato costituito dalla Chiesa come un'istituzione separata sotto la sua autorità, il suo rapporto con le autorità della Chiesa in ordine all'attività ecumenica sarà definito negli articoli dell'accordo di collaborazione.

200. Gli istituti interconfessionali, creati e amministrati congiuntamente da alcune Chiese e comunità ecclesiali, sono particolarmente indicati per trattare questioni di interesse comune a tutti i cristiani. Studi in comune su argomenti quali l'attività missionaria, le relazioni con le religioni non cristiane, l'ateismo e l'incredulità, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, l'architettura e l'arte sacra e, in campo teologico, l'esegesi delle Scritture, la storia della salvezza e la teologia pastorale, contribuiranno alla soluzione di problemi e all'adozione di programmi capaci di favorire il progresso dell'unità dei cristiani. La responsabilità di questi istituti nei confronti delle autorità delle Chiese e delle comunità ecclesiali interessate deve essere definita con chiarezza nei loro statuti.

201. Si possono costituire associazioni o istituti per lo studio in comune di questioni teologiche e pastorali da parte di ministri di diverse Chiese e comunità ecclesiali. Questi ministri, sotto la guida e con l'aiuto di esperti in differenti campi, discutono e analizzano insieme gli aspetti teorici e pratici del loro ministero, in seno alle proprie comunità, nella sua dimensione ecumenica e nel suo contributo alla testimonianza cristiana comune.

202. Il campo di studio e di ricerca, negli istituti di attività e di collaborazione ecumenica, può abbracciare l'intera realtà ecumenica, oppure limitarsi a questioni particolari che vengono studiate in

profondità. Quando un istituto si specializza nello studio di una disciplina dell'ecumenismo (la tradizione ortodossa, il protestantesimo, la Comunione anglicana, e anche le varie questioni indicate al n. 200), è importante che possa trattare tale disciplina nel contesto di tutto il movimento ecumenico e di tutte le altre questioni che sono collegate con esso.

203. Le istituzioni cattoliche sono incoraggiate a diventare membri di associazioni ecumeniche dirette a far progredire il livello dell'insegnamento teologico e ad assicurare una migliore formazione a coloro che si preparano al ministero pastorale e una migliore collaborazione tra gli istituti d'insegnamento superiore. Esse saranno parimenti aperte alle proposte — oggi più frequenti — delle autorità di università pubbliche e non confessionali di aggregare, per lo studio della religione, diversi istituti ad esse collegati. L'appartenenza a queste associazioni ecumeniche e la partecipazione all'insegnamento in istituti associati devono rispettare la legittima autonomia degli istituti cattolici per quanto concerne il programma di studi, il contenuto dottrinale degli argomenti insegnati e la formazione spirituale e sacerdotale degli studenti che si preparano all'ordinazione.

La collaborazione pastorale in situazioni particolari

204. Se è vero che ogni Chiesa e comunità ecclesiale si occupa della cura pastorale dei propri membri ed è edificata in modo insostituibile dai ministri delle proprie comunità locali, tuttavia ci sono situazioni in cui al bisogno religioso dei cristiani si potrebbe provvedere molto più efficacemente se gli operatori pastorali ordinati o laici delle diverse Chiese e comunità ecclesiali lavorassero insieme. Tale genere di collaborazione ecumenica può essere attuato con successo nella pastorale degli ospedali, delle carceri, dell'esercito, delle università, dei vasti complessi industriali. È altresì efficace per portare una presenza cristiana nel mondo dei mezzi di comunicazione sociale. Appare necessario coordinare accuratamente tali ministeri ecumenici speciali con le strutture pastorali locali di ogni Chiesa e comunità ecclesiale. Ciò si realizza molto più facilmente quando tali strutture sono animate da spirito ecumenico e attuano la collaborazione ecumenica con le corrispondenti unità locali delle altre Chiese e comunità ecclesiali. Il ministero liturgico, specialmente quello dell'Eucaristia e degli altri sacramenti, in simili situazioni di collaborazione, è assicurato in conformità alle norme che ogni Chiesa o comunità ecclesiale stabilisce per i propri membri; per i cattolici tali norme sono esposte nel capitolo IV di questo Direttorio.

La collaborazione nell'attività missionaria

205. La testimonianza comune data mediante tutte le forme di collaborazione ecumenica è già per se stessa missionaria. Il movimento ecumenico, infatti, è andato di pari passo con la riscoperta, da parte di molte comunità, della natura missionaria della Chiesa. La collaborazione ecumenica dimostra al mondo che coloro che credono in Cristo e vivono del suo Spirito, essendo diventati figli di Dio, che è Padre di tutti, possono tentare di superare, con coraggio e speranza, le divisioni umane anche in materie tanto delicate quali sono la fede e la pratica religiosa. Le divisioni esistenti tra i cristiani sono indubbiamente un grave ostacolo al buon esito della evangelizzazione (181). Ma gli sforzi che sono stati compiuti per vincerle offrono un grande contributo per compensare lo scandalo e rendere credibili i cristiani nel proclamare che Cristo è Colui nel quale tutte le persone e le cose sono ricapitolate nell'unità:

"In quanto evangelizzatori, noi dobbiamo offrire ai fedeli di Cristo l'immagine non di uomini divisi e separati da litigi che non edificano affatto, ma di persone mature nella fede, capaci di ritrovarsi insieme al di sopra delle tensioni concrete, grazie alla ricerca comune, sincera e disinteressata della verità. Sì, la sorte dell'evangelizzazione è certamente legata alla testimonianza di unità data dalla Chiesa. E questo un motivo di responsabilità ma anche di conforto" (182).

206. La testimonianza ecumenica può essere data nella stessa attività missionaria. Per i cattolici, le basi della collaborazione ecumenica con gli altri cristiani nella missione sono il "fondamento del battesimo e il patrimonio di fede che ci è comune" (183). Le altre Chiese e comunità ecclesiali che conducono i fedeli alla fede in Cristo Salvatore e nel battesimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, li conducono nella comunione reale, benché imperfetta, che esiste tra loro e la Chiesa cattolica. I cattolici ben vorrebbero che tutti coloro che sono chiamati alla fede cristiana si unissero a loro in quella pienezza di comunione che, secondo la loro fede, esiste nella Chiesa cattolica, e tuttavia riconoscono che, secondo la Provvidenza di Dio, alcuni passeranno tutta la loro vita cristiana in Chiese o comunità ecclesiali che non assicurano tale pienezza di comunione. I cattolici saranno molto attenti a rispettare la fede viva delle altre Chiese e comunità ecclesiali che predicano il Vangelo, e si compiaceranno del fatto che la grazia di Dio opera in mezzo a loro.

207. I cattolici possono unirsi alle altre Chiese e comunità ecclesiali — purché non vi sia nulla di settario o di volutamente anticattolico nella loro

attività di evangelizzazione — in organizzazioni e per programmi che offrono un sostegno comune all'azione missionaria di tutte le Chiese partecipanti. Uno dei principali obiettivi di simile collaborazione sarà quello di garantire che i fattori umani, culturali e politici che non erano estranei, alle origini, alle divisioni tra le Chiese, e che hanno segnato la tradizione storica della separazione, non siano trapiantati nei luoghi dove viene predicato il Vangelo e dove vengono fondate Chiese. Coloro che sono stati mandati da Società missionarie, per dare il loro apporto alla fondazione e alla crescita di nuove Chiese, saranno particolarmente sensibili a tale necessità. E bene che i vescovi vi dedichino una particolare attenzione. E compito dei vescovi stabilire se sia necessario insistere in modo speciale su punti di dottrina o di morale a proposito dei quali i cattolici differiscono dalle altre Chiese e comunità ecclesiali, e queste ultime potranno trovar necessario agire nello stesso modo nei riguardi del cattolicesimo. Ciò, comunque, va fatto non con spirito aggressivo o settario, ma con amore e rispetto reciproco (184). I nuovi convertiti alla fede saranno premurosamente formati nello spirito ecumenico, in modo che

"i cattolici, esclusa ogni forma sia di indifferentismo e di confusionismo, sia di sconsiderata concorrenza, attraverso una comune, per quanto è possibile, professione di fede in Dio e in Gesù Cristo di fronte alle genti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati, secondo le norme del decreto sull'ecumenismo" (185).

208. La collaborazione ecumenica è soprattutto necessaria nella missione fra le masse cristianizzate del mondo contemporaneo. La capacità per cristiani ancora divisi di dare, fin d'ora, una testimonianza comune alle verità centrali del Vangelo può costituire un forte richiamo a rinnovare la stima per la fede cristiana in una società secolarizzata. Una valutazione comune delle forme di ateismo, di secolarizzazione e di materialismo, che sono all'opera nel mondo d'oggi, e un modo comune di occuparsene, gioverebbero molto alla missione cristiana nel mondo contemporaneo.

209. Un posto speciale deve essere dato alla collaborazione tra i membri di diverse Chiese e comunità ecclesiali per quel che concerne la riflessione, di cui si ha costantemente bisogno, sul senso della missione cristiana, sul modo di avviare il dialogo della salvezza con i membri delle altre religioni e sul problema generale del rapporto tra la proclamazione del Vangelo di Cristo e le culture e gli indirizzi di pensiero del mondo contemporaneo.

La collaborazione ecumenica nel dialogo con altre religioni

210. Nel mondo d'oggi, i contatti tra cristiani e persone di altre religioni si fanno sempre più numerosi. Tali contatti sono radicalmente diversi rispetto ai contatti tra le Chiese e le comunità ecclesiali, che hanno come fine la ricomposizione dell'unità voluta da Cristo tra tutti i suoi discepoli e che, a ragione, sono detti ecumenici. Essi però, in pratica, sono profondamente influenzati da questi ultimi e, a loro volta, influenzano le relazioni ecumeniche, mediante le quali i cristiani possono approfondire il grado di comunione esistente tra loro. Tali contatti costituiscono una parte importante della cooperazione ecumenica. Ciò vale specialmente per tutto quello che si fa al fine di sviluppare i rapporti religiosi privilegiati che i cristiani intrattengono con il popolo ebreo.

Per i cattolici, le direttive riguardanti le loro relazioni con gli ebrei sono dettate dalla Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo, mentre le norme per le relazioni con i membri di altre religioni sono impartite dal pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Nello stabilire rapporti religiosi con gli ebrei e nei loro rapporti con membri di altre religioni, in conformità alle direttive che li regolano, i cattolici possono trovare molte occasioni di collaborazione con membri di altre Chiese e comunità ecclesiali. Vi sono molti ambiti nei quali i cristiani possono collaborare con gli ebrei in un dialogo e in un'azione comune, per esempio lottando insieme contro l'antisemitismo, il fanatismo religioso e il settarismo. La collaborazione con altri credenti può prefiggersi lo scopo di promuovere le prospettive religiose nei problemi della giustizia e della pace, del sostegno alla vita familiare, del rispetto verso le comunità minoritarie; tale collaborazione però può anche affrontare i problemi numerosi e nuovi del nostro tempo. In tali contatti interreligiosi i cristiani, insieme, possono appellarsi alle loro comuni sorgenti bibliche e teologiche, contribuendo così a portare una visione cristiana in questo contesto allargato, in un modo che giovi, ad un tempo, all'unità cristiana.

La collaborazione ecumenica nella vita sociale e culturale

211. La Chiesa cattolica considera la collaborazione ecumenica nella vita sociale e culturale un aspetto importante dell'azione che tende all'unità. Il decreto sull'ecumenismo ritiene che questa cooperazione esprima limpidamente il legame che unisce tutti i battezzati (187). E per questo che incoraggia e appoggia forme molto concrete di collaborazione:

"Questa cooperazione, già attuata in non poche nazioni, deve essere sempre più perfezionata — specialmente nelle nazioni dove sta

compiendosi l'evoluzione sociale o tecnica — sia nello stimare rettamente la dignità della persona umana, sia nel promuovere il bene della pace, sia nell'attuare l'applicazione sociale del Vangelo, sia nel far progredire con spirito cristiano le scienze e le arti, come pure nell'usare i rimedi di ogni genere per alleviare le miserie del nostro tempo, quali sono la fame e le calamità, l'analfabetismo e l'indigenza, la mancanza di abitazioni e la non equa distribuzione dei beni” (188).

212. Principio generale è che la collaborazione ecumenica nella vita sociale e culturale deve essere realizzata nel contesto globale della ricerca dell'unità dei cristiani. Quando essa non si associa ad altre espressioni ecumeniche, soprattutto alla preghiera e alla condivisione spirituale, può facilmente confondersi con interessi ideologici o puramente politici e diventare così un ostacolo al progresso verso l'unità. Come ogni altra forma di ecumenismo, richiede la supervisione del Vescovo del luogo o del Sinodo delle Chiese orientali cattoliche o della Conferenza episcopale.

213. Attraverso tale collaborazione, tutti coloro che credono in Cristo possono facilmente imparare a meglio conoscersi gli uni gli altri, a maggiormente stimarsi e ad appianare la via verso l'unità dei cristiani (189). In numerose occasioni il papa Giovanni Paolo II ha ribadito l'impegno della Chiesa cattolica nella collaborazione ecumenica (190). La medesima affermazione è stata espressa nella dichiarazione comune del cardinale Johannes Willebrands e del dr. Philip Potter, segretario generale del Consiglio ecumenico delle Chiese, in occasione della visita del Santo Padre alla sede centrale del Consiglio ecumenico, a Ginevra, nel 1984 (191). E in questa prospettiva che il Direttorio ecumenico presenta alcuni esempi di collaborazione, a diversi livelli, ma senza alcuna pretesa di essere esaustivo (192).

a) *La collaborazione nello studio comune delle questioni sociali ed etiche*

214. Le Conferenze episcopali regionali o nazionali, in collaborazione con altre Chiese e comunità ecclesiale e anche con Consigli di Chiese, possono costituire gruppi con l'intento di dare espressione comune ai valori cristiani e umani fondamentali. Un simile discernimento fatto in comune può concorrere a fornire un importante punto di partenza per affrontare in modo ecumenico questioni di natura sociale ed etica; ciò aiuta a sviluppare la dimensione morale e sociale della comunione non piena di cui già godono i cristiani di diverse Chiese e comunità ecclesiali. Il fine di uno studio di questo genere condotto in comune è di promuovere una cultura cristiana, una "civiltà dell'amore": l'umanesimo cristiano di cui spesso hanno parlato i papi Paolo VI e Giovanni Paolo II.

Per costruire tale cultura, dobbiamo stabilire con chiarezza quali siano i valori che la costituiscono e quali quelli che la minacciano. Di conseguenza, è evidente che tale studio comporterà, per esempio, un riconoscimento del valore della vita, del senso del lavoro umano, delle questioni della giustizia e della pace, della libertà religiosa, dei diritti dell'uomo e dei diritti alla terra. Esso dovrà anche porre l'accento sui fattori che nella società minacciano alcuni valori fondamentali; fattori quali la povertà, il razzismo, il consumismo, il terrorismo e tutto quello che minaccia la vita umana in qualsiasi stadio del suo sviluppo. La lunga tradizione dell'insegnamento sociale della Chiesa cattolica potrà abbondantemente fornire direttive e ispirazioni per questo genere di collaborazione.

b) La collaborazione nell'ambito dello sviluppo, dei bisogni umani e della salvaguardia della creazione

215. C'è un intrinseco legame tra lo sviluppo, i bisogni umani e la salvaguardia della creazione. L'esperienza ci ha insegnato che lo sviluppo che risponde ai bisogni umani non può fare cattivo uso o abusare delle risorse naturali senza gravi conseguenze.

La responsabilità della tutela della creazione, la quale ha in se stessa la propria particolare dignità, è stata data dallo stesso Creatore a tutti i popoli in quanto custodi della creazione (193). A vari livelli, si incoraggiano i cattolici a partecipare ad iniziative comuni destinate a studiare e affrontare problemi che minacciano la dignità della creazione e mettono in pericolo l'intera razza umana. Altri ambiti di studio e intervento possono essere, per esempio, certe forme di rapida industrializzazione e di tecnologia non controllate, che causano l'inquinamento dell'ambiente naturale e hanno gravi conseguenze per l'equilibrio ecologico, come la distruzione di foreste, gli esperimenti nucleari e l'uso irrazionale o il cattivo uso delle risorse naturali, rinnovabili e non rinnovabili. Un aspetto importante dell'azione comune in questo campo consiste nell'insegnare agli uomini tanto ad usare le risorse naturali quanto a pianificarne l'uso e a salvaguardare la creazione. L'ambito dello sviluppo, che è principalmente una risposta ai bisogni umani, offre una vasta gamma di possibilità per la collaborazione tra la Chiesa cattolica e le Chiese e comunità ecclesiali a livello regionale, nazionale e locale. Tale collaborazione può comprendere, tra l'altro, l'impegno per una società più giusta, per la pace, per il riconoscimento dei diritti e della dignità della donna e per una più equa distribuzione delle risorse. In questo senso, sarà possibile assicurare un servizio comune dei poveri, degli ammalati, degli handicappati, delle persone

anziane e di tutti coloro che soffrono a causa di ingiuste "strutture di peccato"¹⁹⁴. La collaborazione in questo campo è particolarmente raccomandata là dove c'è una forte concentrazione della popolazione, con gravi conseguenze per l'ambiente, il cibo, l'acqua, il vestiario, l'igiene e le cure mediche. Un aspetto importante della collaborazione in tale campo sta nell'occuparsi dei problemi dei migranti, dei rifugiati, delle vittime di catastrofi naturali. In casi d'urgenza su scala mondiale, la Chiesa cattolica raccomanda che, per motivi di efficacia e di costo, risorse e servizi vengano messi a disposizione degli organismi internazionali di Chiese. Consiglia anche la collaborazione ecumenica con organizzazioni internazionali specializzate in materia.

c) La collaborazione nel campo della sanità

216. Tutto il campo della sanità offre occasioni molto importanti per la collaborazione ecumenica. In alcuni paesi la collaborazione ecumenica delle Chiese in programmi di interventi sanitari è essenziale perché possano essere assicurate adeguate cure. Tuttavia, la collaborazione in questo campo, sia a livello della ricerca sia a livello degli interventi, sempre più solleva problemi di etica medica, che rappresentano ad un tempo una sfida e una opportunità per la collaborazione ecumenica. Il dovere, cui sopra si è accennato, di precisare i valori fondamentali che sono parti integranti della vita cristiana, si rivela qui particolarmente urgente, dato il rapido sviluppo di campi quale la genetica. In tale contesto, le indicazioni del documento del 1975 sulla "collaborazione ecumenica" sono particolarmente pertinenti: " Soprattutto quando sono in causa le leggi morali, la posizione dottrinale della Chiesa cattolica deve essere resa nota esplicitamente e le difficoltà che possono derivarne per la collaborazione ecumenica devono essere prese in considerazione in tutta onestà e lealtà nei confronti dell'insegnamento cattolico" (195).

d) La collaborazione nei mezzi di comunicazione sociale

217. In questo campo è possibile collaborare in ordine alla comprensione della natura dei mezzi moderni di comunicazione sociale e in particolare della sfida che essi lanciano ai cristiani d'oggi. La collaborazione può incentrarsi sui modi per far entrare i principi cristiani nei mezzi di comunicazione sociale, sullo studio dei problemi che esistono al riguardo e anche sull'educazione della gente ad un uso critico di tali mezzi. I gruppi interconfessionali possono riuscire particolarmente efficaci come comitati consultivi per i mezzi pubblici di comunicazione sociale, soprattutto quando si tratta di soggetti religiosi. Essi possono essere di

singolare utilità nei paesi in cui la maggioranza degli spettatori, degli ascoltatori o lettori appartengono a una sola Chiesa e comunità ecclesiale. "Le occasioni per una collaborazione in questo campo sono pressoché illimitate. Alcune sono evidenti: programmi comuni radiofonici e televisivi; progetti e servizi educativi, specialmente per i genitori e i giovani; riunioni e discussioni tra professionisti che possono porsi a livello internazionale; collaborazione nella ricerca nei mezzi di comunicazione, specialmente ai fini della formazione professionale e dell'educazione" (196). Là dove già esistono strutture interconfessionali, con piena partecipazione cattolica, occorrerà rafforzarle soprattutto per l'uso della radio, della televisione, per la stampa e gli audiovisivi. E bene anche che ogni organismo partecipante abbia la possibilità di parlare della propria dottrina e della propria vita concreta (197).

218. Talvolta può essere importante agire in collaborazione di scambio, cioè attraverso la partecipazione di operatori cattolici della comunicazione a iniziative di altre Chiese e comunità ecclesiali e viceversa. La collaborazione ecumenica può comprendere scambi tra le organizzazioni cattoliche internazionali e le organizzazioni della comunicazione di altre Chiese e comunità ecclesiali (come, per esempio, in occasione della celebrazione della Giornata mondiale della comunicazione sociale).

Anche l'uso comune di satelliti e di reti televisive via cavo può costituire un esempio di collaborazione ecumenica (198). È evidente che un simile genere di collaborazione va realizzata a livello regionale in rapporto con le commissioni ecumeniche e a livello internazionale con il pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. La formazione degli operatori cattolici della comunicazione sociale deve comprendere una seria preparazione ecumenica.

Sua Santità papa Giovanni Paolo II ha approvato il presente Direttorio il 25 marzo 1993. L'ha confermato con la sua autorità e ne ha ordinato la pubblicazione. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Cardinale **EDWARD IDRIS CASSIDY** Presidente
PIERRE DUPREY Vescovo tit. di Thibaris Segretario

NOTE

- 1) Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani (SPUC), *Direttorio ecumenico, Ad totam Ecclesiam*, AAS 1967, 574-592; AAS 1970, 705-724.
- 2) Discorso del papa Giovanni Paolo II all'assemblea generale del SPUC, 6 febbraio 1988, AAS 1988, 1203.
- 3) Tra essi vanno ricordati il Motu proprio *Matrimonia mixta*, AAS 1970, 257-263; le **Riflessioni e suggerimenti riguardanti il dialogo ecumenico**, SPUC, *Servi ce d'information (SI)* 12, 1970, pp. 3-11; *Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica*, AAS 1972, 5 18-525; la *Nota su alcune interpretazioni della «Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica»*, AAS 1973, 616-6 19; il documento sulla *Collaborazione ecumenica a livello nazionale e a livello locale*, SPUC, SI, 29, 1975, pp. 8-34; l'esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi (EN)* del 1975; la costituzione apostolica *Sapientia christiana (SapC)* sulle università e facoltà ecclesiastiche (1979), l'esortazione apostolica *Catechesi tradendae (CT)* del 1979, e la *Relatio finalis* del Sinodo straordinario dei vescovi del 1985; la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* della Congregazione per l'educazione cattolica, Roma 1985; la costituzione apostolica *Ex corde Ecclesiae*, AAS 1990, 1475-1509.
- 4) AAS 1988, 1204.
- 5) Cfr. **CIC**, can. 755; **CCEO**, cann. 902 e 904, § 1. In questo Direttorio l'aggettivo «cattolico» è riferito ai fedeli e alle Chiese che sono in piena comunione con il Vescovo di Roma.
- 6) Cfr. *infra*, nn. 35 e 36.
- 7) La costituzione apostolica *Pastor bonus* (1988) afferma:
Art. 135: Funzione del Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani. «Art. 136: § I. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo. Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione. § 2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative. § 3. Sottoposte preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo e i colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno. «Art. 137: § 1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione per la Dottrina della fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni. § 2. Nel trattare affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima consultare la Congregazione per le Chiese orientali».
- 8) Salvo indicazione contraria, l'espressione «Chiesa particolare» è usata in questo Direttorio per designare una diocesi, una eparchia o una circoscrizione ecclesiastica

equivalente.

9) Cv 17,21; cfr. Ef 4,4.

10) Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium* (LG), n. 1.

11) Cfr. LG, nn. 1-4 e il decreto conciliare sull'ecumenismo, *Unitatis redintegratio* (UR), n. 2.

12) UR n. 2.

13) Cfr. LG, nn. 2 e 5.

14) UR, n. 2; cfr. Ef 4,12.

15) Cfr. LG, c. III.

16) Cfr. At 2,42.

17) «Cfr. *Relatio finalis* del Sinodo straordinario dei vescovi del 1985: «L'ecclesiologia di comunione è l'idea centrale e fondamentale dei documenti conciliani (C, 1); cfr. Congregazione per la dottrina della fede, *Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione* (28 maggio 1992).

18) Cfr. LG, n. 14.

19) decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, *Christus Dominus* (CD), n. 11.

20) Cfr. LG, n. 22.

21) Cv 17,21.

22) LG, n. 8.

23) LG n. 9.

24) Cfr. UR, nn. 3 e 13.

25) Cfr. UR, n. 3: «Non v'è dubbio che, per le divergenze che in vari modi esistono tra loro [coloro che credono in Cristo] e la Chiesa cattolica, sia nel campo della dottrina e talora anche della disciplina, sia circa la struttura della Chiesa, impedimenti non pochi, e talvolta proprio gravi, si oppongono alla piena comunione ecclesiale, al superamento dei quali tende appunto il movimento ecumenico». Divergenze della stessa natura continuano ad esercitare la loro influenza e provocano a volte nuove divisioni.

26) UR, n. 3.

26) UR, n. 4.

28) Cfr. UR, nn. 14-18. Il termine «ortodosso» è generalmente usato per indicare le Chiese orientali che accettano le decisioni dei concili di Efeso e di Calcedonia. Tuttavia, recentemente questo termine, per ragioni storiche, è stato riferito anche alle Chiese che non accettarono alcune formule dogmatiche dell'uno o dell'altro dei due concili citati (cfr. CR, n. 13). Al fine di evitare ogni confusione, in questo Direttorio, l'espressione generale «Chiese orientali» sarà usata per indicare tutte le Chiese delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa di Roma.

29) Cfr. CR, nn. 2 1—23.

30) *Ibid.*, n. 3.

31) Cfr. *ibid.*, n. 4.

32) UR n. 2; LG, n. 14; CIC, can. 205; CCEO, can. 8.

33) Cfr. UR, nn. 4 e 15—16.

34) *Relatio finalis* del Sinodo straordinario dei vescovi (1985), C, 7.

35) Cfr. Gv 17,21.

36) Cfr. Rm 8,26—27.

- 37) Cfr. *CR*, n. 5.
- 38) Cfr. *infra*, nn. 92—101.
- 39) In questo Direttorio quando si parla di «Ordinario del luogo» ci si riferisce anche ai «Gerarchi del luogo delle Chiese orientali», secondo la terminologia del *CCEO*.
- 40) Per «Sinodi delle Chiese orientali cattoliche» si intendono le autorità superiori delle Chiese orientali cattoliche *sui iuris* come contemplato nel *CCEO*.
- 41) Cfr. Dichiarazione conciliare *Dignitatis humane (DH)*, n. 4: «Nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre usanze ci si deve sempre astenere da ogni genere di azione che sembri avere sapore di coercizione o di sollecitazione disonesta o scorretta, specialmente quando si tratta di persone incolte o bisognose». Al tempo stesso, si deve affermare, con la medesima Dichiarazione, che «le comunità religiose hanno il diritto di non essere impedito di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto» (*Ibid.*).
- 42) Cfr. *UR* nn. 9-12; 16—18.
- 43) *UR* n. 8.
- 44) 1Cor 13,7.
- 45) Cfr. *UR*, n. 3.
- 46) Cfr. *LG*, n. 23; *CD*, n. 11; *CIC*, can. 383, § 3 e *CCEO*, can. 192, § 2.
- 47) Cfr. *CIC*, can. 755, § 1; *CCEO*, cann. 902 e 904, § 1.
- 48) Cfr. *CIC*, cann. 216 e 212; *CCEO*, cann. 19 e 15.
- 49) Cfr. *Il fenomeno delle sette o nuovi movimenti religiosi: una sfida pastorale*, Rapporto congiunto basato sulle risposte (circa 75) e la documentazione ricevute entro il 30 ottobre 1985 dalle Conferenze episcopali regionali o nazionali, SPUC, *SI* 61, 1986, pp. 158-169.
- 50) Cfr. *infra*, nn. 166-171.
- 51) *UR*, n. 4.
- 52) Cfr. *CCEO*, can. 904, § 1; *CIC*, can. 755, § 2.
- 53) Cfr. *UR*, nn. 9 e 11; cfr. anche *Riflessioni e suggerimenti concernenti il dialogo ecumenico*, *op. cit.*
- 54) Cfr. *UR*, n. 12; decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa, *Ad gentes (AG)*, n. 12 e *La collaborazione ecumenica a livello...*, *op. cit.*, n. 3.
- 55) Cfr. *UR*, n. 5.
- 56) *AG* n.15; cfr. anche *ibid.*, nn. 5 e 29; cfr. *EN*, nn. 23, 28 e 77; inoltre cfr. *infra*, nn. 205-209.
- 55) *UR*, n. 5.
- 56) *UR*, n. 7.
- 57) *UR*, n. 6.
- 58) Ambrosiaster, PL 17,245.
- 59) Cfr. *CIC*, can. 209, § 1; *CCEO*, can. 12, § 1.
- 60) Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione *Dei Verbum (DV)*, n. 21.
- 61) Cfr. *CR*, n. 21.
- 62) *EN*, n. 77.
- 63) Cfr. *CR*, n. 11; *AG*, n. 15. Per queste considerazioni, cfr. *Direttorio catechistico generale*, nn. 27,43 e *infra*, nn. 75 e 176.
- 64) Cfr. *CR*, no. 3-4.
- 65) *CT*, n. 32 e *CCEO*, can. 625.
- 66) Cfr. *CT*, n. 32.

- 67) Cfr. *ibid.*
- 68) Cfr. *CR*, n. 6 e costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes (GS)*, n. 62.
- 69) Per quel che concerne la collaborazione ecumenica nel campo della catechesi, cfr. *CT*, n. 33, e *infra*, nn. 188-190.
- 70) Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium (SC)*, n. 14.
- 71) «*Ibid.*, n.2.
- 72) *UR*, n. 2.
- 73) *SC* n.48.
- 74) *UR*, n. 8.
- 75) Cfr. *ibid.*, n. 7.
- 76) Cfr. *LG*, o. 15 e *CR*, n. 3.
- 77) Cfr. *infra*, nn. 102-142.
- 78) Cfr. *infra*, nn. 161-218.
- 79) *LG*, n. 11.
- 80) Cfr. *EN*, n. 71; cfr. anche *infra*, nn. 143-160.
- 81) Esortazione apostolica *Familiaris consortio (PC)*, n. 78.
- 82) Cfr. *CIC*, can. 529, § 2.
- 83) Cfr. Dichiarazione conciliare *Gravissimum educationis (GE)*, nn. 6-9.
- 84) Cfr. *LG*, n. 31.
- 85) *UR*, n. 24.
- 86) Cfr. *GS*, o. 62, § 2; *CR*, n. 6; *Mysterium Ecclesiae (ME)*, n. 5.
- 87) *AAS* 1973, 402-404.
- 88) *Direttorio ecumenico*, *A.4S* 1970, 705-724. 1970, 705-724.
- 89) Cfr. *ME*, n. 4; cfr. anche *supra*, n. 61a e *infra* n. 176.
- 90) *UR*, n. 10; cfr. *CIC*, can. 256, § 2; *CCEO*, cann. 350, § 4 e 352~ § 3.
- 91) «Cfr. *UR*, nn. 14-17.
- 92) Cfr. *UR*, o. I.
- 93) Cfr. *ibid.*, c. III.
- 94) Cfr. *supra*, nn. 76-80.
- 95) Cfr. *infra*, nn. 194-195.
- 96) Cfr. *infra*, nn. 192-194.
- 97) decreto conciliare *Perfectae caritatis (PC)*, n. 2.
- 98) Cfr. *supra*, nn. 50-51.
- 99) Cfr. *SapC*, «Norme di applicazione», art. 51, 1°, b.
- 100) *SapC*, n. 69.
- 101) Cfr. *CR*, n. 22
- 102) Cfr. *ibid.*
- 103) Per tutti i cristiani si deve tener conto del rischio d'invalidità del battesimo conferito con l'aspersione, soprattutto collettiva.ù+
- 104) Cfr. *Direttorio ecumenico*, *44S* 1967, 574-592.
- 105) Cfr. *CIC*, can. 874, § 2. In base alla precisazione contenuta negli *Acta Commissionis (Communicationes* 5, 1983, p. 182), l'espressione *communitas ecclesialis* non include le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica (*ooNotatur insuper Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitatis ecclesialis non venire*).
- 106) Cfr. *Direttorio ecumenico*, n. 48, *AAS* 1967, 574-592; *CCEO*, can. 685, § 3.

- 107) Cfr. *UR*, n. 4; CCEO, cann. 896-901.
108) Cfr. *UR*, n. 4.
109) Cfr. CIC, can. 869, § 2, e *supra*, n. 95.
110) Cfr. CIC, can. 869, §~ 1 e 3.
111) Cfr. *UR*, n. 8.
112) Cfr. *UR*, nn. 3 e 8; *infra*, n. 116.
113) Cfr. LG, n. 8; *UR*, n. 4.
114) Cfr. *UR*, n. 3.
115) Cfr. *ibid.*, nn. 3, 15, 22.
116) Cfr. CIC, can. 908; CCEO, can. 702.
117) Cfr. *UR*, n. 8.
118) Cfr. SC, n. 106.
119) Cfr. CCEO, cao. 881, § 1; dC. can. 1247.
120) Cfr. CIC, can. 1247; CCEO, cao. 881, § I.
121) Cfr. CIC, can. 1183, § 3; CCEO, can. 876, § 1.
122) Cfr. CIC, can. 1184; CCEO, can. 887.
123) Cfr. *UR*, n. 14.
124) *Ibid.*, n. 15.
125) *Ibid.*
126) Cfr. CIC, can. 844, § 2 e CCEO, can. 671, § 2.
127) Cfr. CIC, can. 844, § 3; CCEO, can. 671, § 3 e cfr. *supra*, n. 106.
128) Cfr. CIC, cao. 840 e CCEO, can. 667.
129) Cfr. *UR*, n. 3.
130) *UR*, o. 22.
131) Cfr. *UR*, o. 8; CIC, can. 844, § 1 e CCEO, can. 671, § 1.
132) Cfr. CIC, can. 844, § 4 e CCEO, can. 671, § 4.
133) Per stabilire tali norme, ci si riferirà ai seguenti documenti: *Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica* (1972) e *Nota su alcune interpretazioni della «Istruzione sui casi particolari di ammissione di altri cristiani alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica»* (1973).
134) Cfr. CIC, can. 844, § 5 e CCEO, can. 671, § 5.
135) Cfr. CIC, can. 844, § 4 e CCEO, can. 671, § 4.
136) Cfr. CIC, can. 767, § 1 e CCEO, can. 614, § 4.
137) Cfr. CIC, can. 1124 e CCEO, can. 813.
138) Cfr. PC, o. 78.
139) Cfr. CR, n. 3.
140) Cfr. CIC, cann. 1125, 1126 e CCEO, cann. 814, 815.
141) Cfr. CIC, can. 1366 e CCEO, can. 1439.
142) *UR*, n. 15.
143) Cfr. CIC, can. 1127, § 1 e CCEO, can. 834, § 2.
144) Cfr. CIC, can. 1108, § i e CCEO, can. 834, § 1.
145) Cfr. CCEO, can. 835.
146) Cfr. CIC, can. 1127, § 2.
147) *Ibid.*
148) Cfr. CIC, can. 1127, § 3 e CCEO, can. 839.
149) *Ordo celebrandi Matrimonium*, n. 8.

- 150)** Cfr. *supra*, n. 125.
151) Cfr. *supra*, nn. 129-131.
152) Cfr. *supra*, nn. 125, 130 e 131.
153) Cfr. *supra*, n. 132.
154) *UR*, n. 12.
155) Lettera enciclica *Redemptor hominis (RH)*, n. 12.
156) In questo contesto, il termine «Chiesa» deve generalmente essere inteso nel senso sociologico, piuttosto che nel senso strettamente teologico.
157) SPUC, *La collaborazione ecumenica a livello...*, *op. cit.*, n. 4 A c.
158) Le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese orientali cattoliche avranno cura di non autorizzare la partecipazione di cattolici a Consigli nei quali si trovino gruppi che non sono veramente considerati come comunità ecclesiali.
159) Cfr. *UR*, n. 9.
160) *UR*, n. 11.
161) *Op. cit.*, n. 4, b; cfr. anche *CR*, n. 11 e *ME*, o. 4; cfr. inoltre *sopra*, nn. 61/a, 74-75 e *infra*, n. 181.
162) Cfr. *ITs* 2,13.
163) Cfr. *Cd* 3
164) Cfr. *LG*, n. 12.
165) *Ibid.*
166) Cfr. *UR*, n. 6 e *CS*, n. 62.
167) Cfr. *UR*, n. 11.
168) Cfr. *DV*, c. VI.
169) *CR*, n. 21.
170) Cfr. *CIC*, can. 825, § 2 e *CCEO*, can. 655, § i.
171) Edizione riveduta nel 1987 del documento del 1968, in *SI* dello SPUC, o. 65, pp. 150—156.
172) In conformità alle norme del *CIC*, caon. 825-827, 838, del *CCEO*, cann. 655-659, 668, e del decreto della Sacra Congregazione per la dottrina della fede *Ecclesiae pastorum* sulla vigilanza dei Pastori della Chiesa riguardo ai libri (19 marzo 1975), *A45* 1975, 281-284.
173) *CT*, n. 33.
174) Cfr. nn. 10-11.
175) Cfr. *sopra*, n. 70, e la Lettera circolare dello SPUC ai vescovi sull'insegnamento ecumenico, n. 6, in *SI*, n. 62, 1986, p. 214.
176) Cfr. n. 35, 5-6.
177) Cfr. SPUC, Lettera circolare sull'insegnamento ecumenico, *op. cit.*, n. 10a.
178) Cfr. *ibid.*
179) Cfr. *UR*, n. 1.
180) *EN*, n. 77.
181) *Ibid.*
182) Cfr. *AG*, n. 6.
183) *Ibid.*, n. 15.
184) Cfr. *RH*, n. 11.
185) Cfr. *UR*, n. 12.
186) *Ibid.*
187) Cfr. *ibid.*

- 188)** Discorso alla Curia romana del 28 giugno 1985, AAS 1985, 1148-1159; cfr. anche Lettera enciclica *Sollicitudo rei socialis* (SRS), n. 32.
- 189)** Cfr. SPUC, *SI*, n. 55, 1984, pp. 46-48.
- 190)** *La collaborazione ecumenica a livello...*, *op. cit.*, n. 3.
- 191)** Cfr. *RH*, nn. 8, 15, 16; *SRS*, nn. 26, 34.
- 192)** *SRS*, n. 36.
- 193)** *Op. cit.*, n. 3 g.
- 194)** Istruzione pastorale della pontificia Commissione per le comunicazioni sociali *Communio et progressio*, n. 99, AAS 1971, 593-656.
- 195)** *La collaborazione ecumenica a livello...*, *op. cit.*, n. 3, f.
- 196)** Cfr. Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali, *Criteri di collaborazione ecumenica e interreligiosa nel campo delle comunicazioni sociali*, nn. 11 e 14, in *Enchiridium Vaticanum*, vol. 11, 2657-2679.